Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 158 dell'8 luglio 1940-XVIII

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Nel Regno . . . . annue L. **45** — All'Estero . . . . . . annue L. **100**
Un fascicolo nel Regno . . . prezzo vario — All'Estero . . . . il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telef. 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative **scorte**, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

BOLLETTINO N. 38.

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

SOMMARIO

SOC. AN. LINIFICIO E CANAPIFICIO NAZIONALE

Sedente in Milano

Elenco delle obbligazioni ipotecarie 5 % sorteggiate nella estrazione del 25 giugno 1940-XVIII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Certificati delle obbligazioni ipotecarie 5 % da L. 500 nominali l'una estratte con verbale 25 giugno 1940 n. 3645 racc. n. 7469 repertorio a rogito notaio dott. Camillo Sessa di Milano.

CERTIFICATI DA UNA OBBLIGAZIONE

3	7	56	108	135	170	224
255	276	289	307	315	316	343
357	374	381	390	402	434	436
440	463	464	524	534	560	615
620	626	638	682	722	764	771
820	826	830	869	900	945	981
1021	1024	—	—	—	—	—

CERTIFICATI DA CINQUE OBBLIGAZIONI

1055	1069	1084	1087	1148	1150	1192
1199	1244	1255	1277	1295	1310	1405
1432	1459	1460	1475	1490	1514	1545
1555	1600	1626	1658	1662	1688	1693
1714	1749	1762	1793	1827	1841	1879
1886	1899	1931	1941	1948	2029	2105

CERTIFICATI DA DIECI OBBLIGAZIONI

2120	2139	2168	2202	2205	2223	2226
2254	2258	2273	2274	2282	2357	2379
2506	2550	2561	2567	2595	2614	2631
2704	2800	2811	2822	2823	2838	2841
2842	2883	2954	2983	2993	3010	3044
3056	3061	3070	—	—	—	—

CERTIFICATI DA VENTICINQUE OBBLIGAZIONI

3116	3147	3157	3186	3210	3237	3240
3250	3268	3297	3376	3378	3379	3406
3430	3431	3437	3491	3519	3543	3610
3616	3634	3647	3682	3686	3734	3736
3775	3786	3795	3877	3932	3957	3982
3985	4004	—	—	—	—	—

CERTIFICATI DA CINQUANTA OBBLIGAZIONI

4061	4064	4065	4106	4114	4188	4225
4234	4241	4244	4255	4372	4471	4476
4497	4503	4504	4520	4521	—	—

Elenco delle obbligazioni ipotecarie 5 % della Società suddetta state precedentemente estratte, ma non ancora state presentate per il rimborso.

CERTIFICATI DA UNA OBBLIGAZIONE

27	280	303	304	—	—	—

CERTIFICATI DA CINQUE OBBLIGAZIONI

1416	—	—	—	—	—	—

CERTIFICATI DA DIECI OBBLIGAZIONI

2319	—	—	—	—	—	—

(Avviso n. 23547).

SOCIETÀ ANONIMA MAZZUCCHELLI

Sede in Castiglione Olona — Capitale sociale L. 2.000.000

Estrazione di obbligazioni

A sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1754 si rende noto che il 19 giugno 1940-XVIII, come da verbale di pari data, a mio rogito n. 2742-1985 di repertorio, si è proceduto alla dodicesima estrazione a sorte delle obbligazioni emesse dalla Società anonima Mazzucchelli, giusta l'assemblea 29 giugno 1928:

Vennero estratti per il rimborso:

1) un titolo da una obbligazione, portante il n. 35;

2) un titolo da cinque obbligazioni, portante il n. 52;

3) due titoli da cento obbligazioni, portanti i nn. 129, 118.

Così in totale vennero sorteggiate n. 206 obbligazioni, da L. 1000 cadauna portate da n. 4 certificati. Il rimborso delle obbligazioni di cui sopra sarà eseguito presso la sede sociale in Castiglione Olona. A seguito di questo dodicesimo sorteggio, le obbligazioni di cui sopra, sono ridotte a n. 2165.

Varese, 25 giugno 1940-XVIII.

Zaferri Filippo, notaio.

(Avviso n. 23507).

COMUNE DI PISOGNE

Estrazione di obbligazioni

Elenco delle obbligazioni da L. 1000 del prestito 5 per cento per la Strada di Fraine, sorteggiate il 22 giugno corrente e rimborsabili, dal 1° luglio p. v., presso l'Esattoria comunale:

34	49	76	103	177	178	215
249	282	—	—	—	—	—

Pisogne, 22 giugno 1940-XVIII.

Il Podestà: S. Mazzoli

Il Segretario capo: G. Tosana

(Avviso n. 23508).

COMUNE DI CAMNAGO VOLTA

Provincia di Como

Estrazione di obbligazioni

Cartelle del Prestito Comunale redimibile di lire cinquantamila estratte per il rimborso il 24 giugno 1940.

Cartelle da lire mille ciascuna n. 99 e n. 107.

Cartella da lire cinquecento n. 59.

Il Regio podestà: cav. Paolo Bini.

(Avviso n. 23537).

S. A. "ACCIAIERIE E FERRIERE LOMBARDE FALCK„ MILANO

Estrazione di obbligazioni

Rimborso da effettuarsi dal 1° luglio 1940.

Taglio dei titoli estratti	Numero progressivo dei certificati estratti	Numero progressivo delle obbligazioni sorteggiate
1	18	18
1	41	41
1	60	60
1	79	79
1	82	82
1	92	92
1	95	95
1	98	98
1	101	101
1	133	133
1	149	149
1	150	150
1	152	152
1	157	157
1	166	166
1	171	171
1	174	174
1	217	217
1	225	225
1	245	245
1	252	252
1	258	258
1	273	273
1	277	277
1	302	302
1	311	311
1	314	314
1	325	325
1	357	357
1	374	374
1	380	380
5	427	471 a 475
5	462	646 a 650
5	485	761 a 765
5	531	991 a 995
5	532	996 a 1000
5	538	1026 a 1030
5	581	1241 a 1245
5	587	1271 a 1275
5	613	1401 a 1405
5	619	1431 a 1435
5	629	1481 a 1485
5	635	1511 a 1515
10	690	2021 a 2030
10	692	2041 a 2050
10	708	2201 a 2210
10	747	2591 a 2600
10	776	2881 a 2890
10	798	3101 a 3110
10	826	3381 a 3390
10	842	3541 a 3550
10	876	3881 a 3890
10	884	3961 a 3970
10	972	4841 a 4850
10	977	4891 a 4900
10	992	5041 a 5050
10	1002	5140 a 5150
50	1027	5551 a 5600
50	1100	9201 a 9250
50	1153	11851 a 11900
50	1183	13351 a 13400
200	1207	18001 a 18200
1000	1226	33001 a 34000

Rimborso da effettuarsi aal 1° *gennaio* **1941-XIX.**

Taglio dei titoli estratti	Numero progressivo dei certificati estratti	Numero progressivo delle obbligazioni sorteggiate
1	7	7
1	14	14
1	66	66
1	73	73
1	107	107
1	121	121
1	128	128
1	131	131
1	132	132
1	173	173
1	209	209
1	213	213
1	237	237
1	244	244
1	257	257
1	279	279
1	308	308
1	310	310
1	315	315
1	338	338
1	344	344
1	351	351
1	359	359
1	377	377
1	392	392
1	404	404
5	426	466 a 470
5	452	596 a 600
5	476	716 a 720
5	483	751 a 755
5	491	791 a 795
5	496	816 a 820
5	502	846 a 850
5	505	861 a 865
5	514	906 a 910
5	541	1041 a 1045
5	544	1056 a 1060
5	555	1111 a 1115
5	556	1116 a 1120
5	575	1211 a 1215
5	585	1261 a 1265
1	338	338
1	344	344
1	351	351
1	359	359

(Avviso n. 23546).

SOCIETÀ ANONIMA "JUTIFICIO DI VINOVO"

Sede in Torino — Capitale L. 665.000.

Estrazione di obbligazioni

Il sottoscritto avverte che con verbale 26 giugno 1940-XVIII a suo rogito, registrato a Torino il 27 giugno 1940 al n. 13479 con L. 26,75, si è proceduto all'estrazione della terza annualità di 100 obbligazioni della società anonima *Jutificio di Vinovo* con sede in Torino, capitale L. 665.000, e che risultarono estratte le 100 obbligazioni dal numero 601 al n. 700 inclusi, da rimborsarsi alla pari, alla sede sociale in Torino, via Perrone 5, studio dottor Benzio, a tenore del piano di ammortamento.

Torino, 28 giugno 1940-XVIII.

Dott. Andrea Galleano

(Avviso n. 107).

S. A. ZUCCHERIFICIO DEL VOLANO

Sede in Genova - Capitale sociale L. 23.000.000, Interamente versato L. 20.000.000.

Estrazione di obbligazioni

A risultanza del verbale 26 giugno 1940-XVIII del notaro Giovanni Battista Sciello di Genova n. 22557/10324 di repertorio, vennero sorteggiate n. 1289 obbligazioni della predetta società e precisamente i seguenti titoli:

TITOLI UNITARI

99	114	164	170	182	191	219
226	257	278	286	301	331	338
364	368	373	459	475	478	480
481	490	564	—	—	—	—

TITOLI QUINTUPLI

611	613	708	710	712	713	957
960	976	977	987	1034	1038	1040
1058	1065	1067	1076	1084	1090	1096
1098	1100	1101	1104	1112	1117	1119
1120	1124	1132	1138	1140	1149	1157
1160	1172	1182	1223	1226	1228	1230
1231	1233	—	—	—	—	—

TITOLI DECUPLI

1288	1362	1403	1451	1458	1461	1489
1495	1533	1543	1552	1555	1560	1596
1598	1600	1601	1619	1622	1661	1666
1702	1711	1715	1716	1720	1726	1730
1731	1734	1742	1748	—	—	—

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI

1809	1827	1829	1832	1841	1863	1886
1922	1929	1969	1970	1972	1975	—

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI

2000	2007	2065	2073	2077	2088	2095
2097	—	—	—	—	—	—

Le obbligazioni portanti i numeri **suindicati saranno rimborsabili** a partire del 1° ottobre 1940-XVIII **secondo** le norme **del regolamento** del Prestito. Il rimborso sarà effettuato a **Genova presso la** sede sociale in via XX settembre n. 30, int. 10.

Genova, 27 giugno 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

(Avviso n. 108).

CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO - TRENTO

Elenco delle obbligazioni 4 % del Prestito Città di Trento sorteggiate nella 9ª estrazione del 1° luglio 1940-XVIII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

OBBLIGAZIONI DA L. 1200

60	62	85	140	185	288	369
382	383	457	—	—	—	—

OBBLIGAZIONI DA L. 600

13	73	215	344	380	394	474
563	568	740	759	781	822	939
940	—	—	—	—	—	—

OBBLIGAZIONI DA L. 240

79	83	212	233	241	259	366
376	409	520	632	720	757	765
766	869	930	1005	1050	1079	1099
1101	1155	1176	1200	1417	1464	1476
1483	1498	1578	1676	1698	1719	1781
1829	1921	1938	1952	1999	2002	2037
2063	2158	2187	2298	2222	2244	2265
2280	2307	2436	2437	2516	2519	2546
2579	2656	2739	2849	2862	2894	2910
2938	2959	2969	2997	3027	3039	3052
3070	3072	3148	3243	3262	3511	3549
3669	3742	3823	3835	3895	3919	3970
3994	—	—	—	—	—	—

OBBLIGAZIONI DA L. 120

147	206	230	253	298	359	399
451	493	723	726	759	870	901
1026	1073	1075	1131	1311	1328	1346
1391	1417	1420	1424	1484	1493	1521
1531	1557	1596	1597	1645	1694	1710
1795	1847	1943	2116	2117	2183	2348
2412	2502	2553	2606	2886	2979	2989
3024	3040	3082	3197	3285	3354	3442
3465	3489	3531	3589	3633	3648	3676
3701	3841	3879	3954	3957	4052	4258
4307	4308	4349	4353	4375	4554	4568
4747	4758	4783	4803	4833	4866	4909
4976	4977	5240	5499	5544	5569	5684
5764	5823	5824	5916	5925	5991	6009
6053	6066	6076	6123	6137	6164	6264
6278	6302	6407	6431	6563	6573	6588
6653	6659	6664	6672	—	—	—

Le suddette obbligazioni sono pagabili dal 2 gennaio 1941-XIX.

Delle scadenze anteriori non sono state ancora presentate per l'incasso le obbligazioni:

DA L. 240

193	466	—	—	—	—	—

DA L. 120

103	349	528	613	1127	1191	1230
1465	1731	1780	1819	1835	1880	1964
3562	3607	3683	3686	3689	—	—

Trento, 1° luglio 1940-XVIII.

Cassa di risparmio di Trento e Rovereto
Il Presidente:
Comm. Giovanni Botta

(Avviso n. 118).

MUNICIPIO DI VERNIO (FIRENZE)

16ª Estrazione di obbligazioni

Il giorno 30 giugno u. s. sono state estratte le cartelle del Prestito comunale di due milioni distinte con i seguenti numeri:

2890	2752	1549	4467	4319	4990	1172
3381	4083	0827	1016	0132	0141	4784
4869	0799	0638	2314	2216	—	—

Vernio, li 1° luglio 1940-XVIII.

Il Podestà: U. Calamai.

Il segretario comunale:
G. B. Giacchetti.

(Avviso n. 151).

SOCIETÀ ROMANA DI ELETTRICITÀ

Anonima — Sede in Roma

Capitale sociale L. 396.000.000 — Emesso e versato L. 363.000.000

Elenco delle obbligazioni 6 % ex Tiberina sorteggiate nella 8ª estrazione del 28 giugno 1940-XVIII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Il giorno 28 giugno 1940-XVIII come da atto a rogito dott. Riccardo Pongelli si è proceduto all'8° sorteggio di n. 1902 obbligazioni 6 % emissione 1932 (ex Tiberina) giusta il piano di ammortamento e in base all'art. 4 delle condizioni di emissione.

Le obbligazioni estratte sono contraddistinte come segue:

CERTIFICATI DA 1 OBBLIGAZIONE

93	134	199	213	216	231	266
282	356	380	381	454	531	593
603	747	753	767	885	920	970
991	1001	1119	1168	1174	1201	1205
1213	1375	1391	1470	1606	1792	1882
1897	1951	1957	1988	1997	2245	2248
2266	2289	2355	2370	2471	2495	2551
2554	2560	2571	2752	2807	2827	2879
2951	2970	3004	3055	3099	3105	3205
3257	3303	3325	3339	3486	3577	3627
3783	3814	3829	3837	3841	3931	3952
4163	4189	4202	4207	4315	4351	4356
4365	4393	4441	—	—	—	—

CERTIFICATI DA 5 OBBLIGAZIONI

7493	7494	7495	7496	7497	7498	7499
7500	7501	7503	7504	7506	7507	7508
7509	7510	7511	7514	7515	7516	7517
7518	7519	7520	7522	7523	7524	7525
7526	7528	7529	7530	7531	7532	7533
7534	7536	7537	7538	7539	7540	7541
7542	7543	7545	7546	7547	7548	7549
7551	7552	7553	7554	7555	7556	7557
7558	7559	7560	7561	7562	7563	7564
7565	7566	7567	7568	7569	7570	7571
7572	7573	7574	7575	7576	7578	7579
7580	7581	7582	7583	7584	7585	7586
7587	7589	7590	7591	7593	7594	7595
7596	7598	7599	7600	7604	7605	7606
7607	7608	7609	7610	7611	7612	7613
7614	7615	7616	7617	7618	7619	7621
7622	7623	7624	7625	7626	7627	7628
7629	7631	7632	7633	7634	7635	7636
7637	7638	7639	7640	7641	7642	7643
7644	7646	7647	7648	7649	7650	7650
7651	7652	7654	7655	7656	7657	7658
7659	7660	7661	7662	7663	—	—

CERTIFICATI DA 10 OBBLIGAZIONI

13036	13038	13039	13040	13041	13042	13044
13045	13047	13048	13049	13050	13051	13052
13053	13054	13055	13056	13057	13058	13059
13060	13061	13062	13063	13064	13065	13066
13067	13068	13069	—	—	—	—

CERTIFICATI DA 25 OBBLIGAZIONI

14340	14341	14342	14346	14347	14348	14349
14350	14351	14352	14354	14355	14356	14357
14358	14359	14360	14361	14363	14364	14365
14366	14367	14368	14369	14370	14371	14372
14373	14374	—	—	—	—	—

Elenco delle obbligazioni estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso al 28 giugno 1940:

Sorteggio 24 *giugno* 1938.

DA 5 OBBLIGAZIONI

6278	—	—	—	—	—	—

Sorteggio 30 *giugno* 1939.

DA 1 OBBLIGAZIONE

106	694	797	1096	1103	1645	1736
2092	2532	2647	2852	2860	2972	3018
3234	3546	3561	3632	3681	3867	3907
4012	4309	4402	—	—	—	—

Roma, 3 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di Amministrazione.

(Avviso n. 171).

"ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI"

Società anonima con sede a Genova, Corso A. Podestà n. 2.
Capitale sociale L. 240.000.000 interamente versato

Elenco delle obbligazioni ipotecarie 6 % sorteggiate nella 6ª estrazione del 27 giugno 1940-XVIII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Il giorno 27 giugno 1940-XVIII, con atto a rogito dott. Antonio Cassanello, notaro in Genova-Centro, si è proceduto al sesto sorteggio delle obbligazioni ipotecarie 6 %.

I certificati estratti portano i numeri seguenti:

TITOLI UNITARI DA L. 500

32	33	42	50	94	99	100
111	119	128	171	178	246	251
268	270	292	302	336	347	372
383	392	400	402	419	438	467
477	486	492	515	518	529	543
567	585	593	619	623	646	658
682	717	746	771	793	816	828
846	849	852	866	895	936	978
986	993	1007	1009	1049	1072	1103
1121	1127	1131	1139	1164	1170	1184
1185	1192	1212	1229	1241	1269	1275
1290	1296	1297	1307	1308	1333	1340
1357	1363	1369	1373	1383	1391	1452
1505	1517	1552	1580	1583	1588	1592
1599	1624	1647	1653	1704	1712	1719
1725	1726	1727	1746	1791	1821	1822
1825	1828	1846	1854	1855	1877	1898
1905	1909	1919	1925	1956	1967	1982
2021	2031	2042	2046	2060	2084	2094
2129	2140	2162	2192	2202	2221	2265
2290	2310	2311	2315	2318	2339	2387
2395	2398	2423	2424	2470	2477	2491
2525	2527	2547	2632	2695	2725	2733
2754	2789	2795	2804	2817	2835	2857
2874	2886	2896	2927	2959	2961	2970
2997	—	—	—	—	—	—

TITOLI QUINTUPLI DA L. 2500

3020	3022	3028	3030	3043	3049	3065
3077	3081	3091	3095	3112	3125	3127
3129	3152	3162	3186	3192	3213	3215
3216	3224	3281	3293	3305	3322	3324
3344	3346	3352	3365	3367	3373	3374
3390	3433	3441	3450	3451	3460	3461
3480	3482	3498	3499	3533	3553	3558
3567	3570	3604	3646	3657	3697	3702
3712	3733	3781	3827	3847	3850	3867
3881	3894	3912	3941	3959	3981	4015
4031	4032	4043	4055	4060	4061	4094
4131	4163	4196	4197	4217	4221	4238
4289	4334	4347	4375	4390	4405	4427
4446	4447	4449	4467	4589	4599	4611
4627	4652	4653	4654	4657	4677	4681
4701	4746	4751	4757	4808	4819	4820
4838	4846	4847	4855	4870	4879	4886
4889	4934	4946	4958	4979	4981	4985
5020	5028	5055	5075	5083	5197	5246
5252	5291	5305	5326	5336	5355	5364
5373	5381	5392	5399	5418	5429	5465
5513	5532	5544	5547	5563	5586	5591
5602	5617	5679	5700	5731	5746	5792
5797	5802	5811	5840	5849	5868	5874
5884	5890	—	—	—	—	—

TITOLI DECUPLI DA L. 5000.

5921	5930	5948	5953	5958	5992	5995
6014	6015	6034	6040	6048	6055	6057
6078	6081	6104	6108	6113	6120	6127
6128	6137	6196	6201	6239	6247	6257
6266	6306	6372	6373	6377	6395	6404
6417	6433	6437	6471	6478	6479	6518
6525	6534	6539	6548	6610	6639	6647
6651	6690	6709	6718	6726	6735	6744
6749	6826	6837	6853	6874	6879	6921
6975	7034	7081	7112	7125	7148	7151
7172	7176	7177	7184	7207	7217	7239
7242	7247	7252	7262	7276	7323	7346
7361	7408	7422	7482	7493	7494	7498
7506	7507	7532	7571	7649	7654	7671
7674	7679	7680	7685	7718	7729	7748
7767	7772	7778	7779	7783	7790	7801
7809	7821	7844	7845	7848	—	—

TITOLI DA VENTICINQUE OBBLIGAZIONI DA L. 12.500

7913	7928	7937	7951	7956	7971	8002
8006	8026	8040	8051	8070	8075	8126
8135	8142	8147	8171	8185	8192	8196
8227	8251	8277	8315	8320	8335	8336
8342	8361	8419	8431	8436	8492	8496
8498	8538	8540	8596	8599	8609	8634
8681	8682	8691	8717	8721	8748	8773
8788	8790	8794	8818	8844	8853	8868
8881	8893	8906	8913	8916	8918	8922
8956	8999	9037	9050	9051	9064	9065
9077	9158	9160	9170	9181	9182	9253
9287	9297	9319	9326	9364	9376	9393
9400	9409	9416	9418	9432	9448	9453
9462	9489	9504	9505	9546	9550	9568
9576	9591	9598	9619	9620	9647	9651
9652	9661	9664	9665	9671	9678	9693
9702	9739	9752	9756	9811	9830	9887
9889	9907	9942	9969	9987	10015	10032
10049	10061	10092	10111	10116	10117	10123
10138	10179	10188	10230	10231	10243	10270
10274	10321	10344	10347	10355	10367	10390

TITOLI DA CINQUANTA OBBLIGAZIONI DA L. 25.000.

10407	10416	10428	10446	10467	10486	10520
10537	10541	10556	10562	10566	10572	10580
10586	10590	10655	10713	10766	10774	10780
10810	10819	10820	10828	10829	10831	10908
10935	10963	10964	10985	11008	11020	11057
11068	11120	11143	11149	11169	11176	11178
11191	11192	11211	11231	11233	11247	11289
11300	11310	11319	11329	11335	11356	11373
11393	11394	11407	11422	11432	11433	11448
11452	11453	11457	11485	11488	11508	11533
11540	11574	11578	11597	11668	11691	11721
11725	11742	11747	11780	11838	11843	11881
11889	11928	11939	11959	11967	11971	12007
12013	12019	12030	12045	12067	12074	12075
12086	12098	12100	12111	12113	12116	12129
12144	12183	12191	12221	12231	12255	12274
12292	12296	12348	12379	12393	—	—

Le obbligazioni sopra elencate (con cedole n. 19 e seguenti) verranno rimborsate presso la sede sociale in Genova, Corso Andrea Podestà, n. 2, a partire dal 1° ottobre 1940-XVIII.

Obbligazioni* 6 % *delle precedenti estrazioni non ancora presentate per il rimborso alla sede sociale, alla data del* 30 *giugno* 1940-*XVIII:

Estrazione* 1937 – *Titoli con cedole n.* 13 *e seguenti:

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

2383	2384	2623	—	—	—	—

TITOLO DA CINQUE OBBLIGAZIONI

5023	—	—	—	—	—	—

TITOLO DA DIECI OBBLIGAZIONI.

6511	—	—	—	—	—	—

Estrazione 1938 – *Titoli con cedole n.* 15 *e seguenti:*

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

2061	2283	—	—	—	—	—

TITOLO DA VENTICINQUE OBBLIGAZIONI

8750	—	—	—	—	—	—

Estrazione 1939 – *Titoli con cedole n.* 17 *e seguenti;*

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE

19	41	61	218	541	556	657
822	867	996	1395	1684	1829	1906
1959	2362	2406	2591	2758	2873	2875

TITOLI DA CINQUE OBBLIGAZIONI

3012	3333	3485	3958	3972	3993	4800
4894	5836	5897	—	—	—	—

TITOLI DA DIECI OBBLIGAZIONI

6117	6290	6410	6515	6891	7770	—

TITOLI DA VENTICINQUE OBBLIGAZIONI

8172	8755	8813	—	—	—	—

TITOLI DA CINQUANTA OBBLIGAZIONI

11235	11243	—	—	—	—	—

Genova, 3 luglio 1940-XVIII.

Il Consiglio di amministrazione.

(Avviso n. 174).

COMUNE DI MILANO

N. 118170/40 Milano, 8 luglio 1940 XVIII°

Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 14ª estrazione del Prestito ipotecario 5,50 % dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Milano e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

I numeri delle 414 Cartelle del Prestito Ipotecario 5,50 % dell'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della provincia di Milano, estratti a sorte il 2 luglio andante, giusta l'avviso municipale 15 giugno 1940 n. 118170/40 sono i seguenti:

Serie I – CARTELLE ESTRATTE DA L. 25.000.

43	58	85	123	129	134	137
139	231	308	310	331	341	376
406	431	466	482	487	535	545
546	—	—	—	—	—	—

Serie II – CARTELLE ESTRATTE DA L. 10.000

5	57	64	80	112	121	127
174	202	217	259	285	339	347
348	356	372	388	421	426	437
445	455	473	545	558	593	640
645	706	765	817	820	828	849
871	879	963	970	—	—	—

Serie III – CARTELLE ESTRATTE DA L. 2500

17	26	33	56	58	68	75
135	151	192	201	215	298	311
313	336	371	389	394	401	495
509	560	614	639	644	645	650
656	669	700	703	771	780	800
815	820	838	912	964	965	1123
1149	1208	1229	1234	1266	1274	1281
1286	1294	1316	1335	1338	1342	1357
1371	1394	1430	1431	1445	1465	1507
1532	1538	1546	1569	1585	1586	1604
1606	1607	1648	1657	1700	1706	1727
1761	1764	1926	1930	1946	1952	1959
1987	2003	2022	2023	2035	2050	2053
2072	2132	2164	2169	2171	2188	2205
2252	2282	2284	2293	2381	2383	2403
2428	2442	2476	2504	2510	2566	2585
2611	2628	2646	2660	2711	2745	2756
2766	2774	2786	2788	2822	2840	2889
2966	3000	3035	3083	3144	3292	3333
3343	3349	3350	3360	3361	3403	3413
3445	3549	3607	3633	3663	3682	3701
3716	3718	3754	3755	3757	3761	3780
3840	3850	3853	3872	3895	3909	3929
3940	3947	3968	4027	4136	4157	4193
4210	4236	4269	4270	4292	4306	4359
4366	4370	4381	4462	4567	4582	4631
4665	4695	4764	4791	4812	4819	4837
4856	4861	4883	4898	4908	4933	4946
4968	4986	5003	5006	5018	5032	5034
5041	5049	5057	5065	5089	5098	5171
5176	5249	5260	5279	5282	5291	5299
5361	5364	5418	5439	5442	5459	5527
5546	5620	5641	5659	5701	5702	5738
5794	5880	5891	—	—	—	—

Serie IV – CARTELLE ESTRATTE DA L. 500

35	96	111	162	167	176	188
239	263	271	279	294	323	348
356	365	435	450	464	469	605
652	747	774	823	840	872	897
916	918	933	948	950	1002	1030
1066	1080	1102	1124	1139	1183	1193
1198	1233	1238	1284	1293	1325	1346
1366	1403	1405	1408	1443	1445	1466
1485	1491	1549	1616	1628	1647	1654
1672	1703	1706	1713	1748	1755	1756
1771	1774	1778	1806	1816	1827	1845
1881	1965	—	—	—	—	—

Serie V – CARTELLE ESTRATTE DA L. 100

44	56	62	65	76	105	153
253	261	287	324	332	346	389
391	425	426	446	448	481	490
558	645	647	654	698	766	775
784	801	823	831	838	896	903
904	905	967	986	1000	—	—

Cartelle estratte precedentemente e non ancora presentate pel rimborso:

Serie II

291	791	—	—	—	—	—

Serie III

15	414	431	484	862	1940	1950
1992	1995	2010	2014	2024	2026	2037
2336	2337	2355	2364	2370	2389	2408
2451	2456	2470	2471	2482	2492	2503
2531	2843	2993	2994	—	—	—

Serie IV

205	214	221	227	231	232	680
685	719	734	745	1513	1520	1637
1651	1660	1683	1704	1795	1811	1817
1821	1838	1846	1854	1864	1876	1882
1889	1892	1905	1938	1942	1944	1956
1959	1966	1969	1982	—	—	—

Serie V

189	202	203	231	233	234	244
255	262	263	267	283	284	452

454	458	459	494	619	637	642
644	656	658	661	686	694	714
719	746	—	—	—	—	—

Si avvertono i possessori delle suindicate cartelle che le stesse, a termine del piano disciplinare verranno rimborsate unicamente presso la Cassa dell'Istituto Fascista Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Milano (Banca del Monte di Milano). Il pagamento verrà effettuato a partire dal 1° ottobre 1940 contro restituzione delle cartelle cessando da detto giorno ogni ulteriore decorrenza d'interesse.

La prossima estrazione si effettuerà nel luglio 1941.

Il Podestà: G. G. Gallarati Scotti.

Il Segretario generale: G. Rivolta.

(Avviso n. 183).

FABBRICHE RIUNITE INDUSTRIA GOMMA TORINO

Società Anonima — Sede in Torino

Capitale sociale L. 36.000.000 interamente versato.

Obbligazioni 5 per cento estratte il 27 giugno 1940.

(*Emissione* 1933 – *Terza estrazione*)

TITOLI UNITARI

80	—	—	—	—	—	—

TITOLI QUINTUPLI

102	105	108	119	143	161	177

TITOLI DECUPLI

233	242	289	293	299	319	326
421	430	441	468	471	515	552
554	578	612	630	685	702	716
733	747	748	774	777	814	828
846	857	875	900	915	923	928
929	974	976	993	1035	1037	1081
1115	1126	1131	1139	1142	1147	1194
1198	1204	1230	1241	1274	1294	1304
1314	1318	1324	1336	1351	1353	1354
1355	1363	1370	1376	1379	1384	1417
1425	1450	1463	1471	1479	1481	1498
1503	1504	1505	1508	1517	1524	1555
1580	1603	1629	1648	1660	1686	1690
1694	1702	1708	1729	1733	—	—

Le suddette obbligazioni, rimborsabili dal 1° luglio 1940 in L. 500 cadauna, dovranno portare unite le cedole del n. 14 al n. 34 (incluso), ed a datare da tale giorno cessarà su di esse la decorrenza degli interessi. I pagamenti verranno fatti presso la cassa sociale, in Torino, via Verolengo 28.

Torino, li 27 giugno 1940-XVIII.

(Avviso n. 33).

SOCIETÀ ANONIMA "FABBRICHE RIUNITE INDUSTRIA GOMMA TORINO"

Sede in Torino, via Verolengo, 28 – Capitale di lire 36.000.000 versato

Elenco delle obbligazioni estratte che si trasmette a sensi del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1754

Il notaio sottoscritto, dottor Annibale Germano, certifica che con verbale a suo rogito in data 27 giugno 1940-XVIII, registrato a Torino, vennero estratti i titoli di cui in appresso, rappresentativi di obbligazioni di compendio della emissione 1933, giusta il piano d'ammortamento, e precisamente:

CERTIFICATI DA UNA OBBLIGAZIONE

80	—	—	—	—	—	—

CERTIFICATI DA CINQUE OBBLIGAZIONI

143	161	119	177	108	102	105

CERTIFICATI DA DIECI OBBLIGAZIONI

1363	293	326	1686	1479	774	1142
1517	1629	1230	1194	857	1324	289
747	1379	1147	630	1660	1131	1733
1702	929	1450	471	828	976	1294
1555	1503	923	733	1304	928	1336
1690	1376	1314	1505	777	993	846
814	1508	430	1035	1318	1241	1463
441	1481	554	1351	974	1498	1425
716	299	1353	319	1580	1370	1274
1126	875	468	915	242	1204	421
1648	1524	515	552	1384	685	748
1694	1417	578	702	1139	1198	1354
1081	1708	900	1355	1037	1504	1115
1603	612	1471	233	1729	—	—

Le obbligazioni tutte relative ai certificati estratti, saranno rimborsate a partire dal primo luglio 1940-XVIII, presso la cassa sociale, e da tale giorno cesseranno di produrre interessi.

In fede

Torino, 28 giugno 1940-XVIII.

Dott. Annibale Germano, notaio.

(Avviso n. 197).

CITTÀ DI BIELLA

Estrazione di obbligazioni

Il Podestà, visto il regolamento per i prestiti civici:

Visto il verbale 1° luglio 1940-XVIII, della Commissione dei prestiti civici;

Notifica:

che nella estrazione eseguita il 1° luglio 1940-XVIII, vennero sorteggiate le seguenti cartelle:

Prestito Seconda serie

CARTELLE DA L. 500

45	54	91	124	128	138	—

CARTELLE DA L. 2500

16	33	—	—	—	—	—

Prestito Terza Serie

CARTELLE DA L. 500

47	—	—	—	—	—	—

CARTELLE DA L. 2500

25	77	—	—	—	—	—

Prestito Quarta Serie

CARTELLE DA L. 500

31	62	82	110	116	190	264
346	348	351	447	485	525	532

CARTELLE DA L. 2500

87	106	202	257	296	398	742
763	851	862	874	810	913	959
1021	1040	1081	1133	1144	—	—

Prestito Quinta Serie

CARTELLE DA L. 500

11	21	52	69	79	176	221
225	408	410	493	500	514	543
588	609	643	690	716	816	855
924	1102	1132	1138	1153	1218	1222
1241	1281	1334	1394	1413	1416	1418
1425	1455	1625	1632	1661	1689	1753
1759	1790	1806	1817	1822	1887	1895
1909	1910	1920	1931	1938	1947	1954
1998	2112	2122	2180	2230	2262	2358
2361	2372	2447	2522	2604	2606	2658
2749	2779	2798	2820	2863	2939	2998
3003	3022	3023	3052	3130	3225	3246
3248	3251	3274	3363	3397	3429	3456
3510	3514	3537	3740	3767	3772	3777
3832	3864	3880	3927	3987	4034	4115
4119	4207	4246	—	—	—	—

CARTELLE DA L. 2500

4278	4291	4321	4340	4368	4507	4565
4580	4581	4592	4696	4718	4737	4799
4846	4864	4866	4894	4959	—	—

CARTELLE DA L. 5000

5125	5138	5150	5171	5216	—	—

Col 31 dicembre 1940-XIX, cessa la decorrenza degli interessi a partire dal 2 gennaio 1941-XIX, le cartelle saranno esigibili presso la Tesoreria comunale a semplice presentazione del titolo estratto, previo visto della Ragioneria comunale.

Biella, addì 1° luglio 1940-XVIII.

Il Podestà: Giuseppe Serralunga.

(Avviso n. 209).

ERRATA-CORRIGE

Nell'avviso di estrazione obbligazioni n. 22410, della *Società dell'Alluminio Italiano*, sede in Borgofranco d'Ivrea, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'8 giugno 1940-XVIII, a pagina 6, al sesto rigo della prima colonna di destra, è stato erroneamente pubblicato il n. 10335, anzichè 10355, come qui si rettifica in conformità dell'originale

Nell'avviso n. 22701, « Estrazione di obbligazioni » della *Società An. Metalgraf Milano*, inserito nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 20 giugno 1940-XVIII, a pagina 3, il quindicesimo numero della quarta colonna, leggasi: 615 anzichè: 715, come erroneamente è stato pubblicato.

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(410160) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 0,45

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 158 dell'8 luglio 1940-XVIII

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. **754.**

Regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 754.

Regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'amministrazione coloniale, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;

Visto il R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, che approva il « Regolamento organico del Corpo della polizia coloniale »;

Visto il R. decreto-legge 4 novembre 1938-XVII, n. 1942, sul coordinamento delle attività delle forze di polizia nell'Africa Italiana, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso « Regolamento generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana » vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana e dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 5, 6, 8, 9, dall'11 al 14, dal 25 al 33, e 35 del « Regolamento organico del Corpo della polizia coloniale » approvato con R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 423, *foglio* 41. — MANCINI

REGOLAMENTO GENERALE DEL CORPO DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA

TITOLO PRIMO.

RECLUTAMENTO

CAPO I.

RECLUTAMENTO DEGLI ASPIRANTI.

Art. 1.

Concorso per esami ad aspirante.

Gli aspiranti sono reclutati mediante concorso per esami da bandirsi dal Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso.

Per poter partecipare al concorso per esami ad aspirante è necessario:

a) essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici e non appartenere alla razza ebraica;

b) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

c) aver compiuto, alla data del decreto che bandisce il concorso, l'età di venti anni e non aver superato, alla stessa data, l'età di trenta anni, salvi gli aumenti previsti da speciali disposizioni;

d) aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica;

e) aver conseguito, presso Università o Istituti superiori del Regno, il diploma di laurea in una delle seguenti facoltà: giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche e commerciali, scienze coloniali, o un titolo equipollente;

f) aver conseguito la nomina ad ufficiale delle Forze armate dello Stato;

g) aver piena ed incondizionata idoneità fisica al servizio militare in Africa, ed aver statura non inferiore a metri 1,68.

Il possesso dei requisiti predetti non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di partecipazione al concorso. La Amministrazione non è tenuta a specificare i motivi del mancato accoglimento ed il suo giudizio è insindacabile.

Art. 3.

Commissione d'esame.

La Commissione è quella di avanzamento prevista dall'articolo 123 integrata da tre docenti di università, con diritto a voto, specialmente competenti nelle materie su cui vertono gli esami.

Art. 4.

Prove di esame.

Gli esami constano di tre prove scritte e di una prova orale e vertono sulle materie indicate nel seguente programma:

1) diritto civile;

2) diritto e procedura penale;

3) principi di diritto coloniale italiano (legislazione coloniale, istituzioni giuridiche islamiche, istituzioni giuridiche dell'Etiopia);

4) storia della colonizzazione dell'Africa;

5) ordinamenti politico-amministrativi e militari e ordinamenti di polizia dell'Africa Italiana;

6) principi di legislazione corporativa;

7) geografia fisica politica ed economica riferita al continente africano ed al prossimo oriente asiatico;

8) lingua francese.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1, 2 e 3. La prova orale su tutto il programma.

Art. 5.

Svolgimento delle prove d'esame.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osservano le norme seguenti:

I) La Commissione esaminatrice prepara tre temi per ciascuna prova.

I temi, appena stabiliti, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi della chiusura, dai membri della commissione e dal segretario.

I pieghi sono conservati dal presidente della Commissione.

All'ora stabilita per ciascuna prova, il presidente della Commissione esaminatrice fa procedere all'appello nominale dei concorrenti, e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi, e fa sorteggiare, da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

II) Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice. Possono soltanto consultare le leggi e i decreti inseriti nella raccolta ufficiale ed eventualmente i dizionari e le altre pubblicazioni che la Commissione esaminatrice stabilisce con speciale deliberazione, salvo che ciò sia vietato dai programmi di esame.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

III) Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

Al termine di ogni giorno, tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati, unitamente ad uno almeno degli altri membri della Commissione esaminatrice e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame degli scritti, materia per materia.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

IV) Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario.

Art. 6.

Votazione necessaria per l'ammissione agli orali e per l'idoneità al concorso.

Per poter ottenere l'ammissione alla prova orale è necessario che il concorrente abbia riportato una media di almeno quattordici ventesimi nelle prove scritte e non meno di dodici ventesimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il concorrente ha ottenuto la votazione di almeno dodici ventesimi.

La votazione complessiva risulta dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

Graduatoria dei vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicare sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Africa Italiana, è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito viene tenuto conto dei titoli preferenziali previsti dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e da successive disposizioni.

Art. 8.

Ammissione al servizio di prova quali aspiranti.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, i vincitori del concorso sono nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali fu bandito il concorso stesso, aspiranti e prestano servizio di prova per un periodo di mesi sei.

I concorrenti che abbiano superata la prova di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. L'amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

CAPO II.

NOMINA DEI SOTTOTENENTI.

Art. 9.

Giudizio di idoneità al termine del periodo di prova.

Allo scadere del periodo di prova gli aspiranti che abbiano riportato il giudizio di idoneità dalla Commissione di avanzamento sono nominati sottotenenti.

L'aspirante giudicato non idoneo è licenziato.

Art. 10.

Corso di addestramento per la nomina a sottotenente.

Il giudizio di idoneità per la nomina a sottotenente non può essere pronunziato se l'aspirante non ha frequentato con esito favorevole un corso di addestramento, nel Regno, della durata di almeno quattro mesi da computare ai fini del periodo di prova prescritto dall'art. 8.

Art. 11.

Ufficiali preposti al corso di addestramento e modalità del corso.

Al corso di addestramento è preposto un ufficiale superiore assistito da due capitani. L'incarico è conferito dal comando generale.

Il programma del corso verte sulle seguenti materie:

I. - Regolamenti e norme particolari del Corpo;
Contabilità dei reparti e organizzazione degli uffici;
Armi e tiro;
Ordinamenti militari metropolitani e dell'Africa Italiana;
Codice penale militare;

II. - Codice penale e Codice di procedura penale;
Legge e regolamento di P. S.;
Legislazione coloniale;
Tecnica dei servizi di polizia e nozioni di polizia scientifica;
Legislazioni speciali (penale, sociale, corporativa, sindacale);
Polizia dei trasporti e tributaria;
Diritto costituzionale ed amministrativo;

III. - Storia e geografia dell'Africa e del vicino Oriente;
Lingue amarica o araba;
Nozioni di cartografia coloniale;
Norme igieniche e sanitarie coloniali;
Nozioni di tattica e di logistica coloniale;

IV. - Addestramento ginnico-sportivo;
Addestramento automobilistico;
Addestramento militare.

Art. 12.

Interruzione del corso.

Il giudizio sull'esito del corso può essere pronunciato, previa autorizzazione del comandante generale, anche durante il corso stesso, qualora debba applicarsi ad un aspirante che abbia dimostrato insufficienza di requisiti morali, fisici od intellettuali.

Art. 13.

Rapporto informativo alla fine del corso di addestramento.

Nei riguardi di ognuno degli aspiranti comandati al corso d'addestramento viene compilato un rapporto informativo.

Art. 14.

Giudizio sull'esito del corso.

Il giudizio sull'esito del corso d'addestramento per aspiranti viene emesso con le modalità stabilite nell'art. 117.

CAPO III.

RECLUTAMENTI DEGLI AGENTI NAZIONALI.

Art. 15.

Bando di arruolamento.

Gli allievi guardie sono reclutati mediante bando di arruolamento da emanarsi dal Ministro per l'Africa Italiana.

Fermo restando l'organico complessivo stabilito con R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, il numero delle guardie e quello degli allievi guardie dev'esser considerato cumulativamente.

Il reclutamento degli allievi guardie è effettuato in base alle vacanze esistenti nell'organico delle guardie e degli allievi guardie considerato come sopra.

Art. 16.

Requisiti per l'arruolamento degli allievi guardie.

Per poter concorrere all'arruolamento ad allievo guardia è necessario:

a) essere cittadino italiano col godimento dei diritti politici e non appartenere alla razza ebraica;

b) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista;

c) aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica;

d) aver compiuto i 18 anni e non superato i 26 alla data della presentazione della domanda;

e) aver conseguito la licenza elementare superiore;

f) essere celibe o vedovo senza prole;

g) avere statura non inferiore a m. 1,70 ad eccezione dei musicanti e degli specializzati di cui all'art. 29 per i quali il requisito della statura è ridotto a m. 1,65;

h) avere piena ed incondizionata idoneità fisica al servizio militare in Africa.

Il possesso dei requisiti predetti non vincola il comando generale ad accogliere la domanda di arruolamento. Il Comando generale non è tenuto a specificare i motivi del mancato accoglimento ed il suo giudizio è insindacabile.

Art. 17.

Commissione per la visita di arruolamento.

La Commissione per la visita degli aspiranti all'arruolamento quali allievi guardie è nominata dal comandante generale ed è costituita da un ufficiale superiore del Corpo, presidente, dal consulente sanitario presso il Comando generale del Corpo e dal comandante della Scuola di addestramento di polizia dell'Africa Italiana.

Art. 18.

Ferma obbligatoria per gli allievi guardie.

Gli allievi guardie contraggono, all'atto dell'arruolamento, la ferma obbligatoria di anni tre.

Art. 19.

Corso di addestramento per conseguire la nomina a guardia.

Gli allievi guardie frequentano un corso di addestramento di durata non inferiore a mesi quattro presso la Scuola di addestramento di polizia dell'Africa Italiana.

Il programma del corso verte sulle seguenti materie:

I. - Tecnica di polizia, segnalamenti e indagini tecniche di polizia giudiziaria;
Codice penale e Codice di procedura penale;
Codice penale militare;
Armi, tiro, ordigni esplosivi;
Regolamento di disciplina militare;
Regolamento organico e regolamento generale del Corpo;

II. - Nozioni di diritto pubblico;
Nozioni sugli ordinamenti politico-amministrativi della Libia e dell'Africa Orientale Italiana;
Nozioni generali sulla Libia e sull'Africa Orientale Italiana;
Nozioni d'igiene coloniale;
Italiano, aritmetica.

Del corso, che si svolge con lezioni ed interrogazioni, fa parte anche l'addestramento ginnico-militare.

Il grado d'istruzione militare necessario per conseguire la nomina a guardia è quello richiesto nell'arma di fanteria per il conseguimento del grado di caporale.

Terminate le lezioni, per ogni allievo guardia, il comandante del corso compila un rapporto informativo sul profitto conseguito dall'allievo stesso e conclude per l'ammissione o meno agli esami finali. Detto rapporto viene rimesso alla Commissione d'esame.

Art. 20.

Esami finali per conseguire la nomina a guardie

Gli esami finali per conseguire la nomina a guardie constano di due prove scritte le quali vertono rispettivamente sui due gruppi di materie indicate nell'art. 19, ed una prova orale la quale verte su tutto il programma.

Per ottenere l'ammissione alla prova orale è necessario che l'allievo guardia riporti una media di almeno dodici ventesimi nelle prove scritte e non meno di dieci ventesimi in ciascuna di esse. La prova orale s'intende superata se l'allievo guardia ha ottenuto una votazione di almeno dieci ventesimi.

La votazione complessiva risulta dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

Art. 21.

Commissione di esami per la nomina a guardia.

Il giudizio sugli esami è dato da una commissione nominata dal Comandante generale costituita da un ufficiale superiore, presidente, dal comandante della Scuola di addestramento e da un capitano o subalterno membro e segretario.

E' in facoltà del comandante generale di chiamare a far parte della Commissione, con diritto a voto, uno o due insegnanti estranei al Corpo previsti nell'art. 25.

Art. 22.

Nomina degli allievi guardie a guardie.

Gli allievi guardie che hanno superato gli esami sono dichiarati idonei e nominati guardie nell'ordine della graduatoria risultante dalla votazione complessiva. A parità di votazione complessiva valgono i titoli preferenziali di cui al secondo comma del precedente art. 7.

Art. 23.

Non idoneità degli allievi guardie.

Gli allievi guardie, in qualsiasi momento durante il corso, possono essere dichiarati non idonei; in tal caso sono prosciolti dalla ferma e, qualora siano soggetti ad obblighi militari, sono messi a disposizione dell'autorità competente.

Art. 24.

Scuola di addestramento.

Alle dipendenze del Comando generale è istituta la « Scuola di addestramento di polizia dell'Africa Italiana » con il compito di reclutare gli allievi guardie ed impartire loro l'istruzione tecnica e militare necessaria per conseguire la nomina a guardie, e di svolgere i corsi per allievi sottufficiali di cui all'art. 162.

La Scuola di addestramento di polizia dell'Africa Italiana è inoltre centro di mobilitazione degli agenti nazionali del Corpo e provvede ad amministrare, a mezzo della compagnia deposito, gli allievi guardie, il personale delle questure in servizio al reparto stesso o che si trovi nel Regno in attesa di congedo, ricoverato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o straordinaria per infermità, oppure per qualsiasi altro motivo, tranne che per licenza coloniale, quando la permanenza nel Regno si prevede superiore a trenta giorni.

Art. 25.

Organici e programmi della scuola di addestramento.

Le tabelle del personale assegnato alla Scuola di addestramento, in relazione al numero degli allievi da istruire, sono stabilite dal Comando generale, entro i limiti dei ruoli organici previsti per il Corpo, unitamente ai mezzi di funzionamento.

Per lo svolgimento di materie speciali possono essere aggregati alla Scuola insegnanti estranei al Corpo nel numero massimo di tre. La durata dell'insegnamento ed il relativo trattamento sono da stabilire di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 26.

Incombenze del comando della scuola di addestramento.

Il Comando della scuola provvede alla istruzione delle domande di ammissione al Corpo, alla chiamata per visita medica, all'arruolamento, allo svolgimento dei programmi di istruzione stabiliti dal presente regolamento.

Art. 27.

Corsi d'istruzione.

Oltre i corsi di cui agli articoli 19 e 162, presso la Scuola di addestramento di polizia dell'Africa Italiana potranno essere svolti i corsi di cui agli articoli 10 e 115 del presente regolamento e corsi speciali per ufficiali e per agenti. Questi ultimi corsi speciali saranno istituiti, ove ne ricorra la necessità, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quello per le finanze.

Art. 28.

Addestramento militare individuale.

Per l'addestramento militare individuale degli agenti del Corpo di polizia dell'Africa Italiana si applicano le norme stabilite dal Regolamento per l'addestramento individuale del Regio esercito.

Art. 29.

Agenti tecnici.

Per i servizi di natura prettamente tecnica fa parte del Corpo un adeguato contingente di agenti che diano prova della necessaria competenza nelle seguenti specialità:

1) elettricisti	10) disegnatori
2) telegrafisti	11) interpreti
3) telefonisti	12) stenografi
4) radiotelegrafisti	13) tipografi
5) segnalatori	14) fotografi
6) armaioli	15) maniscalchi
7) meccanici	16) sellai
8) motoristi	17) falegnami
9) autieri	18) carpentieri

Il numero complessivo degli agenti tecnici non può superare il quindici per cento dell'organico degli agenti nazionali.

Art. 30.

Reparti speciali.

Presso ogni Comando, a seconda delle esigenze del servizio, possono essere costituiti, in modo permanente o temporaneo, reparti speciali a cavallo, camellati, ciclisti, motociclisti, carristi, autocarrati, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei.

I reparti speciali permanenti sono costituiti con provvedimento del Ministro per l'Africa Italiana e quelli temporanei con provvedimento del Governatore generale o del Governatore.

Il decreto di costituzione stabilisce la forza entro i limiti dell'organico del Corpo, i compiti, il Comando presso cui il reparto si costituisce.

La composizione organica, entro i limiti del decreto di costituzione, è stabilita dal Comando generale.

CAPO IV.

Reclutamento degli agenti libici e dell'A.O.I.

Art. 31.

Reclutamento degli allievi guardie libiche di polizia ed allievi ascari di polizia.

Gli allievi guardie libiche e gli allievi ascari di polizia sono reclutati mediante bando di arruolamento da emanarsi dai Governatori generali su proposta dei rispettivi Ispettorati generali di polizia.

Fermo restando l'organico complessivo approvato con R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, il numero delle guardie libiche ed ascari di polizia e degli allievi guardie libiche ed allievi ascari di polizia deve essere considerato cumulativamente.

Il numero degli allievi guardie libiche ed allievi ascari di polizia da reclutare annualmente è regolato in base alle vacanze esistenti nell'organico delle guardie libiche ed ascari e degli allievi guardie libiche ed allievi ascari considerato come sopra.

L'arruolamento è effettuato presso i centri di reclutamento-scuola e presso le bande di polizia regolari.

Salvo quanto è diversamente disposto nel presente regolamento vigono per gli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo le disposizioni stabilite in materia di reclutamento per i militari indigeni dell'arma dei carabinieri Reali.

Art. 32.

Requisiti per l'arruolamento quale allievo guardia libica o allievo ascari.

Per poter concorrere all'arruolamento quale allievo guardia libica od allievo ascari è necessario:

a) essere cittadino italiano con statuto personale successorio musulmano, o cittadino italiano libico o suddito dell'Africa Orientale Italiana;

b) aver compiuto l'età di anni 20 e non aver superato quella di 28 alla data della presentazione della domanda;

c) avere statura non inferiore a m. 1,70 ad eccezione degli specializzati di cui all'art. 45, per i quali il requisito della statura è ridotto a m. 1,65;

d) aver tenuto buona condotta a giudizio del commissario di governo, che rilascia un attestato di idoneità morale conforme all'allegato 1 al presente regolamento.

Gli ufficiali posti a capo delle questure, a loro giudizio insindacabile e senza essere tenuti a specificarne i motivi, hanno facoltà di non ammettere nel Corpo chiunque non ritengano adatto allo speciale servizio.

Art. 33.

Commissione per la visita di arruolamento.

La Commissione per la visita degli aspiranti all'arruolamento quali allievi guardie libiche ed allievi ascari è nominata, per ciascun Centro di reclutamento-scuola, dal questore ed è costituita da un ufficiale superiore, dal dirigente il servizio sanitario presso la questura e dal comandante del Centro di reclutamento-scuola.

Art. 34.

Ferma obbligatoria per gli allievi guardie libiche ed allievi ascari.

Gli allievi guardie libiche ed allievi ascari contraggono, all'atto dell'arruolamento, la ferma obbligatoria di anni due.

Art. 35.

Rescissione della ferma.

La ferma degli agenti libici e dell'A.O.I. può essere rescissa per le seguenti cause:

riduzione dell'organico;
congedo per motivi disciplinari;
licenziamento dal servizio;
espulsione;
riforma;
motivi di privato interesse gravi e bene accertati.

Art. 36.

Corso di addestramento per conseguire la nomina a guardia libica o ad ascari di polizia.

Per conseguire la nomina a guardia libica o ad ascari di polizia gli allievi guardie libiche o gli allievi ascari di polizia che hanno già fatto servizio per un anno nelle bande di polizia regolari frequentano un corso di addestramento di mesi due presso il Centro di reclutamento-scuola della rispettiva questura; quelli non provenienti dalle bande di polizia regolari frequentano un corso di mesi sei.

Il numero complessivo degli ammittendi ai corsi è regolato in base alle vacanze che si verificano annualmente nell'organico e viene ricoperto dando la preferenza ai provenienti dalle bande di polizia regolari.

Al termine del corso gli idonei vengono nominati guardie libiche, od ascari, di polizia.

Art. 37.

Non idoneità degli allievi guardie libiche ed allievi ascari di polizia.

Gli allievi guardie libiche e gli allievi ascari di polizia possono essere dichiarati non idonei in qualsiasi momento del corso; in tal caso sono prosciolti dalla ferma.

Il provvedimento è adottato dal comandante del Centro di reclutamento-scuola nei primi dieci giorni dell'arruolamento, dal comandante del battaglione, su proposta del comandante del Centro di reclutamento-scuola, durante la rimanente durata del corso.

Art. 38.

Commissione d'avanzamento per gli allievi guardie libiche e per gli allievi ascari.

La Commissione d'avanzamento per gli allievi guardie libiche e per gli allievi ascari è nominata dal questore ed è costituita da un ufficiale superiore, presidente, dal comandante del Centro di reclutamento-scuola e da un altro ufficiale inferiore, membri.

La Commissione prende in esame il foglio matricolare del candidato, sottopone l'allievo ad interrogazioni sul programma di insegnamento del corso ed emette giudizio sull'idoneità o meno alla nomina a guardia libica o ad ascari di polizia.

In caso di idoneità la Commissione assegna un punto di merito, da dieci a venti, in base al quale è formata la graduatoria per l'avanzamento.

Il grado di istruzione militare necessario, per conseguire la nomina a guardia libica o ad ascari di polizia è quello richiesto per il conseguimento del grado di caporale libico, o muntaz, nei reparti di fanteria.

Art. 39.

Centri di reclutamento-scuola.

Alle dipendenze del Comando di battaglione di ciascuna questura è normalmente istituito un Centro di reclutamento-scuola per allievi guardie libiche od allievi ascari di polizia, con il compito di reclutare gli allievi ed impartire loro l'istruzione tecnica e militare necessaria per conseguire la nomina a guardia libica o ad ascari.

I Centri di reclutamento-scuola hanno altresì funzione di deposito e di centro di mobilitazione degli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo e provvedono ad amministrare, oltre il proprio personale, anche quello delle altre questure in attesa di congedamento o licenziamento, o in licenza di qualsiasi specie di durata superiore a trenta giorni.

I compiti del Centro di reclutamento-scuola, per le questure ove non si ritenga opportuno istituire il predetto centro, vengono disimpegnati dal Centro di reclutamento-scuola di altra questura designata dal Comando generale.

Art. 40.

Personale e programmi dei Centri di reclutamento-scuola.

Il personale assegnato ai Centri di reclutamento-scuola, in relazione al numero medio degli allievi da istruire presso ciascuno di essi ed entro i limiti dell'organico del Corpo, è stabilito dal Comando generale, unitamente ai mezzi di funzionamento ed ai programmi di istruzione.

Detto personale non può superare, per ciascun Centro, il seguente quantitativo: 1 ufficiale inferiore, 6 agenti nazionali di cui 2 sottufficiali, 8 agenti libici o dell'A.O.I. di cui 6 di grado non inferiore a vice brigadiere libico o bulucbasci.

I programmi di istruzione comprendono nozioni di lingua italiana, codice penale, legge di P. S. e tecnica di polizia, regolamenti del Corpo, addestramento ginnico-militare.

Art. 41.

Incombenze dei Comandi di centro di reclutamento-scuola.

I Comandi di centro di reclutamento-scuola provvedono alla istruzione delle domande di ammissione nel Corpo, alla chiamata per visita medica, all'arruolamento ed allo svolgimento dei programmi di istruzione stabiliti dal Comando generale.

Art. 42.

Corsi d'istruzione.

Oltre i corsi di cui agli articoli 36 e 187, presso i Centri di reclutamento-scuola verranno svolti corsi speciali per agenti libici e dell'A.O.I. della durata massima, non superiore ad un mese.

Art. 43.

Addestramento militare.

Per l'addestramento militare degli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo si applicano le norme stabilite dai regolamenti in vigore per l'addestramento individuale e collettivo nei reparti di fanteria e di cavalleria delle truppe libiche e coloniali.

Art. 44.

Riammissione in servizio.

Gli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo congedati per fine ferma possono essere riammessi in servizio col grado rivestito all'atto del congedo purchè:

a) non abbiano superato l'età di anni 45 se aiutante libico, brigadiere libico, sciumbasci capo e sciumbasci, 40 se vice brigadiere capo libico, vice brigadiere libico, bulucbasci capo e bulucbasci, 35 se guardia scelta libica, guardia libica, muntaz e ascari di polizia;

b) ottengano l'attestato di idoneità morale dalla competente autorità di governo.

Gli agenti congedati per fine ferma da oltre due anni, per essere riammessi in servizio col grado rivestito all'atto del congedo devono inoltre dimostrare, mediante un esame da sostenere davanti alla commissione di arruolamento, di possedere l'istruzione voluta per il rispettivo grado.

Art. 45.

Agenti libici e dell'A. O. I.

Per i servizi di natura prettamente tecnica vengono impiegati agenti del Corpo, libici e dell'A.O.I. che abbiano dato prova della necessaria competenza nelle seguenti specialità:

1) telegrafisti
2) telefonisti
3) radiotelegrafisti
4) autieri
5) interpreti
6) maniscalchi
7) sellai
8) elettricisti

Il numero complessivo dei detti agenti tecnici non può superare il quindici per cento dell'organico degli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo.

TITOLO SECONDO.

STATO GIURIDICO.

CAPO I.

STATO GIURIDICO DEGLI UFFICIALI.

Art. 46.

Applicazione agli ufficiali del Corpo delle disposizioni sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

Nei riguardi degli ufficiali del Corpo di polizia dell'A.I. si osservano in quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito ed alle successive modifiche emanate

anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, e fatta eccezione per quanto si riferisce alle posizioni di fuori quadro, disponibilità, aspettativa per riduzione di quadri, fuori organico, ausiliaria, nonchè alla posizione di riassunti quali invalidi di guerra, e salve le modificazioni stabilite nel presente regolamento.

Art. 47.

Attribuzioni in materia di stato giuridico.

Le attribuzioni conferite al Ministro per la guerra ed al Ministero della guerra in materia di stato degli ufficiali sono rispettivamente conferite, per gli ufficiali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, al Ministro per l'Africa Italiana ed al Comando generale del Corpo.

Le attribuzioni conferite ai comandanti di corpo d'armata in materia di stato degli ufficiali sono conferite, per gli ufficiali dipendenti, al comandante generale del Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

Art. 48.

Computo del servizio militare.

Nei riguardi degli ufficiali che all'atto del passaggio nel Corpo abbiano appartenuto ad altre Forze armate dello Stato, si osservano per la valutazione del servizio prestato in dette forze, le disposizioni in vigore per gli ufficiali del Regio esercito.

Art. 49.

Benemerenze di guerra e per la Causa nazionale.

Per l'ammissione nel Corpo di polizia dell'Africa Italiana, per le promozioni e gli aumenti di stipendio si applicano le norme che concedono benefici speciali in relazione a servizi e benemerenze di guerra e per la Causa nazionale.

Art. 50.

Anzianità di grado.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

L'anzianità assoluta assegna un ordine di precedenza gerarchica fra ufficiali dello stesso grado. E' determinata dalla decorrenza della nomina, o promozione, nel Corpo stabilita nel relativo decreto.

L'anzianità relativa assegna un ordine di precedenza gerarchica fra ufficiali dello stesso grado e della stessa anzianità assoluta. E' determinata dalla graduatoria o da altra disposizione contenuta nel decreto di nomina o di promozione.

Art. 51.

Perdita di anzianità.

L'ufficiale del Corpo:

a) detenuto per condanna o sospeso per effetto della legge penale, se la condanna o la sospensione superi la durata di un mese;

b) detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata superiore ad un mese;

c) sospeso dall'impiego;

d) in aspettativa per motivi privati;

perde nel ruolo il suo posto di anzianità ed occupa, all'atto della ripresa del servizio, quello risultante dopo effettuata la deduzione del tempo trascorso per le cause sopradette.

Art. 52.

Rettifiche di anzianità.

Nessuna rettifica di anzianità, per mancata promozione o per errata assegnazione di posto nel ruolo, può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento sul *Bollettino ufficiale del personale* del Ministero dell'Africa Italiana.

L'ufficiale può produrre reclamo, per i motivi di cui sopra, entro il termine di mesi sei dalla pubblicazione sul bollettino sia del provvedimento dal quale si ritiene leso, sia della rettifica di anzianità effettuata d'ufficio.

Art. 53.

Posizioni degli ufficiali.

Gli ufficiali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana si distinguono in ufficiali in *servizio permanente,* ufficiali in *congedo,* ufficiali in *congedo assoluto.*

Gli ufficiali in servizio permanente possono trovarsi nelle posizioni di *servizio permanente effettivo, aspettativa* e *sospensione dall'impiego.*

Gli ufficiali in congedo si dividono nelle categorie di *complemento, congedo provvisorio* e *riserva.*

Art. 54.

Aspettativa.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale dispensato temporaneamente dal servizio permanente effettivo per una delle seguenti cause:

a) prigionia di guerra;

b) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;

c) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;

d) motivi privati.

È disposta di diritto per la causa *a*); a domanda o d'autorità per le cause *b*) e *c*); soltanto a domanda per la causa *d*).

Le cause indicate alle lettere *b*) e *c*) debbono essere accertate in base alle norme stabilite per il Regio esercito; quella della lettera *d*) deve essere giustificata dall'ufficiale ed è concessa subordinatamente alle esigenze del servizio ed a giudizio insindacabile del Ministro.

Art. 55.

Durata dell'aspettativa.

La durata dell'aspettativa, tranne quella dell'aspettativa per prigionia di guerra, non può essere superiore a due anni consecutivi, anche se disposta a periodi successivi o per differenti cause.

L'aspettativa cessa, normalmente, con il cessare della causa che l'ha determinata.

L'ufficiale che sia stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

Art. 56.

Decorrenza dell'aspettativa.

L'aspettativa decorre dal giorno indicato nel relativo decreto di collocamento.

Art. 57.

Richiamo dall'aspettativa.

Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale è richiamato in servizio permanente effettivo.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

Qualora l'ufficiale sia ancora giudicato temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dal presente regolamento.

Trascorso il termine massimo di aspettativa l'ufficiale che sia ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato cessa dal servizio permanente per infermità.

In caso di mobilitazione o per esigenze straordinarie gli ufficiali in aspettativa possono essere richiamati in servizio anche se idonei soltanto ad impieghi limitati o condizionati.

Art. 58.

Sospensione dall'impiego.

La sospensione dall'impiego è la posizione dell'ufficiale sprovvisto temporaneamente d'impiego per:

a) misura precauzionale;
b) provvedimento disciplinare;
c) condanna penale;

e può essere applicata, oltre che agli ufficiali in servizio permanente effettivo, anche a quelli in aspettativa.

Art. 59.

Sospensione dall'impiego per misura precauzionale.

La sospensione dall'impiego per misura precauzionale può essere applicata quando ad un ufficiale siano addebitati fatti per i quali possa essere sottoposto a procedimento penale od a formale inchiesta disciplinare e la natura di essi lo consigli.

Il provvedimento dovrà essere sempre adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso mandato di cattura.

Art. 60.

Durata della sospensione dall'impiego per misura precauzionale.

La sospensione dall'impiego per misura precauzionale è applicata a tempo indeterminato fino a che, cioè, non sia ultimato il procedimento penale, o l'inchiesta disciplinare, o pronunziato il giudizio del Consiglio di disciplina.

Art. 61.

Revoca della sospensione dall'impiego per misura precauzionale.

La sospensione dall'impiego per misura precauzionale è revocata a tutti gli effetti quando il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, o quando la formale inchiesta disciplinare o l'eventuale Consiglio di disciplina si esaurisca senza dar luogo a provvedimento di stato.

L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

Art. 62.

Sospensione dall'impiego per provvedimento disciplinare.

La sospensione dall'impiego per provvedimento disciplinare può essere inflitta previa inchiesta formale, senza che occorra il preventivo deferimento ad un Consiglio di disciplina.

Art. 63.

Durata della sospensione dall'impiego per provvedimento disciplinare.

La durata della sospensione dall'impiego per provvedimento disciplinare non può essere inferiore a due mesi nè superiore a dodici.

Nel periodo di tempo per il quale essa è inflitta viene computato il tempo trascorso in eventuale precedente sospensione precauzionale revocandosi l'eventuale eccedenza.

Art. 64.

Sospensione dall'impiego per condanna penale.

Fuori dai casi che comportano la perdita del grado ai sensi dell'art. 80 e salve le disposizioni delle leggi penali militari, le condanne alla reclusione o all'arresto, proferite in applicazione della legge penale comune per un tempo non inferiore a due mesi, hanno per effetto la sospensione dall'impiego per la durata della pena salvo il caso di condanne col beneficio della sospensione condizionale.

Art. 65.

Cessazione dal servizio permanente.

L'ufficiale del Corpo cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

a) età;
b) infermità;
c) non idoneità alle funzioni del grado;
d) domanda;
e) applicazione delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali;
f) perdita del grado.

Art. 66.

Sospensione del provvedimento di cessazione dal servizio permanente.

L'ufficiale a carico del quale sia promossa azione penale, o iniziata formale inchiesta disciplinare, o sia ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina, non può cessare dal servizio permanente fino all'esito definitivo dei procedimenti suddetti.

Il provvedimento che venga adottato per la cessazione dal servizio permanente dell'ufficiale dopo la definizione dei procedimenti sopra accennati deve retroagire alla data in cui l'ufficiale avrebbe dovuto cessare dal servizio ai sensi del presente regolamento.

Art. 67.

Posizione degli ufficiali che cessano dal servizio permanente.

In caso di cessazione dal servizio permanente per infermità o non idoneità alle funzioni del grado, o per avere contravvenuto alle disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali, si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

Art. 68.

Congedo provvisorio.

Sono collocati in congedo provvisorio gli ufficiali del Corpo che prima di aver compiuto venti anni di servizio effettivo cessano dal servizio permanente per infermità non provenienti dal servizio, o non idoneità alle funzioni del grado, o per avere contravvenuto alle disposizioni di legge sul matrimonio degli ufficiali qualora contino almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali almeno dodici di servizio effettivo.

Detti ufficiali per essere collocati in congedo provvisorio, debbono essere giudicati idonei ai servizi della riserva.

Art. 69.

Cessazione dal servizio per limiti di età.

Gli ufficiali del Corpo cessano dal servizio permanente e sono collocati a riposo al raggiungimento dei seguenti limiti di età:

Comandante generale	anni	64
Maggiore generale	»	62
Colonnello	»	58
Tenente colonnello	»	56
Maggiore	»	53
Capitano	»	50
Tenente	»	48

Art. 70.

Trattamento di quiescenza.

Il conseguimento e la liquidazione del trattamento di quiescenza degli ufficiali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana sono regolati in base alle norme stabilite per gli ufficiali del Corpo degli agenti della pubblica sicurezza e salve le disposizioni speciali contenute nel presente regolamento.

Art. 71.

Diritto di collocamento a riposo dopo trentacinque anni di servizio.

Indipendentemente da qualsiasi limite di età, gli ufficiali del Corpo hanno diritto al collocamento a riposo al compimento di trentacinque anni di servizio con pensione pari a quattro quinti della media degli stipendi e degli altri assegni pensionabili effettivamente e integralmente percetti nell'ultimo triennio di servizio effettivo.

Art. 72.

Dispensa dal servizio o collocamento a riposo dei maggiori generali e dei colonnelli.

I maggiori generali ed i colonnelli del Corpo possono essere dispensati dal servizio o collocati a riposo d'ufficio, indipendentemente da qualsiasi limite di età o di servizio, quando ciò sia richiesto da gravi ragioni di servizio.

Il provvedimento è disposto nei modi stabiliti dall'art. 76.

A favore degli ufficiali predetti, così dispensati o collocati a riposo, sarà computato un aumento di cinque anni di servizio utile a pensione, tanto agli effetti del compimento del periodo minimo necessario per conseguire il diritto a trattamento di riposo, quanto ai fini della liquidazione degli assegni.

Art. 73.

Cessazione dal servizio permanente per infermità

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente per infermità è disposto nei riguardi dell'ufficiale divenuto inabile permanentemente al servizio militare coloniale incondizionato o che non abbia riacquistata l'idoneità alla scadenza del periodo massimo di aspettativa previsto dal presente regolamento.

In questo ultimo caso il provvedimento decorre dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa; negli altri casi dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.

Art. 74.

Mantenimento in servizio di ufficiali affetti da determinate infermità.

Qualora l'ufficiale sia affetto da esiti di lesioni riportate in servizio o per causa di servizio, comprese nelle tabelle nn. 3 e 4 annesse alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e conservi la capacità alle funzioni del proprio grado, accertata dal collegio medico-legale, può, a domanda, non essere dispensato dal servizio permanente effettivo e continuare a far parte del proprio ruolo.

La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorità sanitaria.

Art. 75.

Cessazione dal servizio permanente per non idoneità alle funzioni del grado.

Quando un ufficiale, a parere dei propri superiori gerarchici, viene a perdere per qualunque motivo la idoneità alle funzioni del grado (esclusa la perdita di idoneità fisica per la quale si provvede a norma dell'art. 73), i superiori stessi ne riferiscono al Ministro per l'Africa Italiana il quale, se lo crede, ordina la convocazione della Commissione di avanzamento o promuove apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La procedura per il giudizio di non idoneità alle funzioni del grado ha, in ogni caso, la precedenza su quella eventuale di avanzamento.

Il giudizio della commissione d'avanzamento è concretato nella formula *idoneo* oppure *non idoneo* senza alcuna motivazione.

In caso di non idoneità la Commissione propone al Ministro la cessazione dal servizio permanente per non idoneità alle funzioni del grado.

L'ufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo viene collocato nella posizione che gli compete entro un mese dalla data della lettera ministeriale di partecipazione della deliberazione o della decisione che lo riguarda.

Art. 76.

Decreto relativo alla cessazione dal servizio permanente per non idoneità alle funzioni del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente per non idoneità alle funzioni del grado è disposto con decreto Reale:

a) previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, se si tratta di generali;

b) previa decisione del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta della Commissione di avanzamento, negli altri casi.

Art. 77.

Cessazione dal servizio permanente a domanda.

Hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio gli ufficiali che contino almeno venti anni di servizio effettivo.

Per far valere un tal diritto devono inoltre aver raggiunto i seguenti limiti di età:

Ufficiale generale	anni	55
Ufficiale superiore	»	52
Ufficiale inferiore	»	45

Gli ufficiali superiori potranno, però, anche prima di aver raggiunto l'età richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di cui sopra, purchè abbiano raggiunto gli estremi di età all'uopo richiesti per gli ufficiali inferiori. In questo caso la pensione sarà loro liquidata con le stesse norme e competenze dovute per il grado di capitano, computando, a tutti gli effetti il periodo di servizio passato nei gradi superiori.

Non possono far valere il diritto per il collocamento a riposo gli ufficiali sospesi dall'impiego, o sottoposti ad inchiesta formale od a procedimento penale.

Art. 78.

Dispensa dal servizio permanente a domanda.

Gli ufficiali che non abbiano le condizioni prescritte per chiedere il collocamento a riposo possono essere dispensati dal servizio permanente a domanda.

La dispensa può essere negata per motivi penali o disciplinari, o ritardata per gravi motivi di servizio.

Agli ufficiali dispensati dal servizio permanente a domanda non può essere concesso trattamento di quiescenza, nè alcuna indennità.

Art. 79.

Cessazione dal servizio permanente per l'applicazione delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali.

L'ufficiale che abbia contravvenuto alle disposizioni di legge relative al matrimonio degli ufficiali viene dispensato dal servizio permanente, o collocato in congedo provvisorio o collocato a riposo, entro un mese dalla data della lettera ministeriale di partecipazione della decisione che lo riguarda.

La declaratoria del tribunale supremo militare, a seguito della quale ha luogo la dispensa, non è soggetta ad alcun gravame.

Art. 80.

Perdita del grado.

Il grado si perde per una delle seguenti cause:

1) dimissioni volontarie;

2) dimissioni d'autorità:

a) per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile;

b) per irreperibilità accertata;

c) per posizione sociale incompatibile con lo stato di ufficiale;

3) cancellazione dai ruoli:

a) per assunzione di servizio con qualsiasi grado nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia forestale, nella Milizia della strada, nella Milizia portuale, o nel Corpo degli agenti di P. S. o di custodia delle carceri, ovvero, con grado inferiore a quello di ufficiale, nella M.V.S.N.;

b) per assunzione di servizio, non autorizzata, nelle Forze armate di Stati esteri;

c) per decisione insindacabile del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando l'ufficiale, prosciolto dal giudice penale, sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali prevedute dall'art. 215 del codice penale comune; ovvero quando l'ufficiale, condannato fuori dei casi previsti dal n. 6 del presente articolo, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia.

Nel caso che l'ufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario (art. 222 di detto codice) e nel caso che l'ufficiale, condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia (articoli 219 e 220 del codice stesso), la decisione del Ministro è presa quando l'ufficiale ne viene dimesso;

4) perdita della cittadinanza;

5) rimozione per motivo disciplinare, previo conforme giudizio di un consiglio di disciplina;

6) condanna:

a) nei casi espressamente preveduti dalla legge penale militare;

b) per delitto non colposo, quando esso importi una delle pene accessorie prevedute dal primo comma dell'art. 19 del codice penale comune, tranne che si tratti dei reati di cui agli articoli 396 e 399 del codice stesso; ovvero quando il condannato sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali, prevedute dall'art. 215 del detto codice, salvo la disposizione della lettera c) del n. 3 del presente articolo;

c) per i delitti non colposi contro la personalità dello Stato (capo I e II, titolo I, libro secondo del codice penale comune) e per i delitti preveduti dal predetto codice negli articoli: dal 476 al 493, dal 530 al 537, 624, 628, 629, 640, 643, 646, e dal codice di commercio negli articoli 860 e 861, terzo comma.

Le condanne indicate nel presente articolo importano la perdita del grado anche quando risultano da una sentenza pronunciata da un giudice straniero, la quale sia riconosciuta a termini della legge italiana.

Art. 81.

Reintegrazione nel grado.

Oltre che nei casi previsti da disposizioni speciali, possono essere ammessi a chiedere la reintegrazione gli ufficiali che siano incorsi nella perdita del grado per una delle cause indicate ai nn. 2 e 4 dell'art. 80 quando le cause stesse siano venute a mancare.

La reintegrazione nel grado degli ufficiali già in servizio permanente effettivo non implica la reintegrazione degli ufficiali stessi nei ruoli del servizio permanente effettivo.

La reintegrazione è concessa con decreto Reale.

Contro il provvedimento di negata reintegrazione non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Art. 82.

Inchiesta formale.

L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare.

Essa è ordinata dal Ministro per l'Africa Italiana, si inizia dal giorno in cui viene ordinata, si espleta secondo le norme stabilite dal presente regolamento, si esaurisce il giorno sotto il quale è datata la decisione del Ministro in merito all'inchiesta stessa.

Art. 83.

Inchiesta formale per fatti emersi da procedimento penale.

L'ufficiale a carico del quale sia stata promossa azione penale deve essere sottoposto a formale inchiesta quando dal procedimento penale comunque definito emergano fatti o circostanze che possano rendere l'ufficiale passibile di provvedimenti disciplinari di Stato.

Art. 84.

Ufficiale inquirente.

L'ufficiale inquirente è designato dal Ministro per l'Africa Italiana. Per gli ufficiali dal grado di sottotenente al grado di maggiore incluso, l'ufficiale inquirente sarà un colonnello.

Art. 85.

Procedura dell'inchiesta.

L'inquirente raccoglie gli atti e gli elementi utili all'inchiesta. Non appena lo ritiene opportuno comunica all'ufficiale inquisito gli addebiti mossigli, lo invita a prendere visione degli atti raccolti e gli assegna un congruo termine di tempo per la presentazione di documenti o la segnalazione di elementi a discolpa.

Le richieste dell'inquisito all'inquirente saranno fatte per iscritto.

Durante la comunicazione di documenti l'inquisito può prendere appunti ma non asportare i documenti stessi o estrarne copia.

L'avvenuta visione dei documenti da parte dell'inquisito è attestata da sua dichiarazione apposta nell'indice in cui sono elencati i documenti stessi.

Art. 86.

Chiusura dell'inchiesta.

Finiti gli accertamenti l'inquirente riepiloga l'inchiesta in una relazione; invita nuovamente l'inquisito a prender visione degli atti e della relazione ed a presentare entro un dato termine le proprie discolpe.

Trascorso detto termine l'inquirente riassume in un rapporto le proprie conclusioni e proposte e rimette gli atti dell'inchiesta, numerati ed elencati in apposito indice da lui sottoscritto, al Ministro per l'Africa Italiana.

Gli atti dell'inchiesta son rimessi al Ministro per il tramite del comandante generale che dovrà esprimere il proprio parere motivato.

Art. 87.

Riapertura dell'inchiesta.

Nuovi documenti che venissero in possesso delle autorità gerarchiche dopo la chiusura dell'inchiesta saranno trasmessi al Ministro per le decisioni sulla riapertura o meno dell'inchiesta.

Art. 88.

Consiglio di disciplina.

L'ufficiale responsabile di atti presunti incompatibili con il grado potrà essere sottoposto ad un consiglio di disciplina che, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, dichiari se, a suo giudizio, l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado.

L'ufficiale non può essere sottoposto al Consiglio di disciplina se non in seguito all'inchiesta formale di cui all'art. 82.

Art. 89.

Deferimento a Consiglio di disciplina.

La decisione di sottoporre o meno l'ufficiale a Consiglio di disciplina spetta al Ministro per l'Africa Italiana. In caso affermativo il Ministro costituisce il Consiglio secondo le norme stabilite dal presente regolamento; poi ne dà comunicazione all'ufficiale che vi è sottoposto e rimette al presidente l'ordine di convocazione e gli atti dell'inchiesta elencati e numerati in apposito indice.

Nell'ordine di convocazione è designato il luogo ove il consiglio deve riunirsi.

L'ufficiale sottoposto a consiglio non è ammesso a fare nuove istanze, nè ad esibire o chiedere produzione di nuovi documenti salvo l'eccezione di cui all'art. 93.

Art. 90.

Composizione del Consiglio di disciplina.

Il Consiglio di disciplina è stabilito in relazione al grado dell'ufficiale che vi è sottoposto e si compone di tre ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo secondo la seguente tabella:

GRADO DELL'UFFICIALE SOTTOPOSTO A CONSIGLIO DI DISCIPLINA	Generale di divisione	Magg. gener. Generale di brigata	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore
Sottotenente	—	—	1	—	2
Tenente	—	—	1	1	1
Capitano	—	—	1	2	—
Maggiore	—	1	1	1	—
Tenente colonnello	—	1	2	—	—
Colonnello	1	2	—	—	—

Nel caso di impossibilità di costituire il Consiglio in tutto o in parte con ufficiali del Corpo, si ricorrerà ad ufficiali delle truppe coloniali ed in mancanza di questi ad ufficiali del Regio esercito in servizio nel Regno.

Quando debbasi sottoporre a Consiglio di disciplina un ufficiale generale, il Ministro ordina, forma e convoca il Consiglio con le modalità che ritiene opportune.

Se un unico Consiglio debba giudicare più ufficiali, esso viene formato in relazione al più elevato in grado dei giudicandi.

Art. 91.

Casi d'incompatibilità per i componenti il Consiglio di disciplina.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

a) il comandante generale del Corpo;

b) gli ufficiali addetti alla segreteria e alla sezione personale e disciplina del Comando generale;

c) i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a consiglio;

d) i parenti e gli affini tra di loro sino al terzo grado inclusivamente;

e) l'offeso o il danneggiato ed i parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'inquisito, dell'offeso o danneggiato;

f) chiunque abbia fornito testimonianze, presentato rapporti, eseguite indagini o espresso pareri sui fatti per i quali è stato ordinato il Consiglio;

g) chiunque abbia avuto parte in qualsiasi modo in precedente consiglio di disciplina o giudizio penale determinati dagli stessi fatti per i quali è stato ordinato il Consiglio;

h) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto Consiglio di disciplina o sotto formale inchiesta disciplinare.

Il Ministro designa gli ufficiali e li invita a dare assicurazione scritta che non si trovano in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dal presente articolo, provvedendo se necessario, alle sostituzioni.

Per gli ufficiali del Regio esercito che eventualmente fossero chiamati a far parte del Consiglio di disciplina si osservano, circa i casi di incompatibilità, le norme previste nella legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni.

Art. 92.

Presidente del Consiglio di disciplina.

È presidente del Consiglio di disciplina l'ufficiale più elevato in grado.

Funziona da segretario il membro meno anziano.

Art. 93.

Procedura del Consiglio di disciplina.

Il presidente invita i membri del Consiglio a procedere ad un accurato esame degli atti, concedendo a tal uopo un congruo termine.

Solo dopo aver ricevuto assicurazione scritta dell'avvenuto esame, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio ad intervenirvi, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà nè farà constare d'essere legittimamente impedito, il Consiglio procederà in sua assenza.

Ove occorra, la riunione può essere prorogata dal presidente.

Lo svolgimento ed il giudizio del Consiglio di disciplina sono segreti.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sulla importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e che dovrà unicamente basarsi sulla propria convinzione, sui sentimenti dell'onore e del dovere, nell'interesse superiore dell'integrità morale e disciplinare del Corpo degli ufficiali.

Fa introdurre poscia l'ufficiale (o gli ufficiali) e:

a) legge l'ordine di convocazione;

b) legge l'assicurazione scritta dell'avvenuto esame da parte dei membri, degli atti del Consiglio;

c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;

d) chiede se i membri del Consiglio e l'inquisito desiderino che sia letto qualsiasi atto elencato nell'indice, e se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente, e i membri del Consiglio previa autorizzazione del presidente, possono chiedere all'ufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati ma dovranno astenersi dal fare apprezzamenti.

Il giudicando presenta una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa, e vi allega eventuali nuovi documenti. In caso contrario dichiara per iscritto, seduta stante, che non intende valersi delle due predette facoltà.

La memoria ed i documenti sono letti da uno dei membri del consiglio ed allegati agli atti.

Udite le eventuali giustificazioni, il presidente fa ritirare l'ufficiale.

Qualora il Consiglio ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti al Ministro, precisando i punti sui quali giudica necessario nuove indagini.

Non verificandosi tale circostanza, il presidente mette ai voti il seguente quesito:

« Il . . . . è ancora meritevole di conservare il grado? ».

La votazione è palese ed i componenti del Consiglio votano in ordine inverso di grado e di anzianità.

Indi il presidente pronunzia l'esito della votazione e il conseguente giudizio del Consiglio secondo la maggioranza.

Il segretario compila seduta stante il verbale della riunione col giudizio del Consiglio, documento che viene letto e firmato dai componenti del Consiglio.

Indi il presidente scioglie il Consiglio e trasmette gli atti direttamente al Ministro.

Art. 94.

Provvedimenti a seguito di Consiglio di disciplina.

Il Ministro per l'Africa Italiana ha facoltà di non seguire nelle sue decisioni il giudizio del Consiglio, soltanto a favore dell'ufficiale.

Il Ministro ha facoltà, in caso di giudizio contrario all'ufficiale, di disporre anzichè la rimozione, la cessazione dal servizio di cui all'art. 75, senza che sia necessaria la relativa procedura.

CAPO II.

STATO GIURIDICO DEGLI AGENTI NAZIONALI.

Art. 95.

Applicazione agli agenti nazionali delle disposizioni concernenti lo stato giuridico dei pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali.

Per quanto riguarda lo stato giuridico, agli agenti nazionali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana si applicano le disposizioni in vigore per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali, salvo quanto è stabilito dal presente regolamento.

Art. 96.

Decreti relativi agli agenti nazionali.

Gli agenti nazionali del Corpo sono nominati, promossi, dispensati dal servizio, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 97.

Computo del servizio militare.

Il servizio militare prestato nelle altre Forze armate prima dell'ammissione nel Corpo è computato nei limiti, nei modi e con gli effetti stabiliti dalle disposizioni vigenti per il computo del servizio nel Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali).

Art. 98.

Rafferme.

Gli agenti nazionali, al termine della ferma obbligatoria possono essere, a loro domanda annotata favorevolmente dalle autorità gerarchiche, mantenuti in servizio ed ammessi a tre successive rafferme triennali, compiute le quali possono essere ammessi a rafferme annuali sino al raggiungimento del venticinquesimo anno di servizio, ovvero, limitatamente ai marescialli maggiori, sino al raggiungimento del trentesimo anno di servizio.

Dette rafferme sono concesse dal Comando generale con determinazione da pubblicarsi sul foglio d'ordini.

Possono aspirarvi gli agenti che abbiano tenuto regolare condotta, dato prova di capacità tecnica e siano riconosciuti fisicamente idonei a continuare il servizio.

Sono comunque esclusi dalla rafferma gli agenti che negli ultimi due anni di servizio abbiano riportato una classifica inferiore al buono.

Art. 99.

Rescissione della ferma e della rafferma.

La rescissione della ferma o della rafferma può essere concessa, a domanda, per gravi e comprovati motivi di famiglia.

La ferma e la rafferma possono altresì essere rescisse di autorità nei riguardi dell'agente nazionale che, a giudizio dei superiori gerarchici, viene a perdere per qualunque motivo (escluso che per malattia) la idoneità alle funzioni del grado. In questo caso la proposta viene trasmessa al comandante generale il quale ordina, se lo ritiene, la convocazione della Commissione d'avanzamento perchè pronunzi il giudizio di idoneità o meno alle funzioni del grado.

Il provvedimento di rescissione della ferma o della rafferma è adottato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

L'agente prosciolto, qualora abbia ancora obblighi di leva, viene messo a disposizione dell'autorità competente.

Art. 100.

Commissione di disciplina.

La Commissione di disciplina prevista dal Regolamento di disciplina militare per il Regio esercito si riunisce presso le questure, per gli agenti nazionali dislocati nell'Africa Italiana, e presso il Comando generale per gli agenti nazionali dislocati nel Regno.

La convocazione della Commissione di disciplina è ordinata dal comandante generale.

Art. 101.

Trattamento di quiescenza.

Il trattamento di quiescenza degli agenti nazionali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana è regolato in base alle norme vigenti per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

CAPO III.

NORME RELATIVE AGLI AGENTI LIBICI E DELL'A.O.I.

Art. 102.

Applicazione agli agenti libici e dell'A.O.I. delle norme vigenti per i militari indigeni dell'arma dei carabinieri Reali.

Agli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo si applicano le disposizioni in vigore per i pari grado indigeni dell'arma dei carabinieri Reali.

Gli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo sono nominati, congedati, licenziati dal servizio, retrocessi od espulsi con determinazione degli ispettori generali se aiutanti o brigadieri libici, ovvero sciumbasci, e con determinazione dei questori negli altri casi.

Art. 103.

Rafferme.

Al termine della ferma obbligatoria di due anni, gli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo possono essere ammessi a contrarre rafferma di un anno, finchè conservano l'idoneità fisica allo speciale servizio, da accertarsi di volta in volta, e sono meritevoli di conseguire il beneficio per condotta e istruzione.

Le rafferme possono essere rescisse negli stessi casi previsti per la rescissione della ferma.

TITOLO TERZO.

AVANZAMENTO

CAPO I.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI.

Art. 104.

Modalità di avanzamento.

L'avanzamento degli ufficiali del Corpo ha luogo ad *anzianità*, a *scelta*, per *meriti eccezionali*.

L'avanzamento al grado superiore non si può conseguire se non previo giudizio di idoneità.

L'avanzamento ad *anzianità* si effettua promuovendo gli ufficiali secondo l'ordine della loro iscrizione a ruolo. Per conseguire l'avanzamento ad anzianità è necessario avere disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e possedere tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali e professionali per poter esercitare degnamente le funzioni del grado superiore.

L'avanzamento a *scelta* si effettua promuovendo gli ufficiali secondo l'ordine della loro iscrizione a ruolo. Per conseguire l'avanzamento a scelta è necessario aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e possedere, in modo particolarmente spiccato, tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali e professionali per poter esercitare degnamente le funzioni del grado superiore.

L'avanzamento per *meriti eccezionali* si effettua promuovendo l'ufficiale prima dei pari grado che lo precedono nel ruolo. Per conseguire l'avanzamento per meriti eccezionali è necessario che l'ufficiale oltre ad avere disimpegnato bene le funzioni del proprio grado ed a possedere tutti i requisiti per poter esercitare degnamente le funzioni del grado superiore, abbia dato eccezionali prove di capacità.

Art. 105.

Decreti relativi alle nomine e promozioni.

Le nomine degli aspiranti sono disposte in base alla norma stabilita nel precedente art. 8.

Le nomine dei sottotenenti e le promozioni ai vari gradi degli ufficiali si effettuano con decreto Reale da registrarsi alla Corte dei conti.

Nessun ufficiale può essere investito del grado se non dopo che la sua nomina o promozione sia stata registrata alla Corte dei conti e pubblicata sul bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 106.

Decorrenza della nomina e della promozione agli effetti economici.

La nomina o la promozione dell'ufficiale, quando nel decreto non sia altrimenti disposto, decorre, agli effetti economici, dal primo giorno della quindicina successiva a quella cui appartiene la data del decreto.

Nel caso in cui l'ufficiale, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo sul termine fissatogli, la nomina, agli effetti economici, decorre dal giorno in cui l'ufficiale ha assunto servizio.

Art. 107.

Delle vacanze nei ruoli.

Nessuno può essere promosso al grado superiore se non esistono vacanze nel relativo ruolo, salvo quanto è disposto nel successivo art. 150.

Qualora non sia possibile ricoprire i posti vacanti nel ruolo di un determinato grado, potranno essere effettuate altrettante promozioni in soprannumero nel grado immediatamente inferiore.

Art. 108.

Casi in cui si verificano le vacanze organiche.

Oltre alle promozioni al grado superiore costituiscono vacanze organiche agli effetti di cui al precedente articolo:

a) le cessazioni dal servizio;
b) gli aumenti di organici;
c) i decessi.

Art. 109.

Nomina del comandante generale.

Il comandante generale è scelto fra i maggiori generali del Corpo ed è nominato con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana.

Qualora nessuno dei maggiori generali venga proposto per la nomina di cui al precedente comma, il Comando generale del Corpo sarà affidato interinalmente ad un generale di divisione in servizio permanente effettivo del Regio esercito.

Art. 110.

Requisiti per essere presi in esame per l'avanzamento.

Per poter esser presi in esame per l'avanzamento occorre:

a) avere una permanenza nel grado di almeno quattro anni se tenenti o capitani; tre anni se sottotenenti, maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli;

b) avere avuto classifica non inferiore a buono con punti due negli ultimi due anni;

c) appartenere alla prima metà dei posti di ruolo del proprio grado.

Art. 111.

Ufficiali che non possono essere presi in esame per l'avanzamento.

Non può esser preso in esame per l'avanzamento l'ufficiale:

a) sottoposto a procedimento penale, o a formale inchiesta, o a Consiglio di disciplina;
b) collocato in aspettativa per prigionia di guerra;
c) collocato in aspettativa per motivi privati;
d) sospeso dall'impiego.

L'ufficiale che fosse già stato preso in esame per l'avanzamento e che, successivamente, venisse a trovarsi in una delle condizioni previste nel presente articolo, non può essere iscritto sul quadro d'avanzamento.

Detto ufficiale, se già iscritto sul quadro di avanzamento, non può conseguire promozione.

Art. 112.

Riammissione alla procedura di avanzamento.

L'ufficiale al quale siano state applicate le disposizioni di cui al precedente articolo è in tutti i casi preso in esame per l'avanzamento dopo definiti il procedimento penale, o la inchiesta formale, o il Consiglio di disciplina, o dopo il suo rientro in servizio permanente effettivo dall'aspettativa o dalla sospensione dall'impiego.

L'ufficiale, se sarà giudicato idoneo, verrà promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la procedura d'avanzamento avesse avuto regolare corso, fermo restando il disposto del primo comma dell'art. 106 e salvo quanto viene stabilito nell'art. 139.

La disposizione del precedente comma non ha vigore nei riguardi dell'ufficiale al quale siano state applicate le disposizioni dell'art. 111 per i motivi indicati nelle lettere c) e d).

Art. 113.

Avanzamento al grado di tenente.

L'avanzamento al grado di tenente si effettua ad anzianità.

Per l'avanzamento al grado di tenente, nel periodo di permanenza prescritto dall'art. 110 viene computato il periodo di prova compiuto quale aspirante.

Inoltre, per il medesimo avanzamento al grado di tenente, si prescinde dal requisito di appartenenza alla prima metà del ruolo.

Art. 114.

Avanzamento al grado di capitano.

L'avanzamento al grado di capitano si effettua per un terzo a scelta e per due terzi ad anzianità.

I tenenti idonei a scelta e quelli idonei ad anzianità sono iscritti, nell'ordine della loro iscrizione a ruolo, rispettivamente nel quadro di avanzamento a scelta e in quello ad anzianità e promossi alternativamente uno a scelta e due ad anzianità.

Art. 115.

Avanzamento al grado di maggiore.

L'avanzamento al grado di maggiore si effettua a scelta.

Il giudizio di idoneità per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore non può essere pronunziato se il capitano non ha frequentato con esito favorevole un corso valutativo della durata di almeno due mesi.

Per essere ammesso a frequentare il corso valutativo il capitano deve avere almeno un anno di grado con classifica non inferiore a buono con punti due.

Art. 116.

Ufficiali preposti al corso valutativo e modalità del corso.

Al corso valutativo è preposto un colonnello assistito da due ufficiali superiori. L'incarico è conferito dal Comando generale.

Il programma del corso valutativo verte sulle seguenti materie:

I. - Regolamenti e norme particolari del Corpo;
Contabilità dei reparti e organizzazione degli uffici;
Armi, tiro, munizioni ed esplosivi;
Ordinamenti militari metropolitani e dell'Africa Italiana;
Codice penale militare;

II. - Codice penale e codice di procedura penale;
Legge e regolamento di P. S.;
Legislazione coloniale;
Tecnica dei servizi di polizia e nozioni di polizia scientifica;
Legislazioni speciali (penale, sociale, corporativa, sindacale);
Polizia dei traporti e tributaria;
Diritto costituzionale ed amministrativo;

III. - Storia dell'Impero coloniale italiano;
Nozioni di topografia e cartografia coloniale;
Nozioni di igiene coloniale;
IV. - Addestramento ginnico-sportivo ed addestramento militare.

Durante il corso vengono fatte ai candidati frequenti interrogazioni ed effettuate almeno quattro prove scritte ed orali sulle materie di cui al programma sopraspecificato.

Art. 117.

Giudizio sull'esito del corso valutativo.

Alla fine del corso, nei riguardi di ognuno dei capitani, il comandante e gli assistenti pronunziano a maggioranza assoluta di voti, il giudizio sull'esito del corso.

Il giudizio viene espresso nella formula: *esito favorevole* oppure *esito sfavorevole.*

Nel caso di esito favorevole gli ufficiali preposti al corso assegnano ognuno un punto, da dieci a venti, la cui media deve esprimere in sintesi la capacità intellettuale, culturale e professionale dell'esaminato.

Art. 118.

Rapporto informativo alla fine del corso valutativo.

Nei riguardi di ognuno dei capitani comandati al corso valutativo è compilato, alla fine del corso, un rapporto informativo annotato dal comandante del corso.

Art. 119.

Avanzamento al grado di tenente colonnello.

L'avanzamento al grado di tenente colonnello si effettua a scelta fra i maggiori presi in esame ai sensi del successivo art. 127.

Art. 120.

Avanzamento al grado di colonnello.

L'avanzamento al grado di colonnello si effettua a scelta fra i tenenti colonnelli presi in esame ai sensi del successivo art. 127.

Art. 121.

Avanzamento al grado di maggiore generale.

I maggiori generali sono tratti a scelta fra tutti i colonnelli aventi i requisiti previsti dall'art. 110, lettere *a*) e *b*), per essere presi in esame per l'avanzamento.

Art. 122.

Commissione d'avanzamento.

Per l'accertamento della idoneità alle funzioni del grado e della idoneità all'avanzamento è costituita la « Commissione di avanzamento ».

Art. 123.

Composizione della Commissione di avanzamento.

La Commissione di avanzamento è composta dal comandante generale del Corpo, presidente, e da due maggiori generali del Corpo, nominati dal Ministro per l'Africa Italiana, il meno anziano dei quali esercita anche le funzioni di segretario.

Nel caso in cui uno od entrambi i membri della Commissione siano nella impossibilità di partecipare alle riunioni, il Ministro per l'Africa Italiana provvede alla sostituzione con altri maggiori generali del Corpo ed, in mancanza, con generali di brigata del Regio esercito.

Art. 124.

Compiti della Commissione di avanzamento.

La Commissione di avanzamento ha i seguenti compiti:

a) giudicare sulla idoneità o meno alle funzioni del proprio grado per gli ufficiali dal grado di colonnello a quello di sottotenente inclusi;

b) giudicare, nei riguardi dei predetti ufficiali sulla idoneità o meno all'avanzamento a scelta o ad anzianità al grado superiore;

c) deliberare, pure nei riguardi dei predetti ufficiali, sulle proposte di cancellazione dai ruoli di avanzamento.

Art. 125.

Convocazione della Commissione di avanzamento.

Di regola ogni anno, preferibilmente nel primo trimestre, il Ministro per l'Africa Italiana, su proposta del comandante generale del Corpo, convoca la Commissione di avanzamento, anche separatamente per ogni grado, per la formulazione dei giudizi di idoneità all'avanzamento.

Art. 126.

Documenti da rimettere alla Commissione di avanzamento.

Le disposizioni contenute nel decreto di convocazione della Commissione d'avanzamento sono pubblicate sul foglio di ordini del Comando generale dopo di che alla Commissione viene rimesso l'elenco degli ufficiali da prendere in esame ed i libretti personali, debitamente aggiornati, riguardanti i predetti ufficiali al fine di mettere la Commissione stessa in condizioni di pronunciare con piena coscienza il suo giudizio.

Alla Commissione viene anche rimesso, per ogni ufficiale da prendere in esame, uno specchio di avanzamento nel quale le autorità gerarchiche incaricate della compilazione e revisione delle note caratteristiche esprimono un parere, che può essere motivato, circa l'avanzamento concretato nella formula: *favorevole* oppure *sfavorevole.*

Art. 127.

Numero degli ufficiali da prendere in esame.

Il numero degli ufficiali da prendere in esame per l'avanzamento è stabilito dal Comando generale in modo che esso risulti, per ogni grado, uguale al doppio del numero dei posti da conferire, sempre che vi siano ufficiali in possesso dei requisiti per essere presi in esame per l'avanzamento e salve le speciali disposizioni previste nel presente capo.

Il numero dei posti da conferire è stabilito in relazione alle vacanze esistenti all'atto della convocazione della Commissione di avanzamento.

Art. 128.

Designazione degli ufficiali da prendere in esame.

Gli ufficiali da prendere in esame sono designati, seguendo l'ordine di iscrizione nei rispettivi ruoli e fino al completamento del numero stabilito dal Comando generale, fra

coloro che, alla data di convocazione della Commissione di avanzamento, posseggono i requisiti prescritti per poter essere presi in esame.

Sul foglio di ordini del Comando generale viene pubblicato, per ogni grado, il nome dell'ultimo ufficiale da prendere in esame per l'avanzamento.

Art. 129.

Votazione in seno alla Commissione di avanzamento.

La Commissione d'avanzamento s'intende costituita quando siano presenti tutti i suoi membri.

Per ogni singolo ufficiale la Commissione esamina i documenti che le sono stati trasmessi, fra i quali l'esito del corso valutativo o del corso di addestramento nei casi in cui la frequenza di detti corsi sia obbligatoria, indi procede alla votazione.

La votazione, in seno alla Commissione, avviene dopo discussione con voto palese a cominciare dal membro meno elevato in grado o meno anziano.

Il giudizio è pronunziato a maggioranza assoluta di voti.

Art. 130.

Formula del giudizio di avanzamento.

Il giudizio di avanzamento a scelta o ad anzianità al grado superiore è concretato nella formula *idoneo* oppure *non idoneo* senza alcuna motivazione.

In entrambi i casi il giudizio, quando è reso definitivo con l'approvazione del Ministro, viene comunicato all'ufficiale interessato.

Art. 131.

Iscrizione nel quadro di avanzamento.

L'ufficiale giudicato idoneo viene iscritto nel rispettivo quadro di avanzamento secondo l'ordine di anzianità.

Art. 132.

Promozioni degli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento.

L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso nell'ordine della sua iscrizione di mano in mano che si verificano vacanze nel grado superiore.

Art. 133.

Quadri suppletivi di avanzamento.

Quando il numero degli ufficiali idonei risulti insufficiente a ricoprire le vacanze il Ministro può disporre per la formazione di quadri suppletivi di avanzamento con la modalità e condizioni previste nel presente capo.

Art. 134.

Entrata in vigore del quadro d'avanzamento.

Il quadro di avanzamento è reso definitivo ed entra in vigore alla data del decreto del Ministro per l'Africa Italiana che lo approva.

Art. 135.

Durata in vigore del quadro d'avanzamento.

Il quadro di avanzamento cessa di aver vigore il giorno in cui viene convocata la Commissione di avanzamento per la formazione del nuovo quadro.

Gli ufficiali già iscritti e non ancora promossi vengono iscritti nel nuovo quadro unitamente agli altri ufficiali che saranno fatti idonei ed il numero degli ufficiali da prendere in esame, ai sensi del precedente art. 127, è corrispondentemente diminuito.

Art. 136.

Cancellazione dal quadro d'avanzamento.

Quando un ufficiale iscritto nel quadro d'avanzamento, a parere dei propri superiori gerarchici, viene a perdere per qualunque motivo l'idoneità all'avanzamento, i superiori stessi debbono riferirne al comandante generale il quale, se lo crede, propone al Ministro la convocazione della Commissione di avanzamento.

Il giudizio è concretato nella formula *idoneo* oppure *non idoneo* senza alcuna motivazione.

In caso di non idoneità la Commissione propone al Ministro la cancellazione dal quadro d'avanzamento.

La decisione del Ministro di cancellazione dal quadro di avanzamento è comunicata all'interessato.

La cancellazione dal quadro di avanzamento a scelta comporta anche quella dal quadro di avanzamento ad anzianità.

Art. 137.

Esclusione temporanea dall'avanzamento.

È escluso dall'avanzamento sino alla formazione del nuovo quadro, anche suppletivo, l'ufficiale giudicato non idoneo e l'ufficiale cancellato dal quadro d'avanzamento.

Art. 138.

Avanzamento degli ufficiali in aspettativa per infermità.

L'ufficiale in aspettativa per infermità è preso in esame per l'avanzamento al sopraggiungere del suo turno come per gli ufficiali in servizio permanente effettivo. Nel giudizio di avanzamento si deve fare completa astrazione della infermità che ha dato luogo al collocamento in aspettativa. Se il giudizio di avanzamento deve essere preceduto da corso valutativo o di addestramento, l'ufficiale frequenta il corso che ha luogo immediatamente dopo il suo richiamo in servizio.

In caso di idoneità al grado superiore l'anzianità della promozione non può essere anteriore alla data del verbale che riconosce l'ufficiale idoneo a incondizionato servizio.

Solo l'ufficiale in aspettativa per ferite o lesioni per cause di servizio, o per infermità contratte in servizio o per cause di servizio, consegue, all'atto della promozione, l'anzianità di grado che avrebbe ottenuto se non fosse stato collocato in aspettativa.

In caso di non idoneità al grado superiore l'ufficiale in aspettativa segue la sorte dei pari grado in servizio permanente effettivo anch'essi giudicati non idonei.

Art. 139.

Avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia di guerra.

Per ogni ufficiale reduce da prigionia di guerra il Ministro per l'Africa Italiana, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti a che l'ufficiale sia preso in esame per l'avanzamento.

L'ufficiale per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, se raggiunto dal turno di promozione durante il periodo di prigionia, ha diritto a conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore, ma con anzianità corrispondente alla data del ritorno da prigionia.

Art. 140.

Promozione per meriti eccezionali.

Nei riguardi dell'ufficiale che abbia dato eccezionali prove di capacità può essere avanzata, in qualsiasi momento, proposta di promozione per meriti eccezionali.

Art. 141.

Proposte di promozione per meriti eccezionali.

Le proposte di promozione per meriti eccezionali sono fatte dal Ministro per l'Africa Italiana con speciale relazione alla Maestà del RE IMPERATORE. Esse debbono riportare preventivamente il parere favorevole della Commissione di avanzamento.

Art. 142.

Requisiti per conseguire la promozione per meriti eccezionali.

Per conseguire la promozione per meriti eccezionali non è necessario aver frequentato i corsi valutativo e di addestramento.

Permane l'obbligo di tutti gli altri requisiti prescritti per l'avanzamento.

Art. 143.

Decorrenza della promozione per meriti eccezionali.

La promozione per meriti eccezionali si effettua conferendo la prima vacanza che si verifica nel ruolo del grado superiore dopo la sanzione Sovrana.

Art. 144.

Motivazione della promozione per meriti eccezionali.

La promozione per meriti eccezionali è accompagnata, nel bollettino del personale del Ministero dell'Africa Italiana, dalla relativa motivazione.

Art. 145.

Disposizioni per l'avanzamento in tempo di guerra.

Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, devesi intendere quello che intercede fra la data della proclamazione dello stato di guerra, in tutto o in parte del territorio dello Stato e dell'Africa Italiana, e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

Le disposizioni del tempo di guerra si applicano anche agli ufficiali che si trovino, per ragioni di servizio, in territori stranieri nei quali si svolgano operazioni di guerra.

Art. 146.

Promozione per merito di guerra.

In tempo di guerra si possono fare promozioni per merito di guerra agli ufficiali dei reparti operanti che, sul campo di battaglia, abbiano esercitato in modo eminente l'azione di comando.

Art. 147.

Deroga, nei riguardi delle promozioni per merito di guerra, dell'obbligo dei requisiti stabiliti per l'avanzamento.

La promozione per merito di guerra può essere conferita anche agli aspiranti per la nomina a sottotenenti.

Per il conseguimento della promozione per merito di guerra si prescinde dai requisiti stabiliti dall'art. 110, dal periodo di prova stabilito dall'art. 8 e dall'obbligo della frequenza dei corsi valutativo e di addestramento.

Art. 148.

Promozioni per merito di guerra per gli ufficiali che partecipano ad operazioni di grande polizia.

Agli ufficiali che partecipano alle operazioni di grande polizia nell'Africa Italiana, riconosciute tali con decreto Reale da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze, sono applicabili le disposizioni degli articoli 146 e 147.

Art. 149.

Proposte di promozione per merito di guerra.

Le proposte di promozione per merito di guerra sono fatte dal Ministro per l'Africa Italiana, con speciale relazione alla Maestà del RE IMPERATORE. Esse debbono riportare preventivamente il parere favorevole della Commissione d'avanzamento.

Art. 150.

Decorrenza della promozione per merito di guerra.

La promozione per merito di guerra si effettua con decorrenza dalla data del fatto che determinò la proposta anche quando non esistano vacanze nel ruolo del grado superiore. In tal caso si procede al riassorbimento della eccedenza derivante dalla promozione, al formarsi della prima vacanza.

Art. 151.

Motivazione della promozione per merito di guerra.

La promozione per merito di guerra è accompagnata, sul bollettino del personale del Ministero dell'Africa Italiana, dalla relativa motivazione.

Art. 152.

Distintivo per le promozioni per merito di guerra.

Per ognuna delle promozioni per merito di guerra conseguite, l'ufficiale ha diritto di portare uno speciale distintivo.

Art. 153.

Sospensione dei corsi valutativo e di addestramento.

In tempo di guerra è in facoltà del comando generale di effettuare ad anzianità le promozioni senza sottoporre gli ufficiali e gli agenti ad esami, corsi valutativi o di addestramento e col ridurre la durata dei detti corsi.

Art. 154.

Incarico del grado superiore.

In tempo di guerra, per sostituire l'ufficiale allontanato temporaneamente dal servizio permanente effettivo, si può conferire l'incarico del grado superiore ad altro ufficiale purchè il loro impiego concerna l'inquadramento di reparti impiegati in operazioni di guerra.

L'incarico del grado superiore è conferito con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana sentito il parere della Commissione d'avanzamento.

L'incarico viene meno di pieno diritto al cessare dello stato di guerra.

Art. 155.

Qualifica del grado superiore.

L'ufficiale incaricato del grado superiore ha diritto alla qualifica del grado superiore seguita dall'attributo *incaricato* e porta uno speciale distintivo; agli effetti disciplinari è considerato come investito dal grado predetto; ha diritto agli assegni e indennità del grado di cui ha l'incarico, ad eccezione dello stipendio e del supplemento di servizio attivo.

CAPO II.

AVANZAMENTO DEGLI AGENTI NAZIONALI.

Art. 156.

Avanzamento ad anzianità, a scelta e per meriti eccezionali.

L'avanzamento degli agenti nazionali del Corpo ha luogo ad anzianità, a scelta, per meriti eccezionali, con le modalità stabilite dal precedente art. 104 e salvo quanto è disposto nel presente capo per l'avanzamento al grado di vice brigadiere e di maresciallo.

Art. 157.

Decreti relativi alle nomine e promozioni degli agenti.

Le nomine degli allievi guardie e le promozioni ai vari gradi degli agenti nazionali si effettuano con decreto del Ministro per l'Africa Italiana da registrarsi alla Corte dei conti.

Nessun agente potrà essere investito del grado se non dopo che la sua nomina o promozione sia stata registrata alla Corte dei conti e pubblicata sul foglio di ordini del Comando generale.

Art. 158.

Vacanze nei ruoli.

Sono applicabili agli agenti nazionali le disposizioni contenute negli articoli 107 e 108 circa le vacanze nei ruoli.

Art. 159.

Requisiti per essere ammessi all'avanzamento.

Per poter essere presi in esame per l'avanzamento al grado superiore occorre:

a) avere una permanenza nel grado di almeno due anni se guardia scelta, vice brigadiere, maresciallo ordinario, maresciallo capo; tre anni se guardia o brigadiere;

b) avere avuto una classifica non inferiore a buono con punti due negli ultimi due anni;

c) appartenere alla prima metà dei posti di ruolo del proprio grado.

Possono essere prese in esame per l'avanzamento al grado di vice brigadiere anche le guardie che abbiano una permanenza nel Corpo di almeno due anni, ferme restando le condizioni prescritte alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo.

Art. 160.

Esclusione dalla procedura d'avanzamento e successiva eventuale riammissione.

Si applicano agli agenti nazionali le disposizioni contenute negli articoli 111 e 112 riguardanti la esclusione della procedura di avanzamento e l'eventuale riammissione.

Art. 161.

Avanzamento al grado di guardia scelta.

L'avanzamento al grado di guardia scelta si effettua ad anzianità.

Nel periodo di permanenza prescritto dall'art. 159 viene computato il periodo compiuto quale allievo guardia.

Art. 162.

Avanzamento al grado di vice brigadiere.

L'avanzamento al grado di vice brigadiere si effettua a scelta previo corso di addestramento ed esami.

Il giudizio di idoneità per l'avanzamento al grado di vice brigadiere non può essere pronunziato se la guardia, o la guardia scelta, non ha frequentato, con esito favorevole, un corso di addestramento per allievi sottufficiali di durata non inferiore a quattro mesi presso la Scuola di addestramento di polizia dell'Africa Italiana. Di regola il corso viene frequentato immediatamente prima od immediatamente dopo la licenza coloniale.

Il comandante del corso di addestramento per allievi sottufficiali e gli ufficiali addetti al corso sono nominati dal comandante generale. Per l'insegnamento di materie speciali possono essere aggregati al corso insegnanti estranei al Corpo ai sensi dell'art. 25.

Il corso comprende l'insegnamento delle seguenti materie:

a) Codice penale e Codice di procedura penale;
nozioni di diritto civile;
nozioni di legislazione penale speciale, sindacale corporativa, sociale;
leggi e regolamenti di P. S.;
nozioni di polizia stradale e tributaria;
tecnica di polizia;

b) regolamenti del Corpo;
regolamenti militari;
codice penale militare;
nozioni sulle armi e munizioni;
nozioni sugli ordinamenti militari;
storia e geografia dell'Africa Italiana;
nozioni di topografia;
nozioni di contabilità;
igiene e soccorsi d'urgenza;
ordinamenti coloniali.

Del corso, che si svolge con lezioni ed interrogazioni, fa parte anche l'addestramento ginnico-militare.

Art. 163.

Ammissione al corso per allievi sottufficiali.

Possono far domanda per essere ammessi al corso per allievi sottufficiali le guardie e le guardie scelte che abbiano i requisiti per poter essere presi in esame per l'avanzamento a vice brigadiere.

Le domande sono annotate gerarchicamente.

In merito all'ammissione al corso decide il comandante generale.

Art. 164.

Rapporto informativo al termine delle lezioni.

Terminate le lezioni, nei riguardi di ognuno degli allievi sottufficiali, il comandante del corso compila un rapporto informativo sul profitto conseguito dall'allievo e conclude per l'ammissione o meno agli esami finali. Il rapporto viene rimesso alla Commissione di esame.

Detto rapporto informativo può essere compilato anche prima del termine delle lezioni qualora si riferisca ad allievo sottufficiale che abbia dimostrato scarsa diligenza. In tal caso l'allievo sottufficiale viene allontanato dal corso.

Art. 165.

Esami finali al termine del corso.

Gli esami finali per conseguire l'avanzamento al grado di vice brigadiere constano di due prove scritte le quali vertono rispettivamente sui due gruppi di materie indicate nell'art. 162 e di una prova orale la quale verte su tutto il programma.

Per l'ammissione alla prova orale e per la dichiarazione di aver superata la prova stessa si applicano le modalità previste nel precedente art. 20.

La Commissione di esami è la stessa di cui all'art. 21.

Gli allievi sottufficiali che hanno superato gli esami e che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione di avanzamento, sono iscritti a quadro nell'ordine della graduatoria risultante dalla votazione complessiva. A parità di votazione precede il più anziano di servizio e, a parità di servizio, il più anziano di età.

Art. 166.

Avanzamento al grado di brigadiere.

L'avanzamento al grado di brigadiere si effettua per un terzo a scelta e per due terzi ad anzianità con modalità analoghe a quelle stabilite nel precedente art. 114.

Art. 167.

Avanzamento al grado di maresciallo ordinario.

L'avanzamento al grado di maresciallo ordinario si effettua a scelta previo concorso per esami fra i brigadieri che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 159 per poter esser presi in esame per l'avanzamento.

Le domande sono annotate gerarchicamente ed in merito all'ammissione al concorso decide il comandante generale.

Il concorso consta di due prove scritte le quali vertono rispettivamente sui due gruppi di materie indicate nell'articolo 162 ed una prova orale la quale verte su tutto il programma; le prove si effettuano con le modalità previste dall'art. 20.

La Commissione di concorso è nominata dal comandante generale ed è composta di un colonnello del Corpo, presidente, di due ufficiali superiori del Corpo, membri, il meno anziano dei quali esercita anche le funzioni di segretario.

I brigadieri che hanno superato il concorso e che sono stati dichiarati idonei dalla Commissione di avanzamento sono iscritti a quadro nell'ordine della graduatoria risultante dalla votazione complessiva. A parità di votazione complessiva precede il più anziano di servizio, e a parità di anzianità di servizio precede il più anziano di età.

Art. 168.

Avanzamento al grado di maresciallo capo e di maresciallo maggiore.

L'avanzamento al grado di mareciallo capo e quello al grado di maresciallo maggiore vengono effettuati per un terzo a scelta e per due terzi ad anzianità con modalità analoghe a quelle stabilite nell'art. 114.

Art. 169.

Commissione di avanzamento per gli agenti nazionali.

Per l'accertamento dell'idoneità alle funzioni del grado e all'avanzamento degli agenti nazionali è costituita una Commissione di avanzamento di cui fanno parte:

un maggiore generale del Corpo, presidente;

un colonnello del Corpo, membro;

un tenente colonnello o maggiore del Corpo, membro e segretario.

I componenti della Comimssione sono nominati dal comandante generale. Nel caso in cui detti componenti siano nell'impossibilità di partecipare alle riunioni il comandante generale provvede alle sostituzioni con altri ufficiali del Corpo ed in mancanza, con ufficiali del Regio esercito.

Art. 170.

Compiti della Commissione d'avanzamento per gli agenti nazionali.

La Commissione di avanzamento per gli agenti nazionali ha compiti analoghi a quelli stabiliti nell'art. 124 per la Commissione di avanzamento degli ufficiali. Il giudizio emesso dalla Commissione di avanzamento per gli agenti nazionali è sottoposto all'approvazione del comandante generale.

Art. 171.

Convocazione della Commissione d'avanzamento per gli agenti nazionali.

La Commissione di avanzamento per gli agenti nazionali è convocata dal comandante generale con le norme stabilite nell'art. 125.

Art. 172.

Numero degli agenti da prendere in esame per l'avanzamento e designazione di essi.

Si applicano agli agenti nazionali le norme stabilite negli articoli 127 e 128 circa il numero degli agenti da prendere in esame e la designazione degli stessi.

Art. 173.

Votazione in seno alla Commissione di avanzamento.

La votazione in seno alla Commissione di avanzamento per gli agenti avviene con le norme previste per gli ufficiali negli articoli 129 e 130.

Art. 174.

Iscrizione a quadro, promozione degli iscritti a quadro, entrata e durata in vigore dei quadri d'avanzamento.

Salvo le disposizioni speciali previste nel presente capo, si applicano agli agenti nazionali le norme stabilite negli articoli 131, 132, 133, 134, 135, circa le iscrizioni nei quadri d'avanzamento, le promozioni degli iscritti e l'entrata e durata in vigore dei quadri d'avanzamento.

Art. 175.

Cancellazione dal quadro d'avanzamento.

Su proposta dei propri superiori gerarchici l'agente può essere cancellato dal quadro d'avanzamento.

Il comandante generale convoca, se lo crede, la Commissione d'avanzamento allo scopo di decidere sulla proposta cancellazione.

La procedura relativa alla cancellazione dal quadro d'avanzamento avviene analogamente a quanto è stabilito nell'articolo 136.

Art. 176.

Esclusione temporanea dall'avanzamento.

Sono esclusi dall'avanzamento sino alla formazione del nuovo quadro anche suppletivo gli agenti non idonei e gli agenti cancellati dal quadro d'avanzamento.

Art. 177.

Promozioni per meriti eccezionali.

Sono applicabili agli agenti nazionali le norme relative alle promozioni per meriti eccezionali stabilite nel presente regolamento per gli ufficiali.

Sulle proposte di promozione per meriti eccezionali decide il Ministro per l'Africa Italiana.

La promozione è accompagnata, sul foglio d'ordini del comando generale, dalla relativa motivazione.

Art. 178.

Promozioni per merito di guerra.

Sono applicabili agli agenti nazionali le norme relative alle promozioni per meriti di guerra stabilite nel presente regolamento per gli ufficiali.

Sulla proposta decide il Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 179.

Carica di comandante di sezione.

La carica di comandante di sezione, normalmente conferita ad ufficiali subalterni ai sensi dell'art. 23 del regolamento organico del Corpo, approvato con R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, può esser conferita dal comandante generale, ai marescialli maggiori che siano idonei allo speciale servizio e che contino almeno un anno di effettivo servizio nel grado.

Il giudizio di idoneità alla carica è pronunziato dalla Commissione di avanzamento per gli agenti.

I marescialli maggiori che lasciano il comando di sezione conservano la qualifica loro conferita salvo il caso di revoca.

Il comandante generale ha la facoltà di revocare la carica, previo giudizio della Commissione di avanzamento, per motivi disciplinari o per non idoneità.

Art. 180.

Distintivo per i comandanti di sezione.

I marescialli maggiori cui sia stata conferita la carica di comandante di sezione portano uno speciale distintivo.

CAPO III.

AVANZAMENTO DEGLI AGENTI LIBICI E DELL'A.O.I.

Art. 181.

Applicazione agli agenti libici e dell'A.O.I. delle norme vigenti per i militari indigeni dell'Arma dei carabinieri Reali.

L'avanzamento degli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo è regolato, salvo quanto è diversamente disposto dal presente capo, con le norme in vigore per i pari grado indigeni dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 182.

Nomina e promozione.

Gli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo di polizia dell'Africa Italiana sono nominati o promossi con determinazione degli ispettori generali se aiutanti o brigadieri libici, ovvero sciumbasci, e con determinazione dei questori negli altri casi.

Nessun agente può essere investito del grado se non dopo che la sua nomina o promozione sia stata inscritta nell'ordine del giorno della rispettiva questura.

Art. 183.

Vacanze nei ruoli.

Sono applicabili agli agenti libici e dell'A.O.I. le disposizioni contenute negli articoli 107 e 108 circa le vacanze nei ruoli.

Ogni anno, il primo di gennaio, i questori comunicano agli ispettori generali il numero delle vacanze, esistenti a tale data e quelle previste per l'anno iniziato, in ogni grado degli agenti libici e dell'A.O.I. ed il numero degli agenti stessi aventi i requisiti per essere presi in esame per l'avanzamento.

Gli ispettori generali in base a tali elementi stabiliscono per ogni questura e per ogni grado il numero delle promozioni da effettuare nell'anno.

Art. 184.

Procedura d'avanzamento.

Ogni anno, nel mese di gennaio, sono presi in esame per l'avanzamento, col criterio della scelta assoluta, tutti gli agenti che hanno superato i minimi di permanenza nel grado previsti dall'art. 186.

Le guardie scelte e i vice brigadieri libici, i muntaz ed i buluchasci devono avere frequentato, con esito favorevole, i corsi di perfezionamento previsti dall'art. 187.

Gli ufficiali da cui gli agenti direttamente dipendono inoltrano le proposte per tutti coloro che ritengono meritevoli. Alle proposte sono allegati i rapporti informativi ed i fogli matricolari degli agenti proposti.

I rapporti informativi sono annotati dai superiori gerarchici, e rimessi al questore, o all'ispettore generale se si tratta di avanzamento a brigadiere libico o a sciumbasci.

Il compilatore ed i revisori sintetizzano il loro giudizio con la formula: *idoneo con punti . . .* da dieci a venti, oppure *non idoneo.*

Gli idonei sono iscritti in uno specchio d'avanzamento per questura nell'ordine di merito risultante dal punteggio assegnato dal questore o dall'ispettore generale. A parità di punteggio precede il più anziano di grado; a parità di anzianità di grado il più anziano di servizio.

Per ogni grado, il numero degli idonei iscritti nello specchio d'avanzamento non deve superare il numero delle promozioni assegnate alla questura aumentato questo del venti per cento.

Art. 185.

Promozioni.

Ogni anno, il nove maggio, i questori e gli ispettori generali per i gradi di loro competenza, promuovono gli agenti nell'ordine di merito secondo il quale sono iscritti nello specchio d'avanzamento sino a coprire i posti vacanti a tale data; i rimanenti vengono promossi il ventotto ottobre sino

a coprire i posti vacanti a tale data e salvo il limite stabilito dall'ispettorato generale. I rimanenti ancora, senza essere ripresi in esame, vengono riportati, in testa, nello specchio di proposta per l'anno seguente.

Nei confronti degli agenti che, nell'intervallo di tempo corrente tra la dichiarazione della loro idoneità all'avanzamento e la promozione, si rendono immeritevoli di questa ricompensa o divengono fisicamente non idonei viene avanzata proposta di esclusione temporanea, con le stesse modalità della proposta di avanzamento. I medesimi vengono ripresi in esame l'anno seguente.

Art. 186.

Limiti minimi di permanenza nei gradi.

Gli agenti libici e dell'A.O.I. per poter conseguire la promozione al grado superiore devono possedere i seguenti minimi di permanenza nel grado:

due anni, se guardia libica o ascari;

tre anni, se guardia scelta libica o muntaz;

quattro anni, se vice brigadiere libico o bulucbasci per l'avanzamento rispettivamente a brigadiere libico o a sciumbasci.

Detti limiti minimi sono ridotti alla metà per le promozioni per meriti eccezionali; sono soppressi per le promozioni per merito di guerra.

Art. 187.

Corsi di perfezionamento per guardie libiche e muntaz e per vice brigadieri libici e bulucbasci.

Durante il terzo anno di permanenza nel grado le guardie scelte libiche ed i muntaz, e durante il quarto anno i vice brigadieri libici ed i bulucbasci, devono frequentare, presso i Centri di reclutamento-scuola, appositi corsi di perfezionamento della durata di tre mesi.

Al termine dei corsi il comandante del Centro di reclutamento-scuola redige un rapporto sul profitto tratto da ciascun allievo. In base a detto rapporto gli allievi vengono sottoposti all'esame finale dinanzi ad una Commissione nominata e composta come previsto nell'art. 38 e della quale fa parte il comandante gruppo bande della rispettiva questura.

Il rapporto e l'esito dell'esame costituiscono gli elementi per il giudizio, che sarà espresso con le formule: *idoneo con punti . . .*, da dieci a venti, oppure *non idoneo.*

I programmi per lo svolgimento dei corsi sono stabiliti dal comando generale.

All'inquadramento dei graduati allievi ed allo svolgimento dei corsi si provvede col personale dei Centri di reclutamento-scuola.

Art. 188.

Promozioni per meriti eccezionali.

Nei riguardi dell'agente libico e dell'A.O.I. che abbia dato eccezionali prove di capacità professionale, abbia compiuto nel proprio grado almeno la metà del periodo minimo di permanenza voluto per essere preso in esame per l'avanzamento ed emerga sui pari grado per tutti gli altri requisiti, può essere inoltrata, in qualsiasi momento, dall'ufficiale che lo ha alla diretta dipendenza, proposta di promozione per meriti eccezionali.

Per la promozione per meriti eccezionali si prescinde dal requisito della frequenza dei corsi di perfezionamento di cui all'art. 187.

Sulle proposte, annotate da tutti i superiori gerarchici, decide il comandante generale del Corpo.

La promozione per meriti eccezionali viene effettuata al verificarsi della prima vacanza.

Art. 189.

Promozioni per merito di guerra.

Sono applicabili agli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo le norme relative alle promozioni per merito di guerra stabilite per i militari indigeni dei Regi corpi di truppe libiche e coloniali. Sulle proposte decide il comandante generale del Corpo.

TITOLO QUARTO.

DISCIPLINA

CAPO I.

DISCIPLINA DEGLI UFFICIALI

Art. 190.

Applicazione della legge penale militare agli ufficiali del Corpo.

Gli ufficiali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana sono soggetti, per tutti i reati preveduti dalla legge penale militare, alle pene da essa comminate e alla giurisdizione militare al pari di tutti gli altri appartenenti alle Forze militari dello Stato.

Art. 191.

Applicazione del regolamento di disciplina militare agli ufficiali del Corpo.

Nei confronti degli ufficiali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana si applica il regolamento di disciplina militare per il Regio esercito.

Art. 192.

Attribuzioni in materia di disciplina.

Le attribuzioni conferite al Ministro per la guerra ed al Ministero della guerra in materia di disciplina sono rispettivamente conferite, per gli ufficiali del Corpo, al Ministro per l'Africa Italiana ed al Comando generale del Corpo.

Le attribuzioni conferite ai comandanti di corpo d'armata ed ai comandanti di corpo in materia di disciplina degli ufficiali sono rispettivamente conferite, per gli ufficiali del Corpo, al comandante generale ed agli ufficiali posti a capo delle questure e della scuola di addestramento.

Art. 193.

Grado degli ufficiali del Corpo.

Le qualifiche militari previste per gli ufficiali del Corpo nella tabella I allegata al R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, convertito con modificazioni nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'amministrazione coloniale, costituiscono grado agli effetti penali e disciplinari.

Art. 194.

Corrispondenza dei gradi.

La graduazione della subordinazione nel Corpo e la corrispondenza dei gradi, agli stessi effetti, fra il Corpo di polizia dell'Africa Italiana ed il Regio esercito sono stabilite dall'allegato 2 al presente regolamento.

Per la corrispondenza dei gradi fra il Corpo di polizia dell'Africa Italiana e le altre Forze armate dello Stato vigono le stesse norme previste per la corrispondenza dei gradi fra il Regio esercito e le dette Forze armate ai sensi del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito.

Art. 195.

Rappresentanze a parate.

Compatibilmente con le esigenze dei servizi d'istituto, il Corpo di polizia dell'Africa Italiana interviene con proprie rappresentanze alle parate, riviste, funzioni, solennità e presentazioni delle altre Forze armate. Fornisce le guardie e i picchetti d'onore in servizio continuativo od a turno con le altre Forze armate.

Art. 196.

Saluto degli ufficiali.

Il saluto dell'ufficiale del Corpo è quello fascista.

Nel Regno e nell'Africa Italiana fra gli ufficiali del Corpo ed i componenti delle altre Forze armate dello Stato, è stabilita la reciprocità del saluto e degli onori prescritti dal regolamento di disciplina militare e dalle norme per il servizio di presidio per il Regio esercito.

E' altresì obbligatorio il saluto, a seconda del grado rispettivo, fra gli ufficiali del Corpo ed i funzionari dell'Africa Italiana del ruolo di Governo.

Art. 197.

Saluto dei reparti.

Fra i reparti di truppa del Corpo ed i reparti di truppa delle altre Forze armate dello Stato è stabilita la reciprocità del saluto e degli onori prescritti dal regolamento di disciplina militare e dalle norme per il servizio di presidio per il Regio esercito

I reparti di truppa del Corpo debbono il saluto, oltre che alle persone e simboli ai quali debbono il saluto i reparti di truppa del Regio esercito, ai funzionari dell'Africa Italiana del ruolo di Governo in uniforme con le forme previste dal regolamento di disciplina militare per le persone indicate nelle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 156, a seconda il grado.

Le sentinelle rendono ai predetti funzionari dell'Africa Italiana gli onori prescritti per gli ufficiali delle Forze armate in uniforme.

Art. 198.

Precedenze.

Gli ufficiali del Corpo, nella gerarchia dei ruoli del Ministero dell'Africa Italiana, seguono immediatamente i funzionari dell'Africa Italiana del ruolo di Governo.

I reparti del Corpo seguono immeditamente i reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 199.

Dipendenze.

Gli ufficiali e gli agenti del Corpo dipendono dai propri superiori gerarchici per quanto si riferisce alla disciplina ed avanzamento, alla tecnica del servizio ed alla gestione del materiale e dei fondi loro affidati.

Per i servizi d'istituto i comandi del Corpo dipendono dalle autorità di Governo (governatori generali, governatori, prefetti, commissari di Governo, commissari circondariali, residenti, vice residenti, agenti distrettuali) aventi giurisdizione sul territorio nel quale hanno sede.

Dette autorità, salvo casi straordinari, si rivolgono ai soli comandanti i quali provvedono a dare le disposizioni necessarie.

Art. 200.

Corrispondenza.

I Comandi del Corpo di polizia dell'Africa Italiana corrispondono :

a) a firma delle autorità di Governo, dalle quali dipendono ai sensi del secondo comma dell'art. 199, per motivi di polizia politica;

b) tra di loro, direttamente, per motivi di polizia giudiziaria ed amministrativa e, in casi di eccezionale gravità e urgenza, anche per motivi di polizia politica, nel quale caso devono dare sollecita conoscenza delle loro comunicazioni alle predette autorità di Governo; gerarchicamente, per il tramite dei superiori del Corpo, per tutti gli altri motivi di servizio;

c) con le altre autorità pubbliche del territorio del Governo, direttamente, per motivi di servizio d'istituto esclusi quelli di polizia politica; a firma delle autorità di Governo dalle quali dipendono ai sensi predetti, per tutti gli altri motivi di servizio, salvi casi di eccezionale gravità ed urgenza nei quali casi devono dare sollecita conoscenza delle loro comunicazioni alle predette autorità di Governo.

Per motivi di servizio d'istituto gli ispettorati generali, le questure e gli uffici commissariali di polizia possono comunicare direttamente con le questure, gli uffici di pubblica sicurezza ed i Comandi dei carabinieri Reali nel Regno.

Art. 201.

Matrimonio degli ufficiali.

Per il matrimonio degli ufficiali del Corpo si applicano le norme approvate con R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 882, e quelle approvate con R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1562.

Il Comando generale, al quale deve essere indirizzata la domanda di matrimonio, istruisce la pratica e promuove il Regio assentimento.

Art. 202.

Uniforme.

Le uniformi degli ufficiali e degli agenti nazionali, libici e dell'A.O.I. sono stabilite dal regolamento per le uniformi del Corpo di polizia dell'Africa Italiana approvato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

Gli oggetti che fanno parte della prima distribuzione di vestiario per gli agenti sono stabiliti con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 203.

Libretti personali degli ufficiali.

Per ogni ufficiale è istituito un libretto personale in duplice esemplare.

Il libretto personale contiene le note matricolari, lo stato di servizio nel Corpo, le note caratteristiche con i relativi moduli di comunicazione, i rapporti informativi, lo specchio delle punizioni.

Va allegato al libretto personale lo stato di servizio militare o civile prestato precedentemente all'ammissione nel Corpo.

Il primo originale del libretto personale è conservato presso il Comando generale.

Il secondo originale del libretto segue l'ufficiale nei trasferimenti ed è conservato presso le questure, gli Ispettorati generali, il Comando generale, rispettivamente per gli ufficiali loro assegnati. Il secondo originale del libretto personale dell'ufficiale posto a capo della questura è conservato dall'Ispettorato generale; quello dell'ufficiale posto a capo dell'ispettorato generale è conservato presso il Comando generale.

Art. 204.

Compilazione e revisione delle note caratteristiche.

Le note caratteristiche sono redatte una volta all'anno, entro il mese di gennaio per l'anno precedente, in duplice originale su appositi moduli e vanno allegate ai due originali del libretto personale.

Di massima le note caratteristiche sono compilate dal superiore del Corpo dal quale l'ufficiale dipende in via disciplinare; sono rivedute dal superiore del Corpo che redige le note del compilatore e da quello che redige le note del primo revisore. Il Comando generale stabilisce chi deve compilare e rivedere le note caratteristiche.

Non sono rivedute le note caratteristiche dei maggiori generali e quelle degli ufficiali che direttamente dipendono dal comandante generale del Corpo. Non sono rivedute dal secondo revisore le note dei colonnelli e quelle degli ufficiali che direttamente dipendono dai maggiori generali.

Le note dei subalterni non vanno oltre il colonnello salvo per quei subalterni che dipendono direttamente da ufficiali generali. Le note dei capitani non vanno oltre il maggiore generale salvo per quei capitani che dipendono direttamente dal comandante generale.

Il superiore cui spetta di procedere alla compilazione delle note caratteristiche di un inferiore che sia stato alle sue dipendenze soltanto parte dell'anno solare cui si riferiscono le note, deve basare il suo giudizio, oltre che sulla conoscenza diretta dell'inferiore, su uno o più rapporti informativi riferiti al tempo trascorso fuori dalle sue dipendenze. Detti rapporti costituiscono la base per la revisione delle note caratteristiche, ove manchi la conoscenza diretta dell'ufficiale.

Art. 205.

Contenuto delle note caratteristiche.

Le note caratteristiche devono contenere, tanto nella parte redatta dal compilatore quanto in quelle redatte dai revisori, un giudizio chiaro e sintetico sulle qualità morali, fisiche, intellettuali e professionali dell'ufficiale da giudicare.

Esse non devono contenere giudizi sull'avanzamento.

Il giudizio espresso nelle note deve essere integrato da una delle classifiche di ottimo buono con punti tre, buono con punti due, buono con punti uno, mediocre e cattivo. La classifica è riferita al grado ed all'impiego del giudicato.

Art. 206.

Comunicazione della classifica.

L'ultimo revisore comunica all'interessato, con apposito modulo, la classifica che egli ha emesso, la sintesi delle note, l'eventuale encomio o richiamo.

L'ufficiale prende visione di tali dati e firma per presa conoscenza.

Le note caratteristiche non devono essere comunicate all'ufficiale.

Art. 207.

Ufficiali che non possono compilare o rivedere note caratteristiche.

Non possono compilare o rivedere note caratteristiche nè rapporti informativi, dalla data di comunicazione del relativo provvedimento:

a) il superiore dichiarato non idoneo alle funzioni del grado;

b) il superiore cui venga tolto il comando per fatti disciplinari o penali che possano portare alla perdita del grado.

Il superiore che regge interinalmente un comando od ufficio, durante l'assenza temporanea del titolare non può compilare nè rivedere note caratteristiche la cui compilazione o revisione spetti al titolare stesso.

Art. 208.

Classifica degli ufficiali per i quali non sono state compilate note caratteristiche.

Non si compilano note caratteristiche nei riguardi degli ufficiali sottoposti a procedimento penale o disciplinare e nei riguardi degli ufficiali che, durante l'anno solare cui si riferiscono le note, abbiano prestato servizio per meno di tre mesi.

La classifica degli ufficiali predetti, ove occorra ai fini dell'avanzamento, è stabilita insindacabilmente dalla commissione di avanzamento tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in suo possesso.

Art. 209.

Reclamo in merito alle note.

Possono formare oggetto di reclamo da parte dell'ufficiale i soli errori di procedura o di competenza nella redazione delle note che lo riguardano.

L'eventuale reclamo dovrà essere presentato entro trenta giorni dalla data di comunicazione della classifica e, annotato dalle autorità gerarchiche, verrà trasmesso, per le decisioni, all'autorità dalla quale dipende l'ultimo revisore.

Art. 210.

Rapporti informativi degli ufficiali.

Il rapporto informativo è un breve resoconto del servizio prestato e delle qualità dimostrate da un ufficiale in un determinato periodo di tempo ed è compilato ed annotato, ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 204, dai superiori che hanno avuto alle dipendenze l'ufficiale durante il periodo cui si riferisce il rapporto, sempre che detti superiori non abbiano a partecipare alla redazione delle note caratteristiche.

I rapporti informativi si compilano anche alla fine dei corsi od in circostanze speciali.

I rapporti informativi sono redatti in duplice originale, non sono integrati da classifica, e vanno allegati ai due originali del libretto personale.

Il Comando generale stabilisce chi deve compilare ed annotare i rapporti informativi ed i periodi di tempo, o le circostanze speciali, ai quali i rapporti vanno riferiti.

Art. 211.

Licenze degli ufficiali.

La concessione delle licenze agli ufficiali del Corpo è regolata in base alle disposizioni contenute nel R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2504, e successive modificazioni.

Art. 212.

Destinazioni e trasferimenti degli ufficiali.

Le destinazioni degli ufficiali al Comando generale, ai Governi generali ed ai Governi dell'Africa Orientale Italiana sono disposte con decreto Ministeriale e pubblicate nel bollettino del personale del Ministero dell'Africa Italiana.

Le destinazioni degli ufficiali entro le circoscrizioni dei singoli Governi sono disposte dal comandante generale e pubblicate sul foglio di ordini.

I trasferimenti vengono attuati per motivi di servizio o disciplinari, ed eccezionalmente in seguito a domanda quando siano trascorsi almeno diciotto mesi di permanenza nella sede.

Art. 213.

Obbligo di alloggio in caserma.

Agli ufficiali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, qualunque sia l'impiego e la carica ricoperta, è fatto obbligo, avuto riguardo alle particolari funzioni d'istituto di cui all'art. 2 del regolamento organico, approvato con R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211, di alloggiare nelle sedi dei propri comandi o caserme. Tali sedi, oltre a rispondere a speciali requisiti per far fronte a qualsiasi esigenza, dovranno contenere adeguati alloggi per gli ufficiali, gli agenti e le rispettive famiglie.

Art. 214.

Assistenza sanitaria.

Il servizio sanitario per gli appartenenti al Corpo è affidato al personale del Corpo sanitario dell'Africa Italiana oppure ad ufficiali medici delle truppe libiche e coloniali, i quali continueranno a far parte del proprio ruolo.

Presso il Comando generale del Corpo è istituita la carica di consulente sanitario da affidarsi ad un funzionario del Corpo sanitario dell'Africa Italiana oppure ad un ufficiale medico in servizio permanente effettivo del Regio esercito di grado non inferiore al nono.

L'assistenza sanitaria e gli accertamenti medico legali per gli ufficiali ed agenti del Corpo vengono effettuati con le norme in vigore per il Regio esercito.

CAPO II.

DISCIPLINA DEGLI AGENTI NAZIONALI

Art. 215.

Applicazione della legge penale militare agli agenti nazionali.

Gli agenti nazionali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana sono soggetti, per tutti i reati preveduti dalla legge penale militare, alle pene da essa comminate e alla giurisdizione militare al pari di tutti gli altri appartenenti alle Forze militari dello Stato.

Art. 216.

Applicazione del regolamento di disciplina militare agli agenti nazionali.

Nei confronti degli agenti nazionali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana si applica il regolamento di disciplina militare per il Regio esercito.

Le norme previste dall'art. 192 circa il conferimento di attribuzioni in materia di disciplina sono applicabili anche nei riguardi degli agenti nazionali del Corpo.

Art. 217.

Saluto degli agenti nazionali.

Il saluto degli agenti nazionali del Corpo è quello fascista.

Nel Regno e nell'Africa Italiana, fra gli agenti nazionali del Corpo ed i militari delle altre Forze armate dello Stato è stabilita la reciprocità del saluto e degli onori prescritti dal regolamento di disciplina militare e dalle norme per il servizio di presidio per il Regio esercito.

Gli agenti nazionali del Corpo debbono altresì il saluto ai funzionari dell'A. I. del ruolo di Governo in uniforme.

Art. 218.

Matrimonio degli agenti nazionali.

Per il matrimonio dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie del Corpo di polizia dell'Africa Italiana si applicano le norme previste dagli speciali ordinamenti per i Reali carabinieri.

Art. 219.

Cartelle personali degli agenti nazionali.

Per ogni agente nazionale è istituita una cartella personale in duplice originale, nello stesso modo dei libretti personali degli ufficiali.

Il primo originale è conservato presso il Comando generale, il secondo originale presso le questure, gli Ispettorati generali, il Comando generale, rispettivamente per gli agenti loro assegnati.

Art. 220.

Note caratteristiche degli agenti nazionali.

Le note caratteristiche degli agenti nazionali sono compilate dal primo superiore ufficiale dal quale l'agente dipende in via disciplinare e sono rivedute e comunicate analogamente a quanto è stabilito per gli ufficiali.

Le note delle guardie e guardie scelte non vanno oltre il capitano, quelle dei vice brigadieri e brigadieri non vanno oltre il tenente colonnello e quelle dei marescialli non vanno oltre il colonnello salvo per gli agenti che dipendono direttamente da ufficiali più elevati in grado di quelli citati.

L'ufficiale compila le note sulla base della conoscenza diretta che ha dell'agente anche se detta conoscenza è limitata a parte dell'anno solare cui si riferiscono le note.

Le disposizioni contenute negli articoli 208 e 209 sono applicabili anche agli agenti nazionali.

Art. 221.

Rapporti informativi degli agenti nazionali.

I rapporti informativi degli agenti nazionali sono compilati con modalità analoghe a quelle stabilite dal presente regolamento per gli ufficiali alla fine dei corsi o in circostanze speciali in seguito ad ordine del Comando generale.

Art. 222.

Licenze degli agenti nazionali.

La concessione delle licenze degli agenti nazionali del Corpo è regolata in base alle disposizioni contenute nei vigenti ordinamenti per i Regi corpi di truppe libiche e coloniali.

Art. 223.

Destinazioni e trasferimenti degli agenti nazionali.

Le destinazioni degli agenti nazionali al Comando generale, in Africa Orientale Italiana ed in Libia sono disposte dal comandante generale e pubblicate sul foglio di ordini.

Le destinazioni degli agenti nazionali entro le circoscrizioni della Libia o dell'Africa Orientale Italiana sono disposte dall'ispettore generale e pubblicate nell'ordine di servizio.

Le destinazioni degli agenti nazionali nell'ambito della questura sono disposte dal questore e pubblicate nell'ordine del giorno.

I trasferimenti vengono attuati per motivi di servizio o disciplinari ed eccezionalmente in seguito a domanda quando siano trascorsi almeno 18 mesi di permanenza nella sede.

CAPO III.

DISCIPLINA DEGLI AGENTI LIBICI E DELL'A.O.I.

Art. 224.

Gerarchia degli agenti libici e dell'A. O. I.

La gerarchia degli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo e la corrispondenza dei gradi fra i detti agenti ed i militari indigeni dell'arma dei carabinieri Reali sono stabilite dall'allegato n. 2 al presente regolamento.

Per la corrispondenza dei gradi fra gli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo e gli altri militari libici e coloniali vigono le stesse norme previste dal regolamento di disciplina per i militari indigeni dei Regi corpi di truppe libiche e coloniali.

Art. 225.

Applicazione agli agenti libici e dell'A. O. I. del Corpo delle norme disciplinari in vigore per i militari libici e coloniali del Regio esercito.

Gli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo sono soggetti, per tutti i reati preveduti dalla legge penale militare, alle pene da essa comminate e alla giurisdizione militare al pari degli altri militari indigeni.

Ad essi si applicano le norme del regolamento di disciplina per i militari indigeni dei Regi corpi di truppe libiche e coloniali.

Le attribuzioni conferite al comandante delle truppe ed al comandante di battaglione in materia di disciplina dei militari libici e coloniali sono rispettivamente conferite, per gli agenti del Corpo al questore ed al comandante del battaglione. Gli ufficiali generali e superiori del Corpo hanno, nei riguardi degli agenti loro dipendenti, le facoltà disciplinari rispettivamente attribuite ai questori ed ai comandanti di battaglione.

Art. 226.

Saluto degli agenti libici e dell'A. O. I.

Il saluto degli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo è quello fascista.

Nel Regno e nell'Africa Italiana, fra i militari libici e dell'A.O.I. del Corpo ed i militari delle altre Forze armate dello Stato, è stabilita la reciprocità del saluto e degli onori prescritti dal regolamento di disciplina per i militari indigeni dei Regi corpi di truppe libiche e coloniali.

Gli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo debbono altresì il saluto ai funzionari dell'A.I. del ruolo di Governo in uniforme.

Art. 227.

Matrimonio degli agenti libici e dell'A. O. I.

Gli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo possono contrarre matrimonio, separarsi dal coniuge e divorziare secondo le usanze della rispettiva razza, tribù, cabila e religione.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio è concessa dall'ufficiale dal quale l'agente direttamente dipende.

L'agente che ha contratto matrimonio o che ha divorziato deve rimettere ai superiori il certificato della competente autorità.

Art. 228.

Destinazioni degli agenti libici e dell'A. O. I. del Corpo.

Le destinazioni degli agenti libici e dell'A.O.I. nell'ambito delle questure sono disposte dai questori e pubblicate sull'ordine del giorno.

I trasferimenti da questura a questura sono disposti dagli ispettori generali e pubblicati sull'ordine di servizio.

I trasferimenti vengono ordinati per motivi di servizio o di disciplina, ed eccezionalmente a domanda quando siano trascorsi almeno diciotto mesi di permanenza nella sede.

Art. 229.

Fogli matricolari degli agenti libici e dell'A. O. I.

Per ogni agente libico e dell'A.O.I. è istituito un foglio matricolare in duplice originale.

Il primo originale è conservato presso la questura (comando del battaglione), il secondo originale presso il comando, retto da ufficiale, dal quale l'agente direttamente dipende.

Art. 230.

Note caratteristiche delle guardie e guardie scelte libiche, degli ascari e dei muntaz.

Le note caratteristiche delle guardie e guardie scelte libiche, degli ascari e dei muntaz sono compilate dal primo superiore ufficiale dal quale l'agente dipende.

Art. 231.

Cartelle personali dei vice brigadieri libici e gradi superiori e dei bulucbasci e gradi superiori.

Per ogni agente libico del grado di vice brigadiere o gradi superiori e per ogni bulucbasci e sciumbasci è istituita una cartella personale in duplice originale, conservata dagli stessi comandi che conservano i fogli matricolari.

L'istituzione della cartella avviene all'atto della promozione a vice brigadiere libico o a bulucbasci.

Le note caratteristiche ed i rapporti informativi dei predetti agenti libici e dell'A.O.I. sono compilati con norme analoghe a quelle stabilite per gli agenti nazionali.

TITOLO QUINTO.

FORZA IN CONGEDO.

CAPO I.

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI UFFICIALI ED AGLI AGENTI.

Art. 232.

Esenzione dalle chiamate.

Gli ufficiali e gli agenti nazionali, libici e dell'A.O.I. del Corpo sono esenti da qualsiasi chiamata o richiamo ordinario o di mobilitazione nelle altre Forze armate dello Stato, esclusa la Regia marina e la Regia aeronautica.

Art. 233.

Impiego in caso di guerra.

In caso di mobilitazione vengono presi accordi fra il Ministero dell'Africa Italiana ed il Ministero della guerra per la costituzione e per l'impiego di unità di guerra di polizia dell'Africa Italiana.

Art. 234.

Richiamo alle armi per esigenze straordinarie.

Per necessità dipendenti da esigenze straordinarie in Libia o in Africa Orientale Italiana, il Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per le finanze, ha la facoltà di chiamare alle armi, anche mediante precetto personale, determinati contingenti della forza in congedo del Corpo.

Art. 235.

Tenuta a ruolo della forza in congedo.

Per la tenuta a ruolo della forza in congedo del Corpo si applicano le disposizioni in vigore per il Regio esercito.

Il Comando generale del Corpo tiene un ruolo del personale nazionale in congedo ed esercita la dovuta vigilanza sul detto personale onde accertarne le variazioni.

CAPO II.

UFFICIALI.

Art. 236.

Iscrizione degli ufficiali nei ruoli del congedo del Corpo.

Gli ufficiali del Corpo sono iscritti nei ruoli del congedo e passano in congedo assoluto allo scadere degli stessi limiti di età e di servizio ed al verificarsi delle stesse condizioni di idoneità stabiliti per gli ufficiali del Regio esercito, salve le modificazioni previste dal presente regolamento.

Art. 237.

Avanzamento degli ufficiali in congedo.

L'ufficiale in congedo del Corpo viene promosso ad anzianità al grado immediatamente superiore a quello con il quale ha cessato dal servizio permanente, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento.

Il giudizio per l'avanzamento ai gradi di maggiore e di colonnello dei ruoli del congedo non può aver luogo se l'ufficiale non ha frequentato, con esito favorevole, un corso di addestramento della durata massima di venti giorni.

I corsi di addestramento sono svolti con le modalità e i programmi stabiliti dagli articoli 116, 117 e 118.

Le promozioni degli ufficiali in congedo hanno luogo dopo quelle degli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità.

L'ufficiale in congedo escluso dall'avanzamento per non idoneità non è più ripreso in esame.

Per l'avanzamento degli ufficiali in congedo si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente regolamento generale per gli ufficiali in servizio permanente nel Corpo.

Art. 238.

Sottotenenti di complemento provenienti dai sottufficiali.

I sottufficiali del Corpo che all'atto della loro cessazione dal servizio si trovino in una delle condizioni stabilite nel presente articolo, sono nominati sottotenenti di complemento del Corpo stesso, a datare dal giorno del loro congedamento come sottufficiali, previo parere favorevole della Commissione d'avanzamento per ufficiali prevista dall'art. 122:

a) marescialli dei tre gradi e brigadieri in possesso di una delle lauree richieste per l'ammissione al grado iniziale del servizio permanente, qualunque sia il tempo di servizio prestato nel Corpo;

b) marescialli dei tre gradi e brigadieri in possesso del diploma di maturità classica e scientifica o di altro titolo di studio equipollente, purchè contino almeno sei anni di servizio effettivo da sottufficiali nel Corpo;

c) marescialli maggiori aventi diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo richiesto, purchè abbiano conseguito almeno la licenza di scuola media inferiore, oppure, se in possesso di uno dei titoli preferenziali di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della disposizione contenuta nell'art. 1 del R. dencreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, abbiano superato un esame scritto di cultura generale da sostenersi davanti alla Commissione d'avanzamento di cui all'art. 122 secondo il programma della licenza delle scuole medie inferiori.

CAPO III.

AGENTI NAZIONALI.

Art. 239.

Servizio militare di leva.

Il servizio prestato nel Corpo di polizia dell'Africa Italiana vale, ad ogni effetto, come servizio militare di leva.

Art. 240.

Iscrizioni degli agenti nazionali nei ruoli della forza in congedo del Corpo.

Gli agenti nazionali del Corpo all'atto della loro cessazione dal servizio vengono iscritti, se idonei e se hanno soddisfatto agli obblighi di leva, nei ruoli della forza in congedo, Corpo di polizia dell'Africa Italiana, del distretto militare di residenza.

Detti agenti restano nei ruoli della forza in congedo fino alla cessazione degli obblighi di servizio militare sempre che ne posseggano la idoneità.

Art. 241.

Avanzamento dei sottufficiali in congedo.

Il sottufficiale in congedo del Corpo, se dichiarato idoneo dalla Commissione d'avanzamento, consegue ad anzianità, nella posizione di congedo, la promozione al grado di sottufficiale immediatamente superiore a quello con il quale ha cessato dal servizio permanente.

La promozione ha luogo dopo quella dei sottufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità.

CAPO IV.

AGENTI LIBICI E DELL'A.O.I.

Art. 242.

Obblighi di servizio.

Gli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo hanno gli stessi obblighi di servizio dei militari libici e coloniali del Regio esercito.

Art. 243.

Iscrizione degli agenti libici e dell'A. O. I. nei ruoli della forza in congedo del Corpo.

Gli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo all'atto della cessazione dal servizio vengono iscritti, se idonei, nei ruoli della forza in congedo, Corpo di polizia dell'Africa Italiana, del deposito del Governo nel cui territorio l'agente assume domicilio all'atto del congedo.

La questura tiene analoghi ruoli del personale in congedo esistente nel territorio di propria giurisdizione ed esercita, su detto personale, la dovuta vigilanza onde accertarne le variazioni.

Art. 244.

Facilitazioni concesse agli agenti libici e dell'A. O. I. in congedo.

Gli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo, in congedo, godono gli stessi benefici previsti per i militari in congedo dei Regi corpi di truppe libiche e coloniali per l'assunzione nelle cariche ed impieghi pubblici e per le concessioni delle autorizzazioni relative all'esercizio dell'artigianato e del commercio.

I predetti agenti sono agevolati in tutte le pratiche che abbiano bisogno di svolgere con le autorità.

TITOLO SESTO.

BANDE DI POLIZIA.

CAPO I.

BANDE DI POLIZIA REGOLARI.

Art. 245.

Varie specie di bande di polizia regolari.

Le bande di polizia regolari si distinguono in:

— Bande di polizia di confine.

— Bande di polizia di governo.

Art. 246.

Costituzione e forza delle bande di polizia regolari.

Le bande di polizia regolari sono costituite con decreto del Ministro per l'Africa Italiana su proposta dei rispettivi governatori generali.

Il decreto determina la dislocazione della banda e ne stabilisce la forza entro i limiti dell'organico del Corpo.

Art. 247.

Compiti delle bande di polizia di confine.

Le bande di polizia di confine assolvono i seguenti compiti:

a) assicurano l'integrità del confine contro incursioni e sconfinamenti;

b) provvedono alla polizia del territorio di confine vigilando al mantenimento dell'ordine, all'osservanza della legge, al rispetto dell'autorità, alla sicurezza delle popolazioni;

c) impediscono che attraverso il confine e le coste sia svolto contrabbando.

Art. 248.

Compiti delle bande di polizia di governo.

Le bande di polizia di governo hanno il compito di far fronte ad emergenze di carattere straordinario in qualsiasi punto del territorio del governo si manifestino.

Art. 249.

Impiego delle bande di polizia regolari in operazioni di guerra e di grande polizia coloniale.

Le bande di polizia regolari, oltre a disimpegnare i compiti per esse stabiliti dal presente regolamento, concorrono alle operazioni di guerra e di grande polizia coloniale.

Nei casi predetti le bande di polizia regolari passano alle dipendenze delle competenti autorità militari.

Art. 250.

Composizione organica e inquadramento delle bande di polizia regolari.

Le bande di polizia regolari sono poste, ciascuna, al comando di un ufficiale subalterno.

In relazione alla forza ciascuna banda può essere ripartita in centurie; la centuria in buluc.

Sono assegnati alle bande di polizia regolari sottufficiali e graduati nazionali, libici e dell'A.O.I. e specialisti.

Le predette bande sono altresì dotate di mezzi di collegamento e di trasporto adeguati alla zona d'impiego normale.

La composizione delle bande di polizia regolari, entro i limiti stabiliti dal decreto che le costituisce, è disposta dal Comando generale.

Art. 251.

Settori di frontiera e posti di banda di confine.

Agli effetti della sorveglianza affidata alle bande di confine, la frontiera terrestre e marittima è suddivisa in settori. La sorveglianza di ogni settore è affidata ad una o più bande.

Il comando del settore, quando questo comprenda più bande, è affidato ad un ufficiale inferiore.

La sorveglianza del settore è effettuata mediante *posti di banda* e mediante *pattuglie*. I posti di banda sono stabiliti in casermette sistemate ad eventuale difesa.

Art. 252.

Dipendenze delle bande di polizia regolari.

Le bande di polizia regolari dipendono, per quanto riguarda l'impiego, dai Governatori generali e dai Governatori.

Dette autorità, salvo casi straordinari, trasmettono gli ordini agli ispettori generali od ai questori.

Agli effetti della organizzazione e direzione le bande di polizia regolari fanno capo, nell'ambito della giurisdizione della Libia o dell'Africa Orientale Italiana, all'ispettore della forza armata del rispettivo ispettorato generale; nell'ambito della giurisdizione di ogni governo fanno capo al comandante gruppo bande della rispettiva questura.

Art. 253.

Applicazione ai componenti delle bande di polizia regolari delle disposizioni riguardanti gli agenti libici e dell'A.O.I.

Ai componenti delle bande di polizia regolari si applicano, salvo le modificazioni previste nel presente titolo, le disposizioni stabilite per gli agenti libici e dell'A.O.I. dal regolamento organico del Corpo e dal presente regolamento.

Il personale delle bande deve considerarsi permanentemente in servizio e non può essere impiegato, per alcun motivo, in servizi estranei a quelli del reparto.

Art. 254.

Denominazione dei componenti delle bande di polizia regolari.

Gli allievi guardie libiche e gli allievi ascari di polizia componenti delle bande di polizia regolari assumono rispettivamente la denominazione di soldati libici di banda e di ascari di banda; quelli delle bande di confine della Somalia assumono la denominazione di dubat di polizia.

Art. 255.

Requisiti per l'arruolamento quale allievo guardia libica e allievo ascari di polizia nelle bande.

I requisiti per conseguire l'arruolamento quale allievo guardia libica e allievo ascari di polizia nelle bande sono quelli previsti dall'art. 32.

Gli aspiranti predetti devono inoltre aver superato una prova di marcia su percorso di 60 Km. da compiersi nel tempo massimo di 10 ore.

L'arruolamento è effettuato dal comandante della banda che trasmette al Centro di reclutamento-scuola della rispettiva questura i documenti relativi all'arruolato.

Art. 256.

Arruolamento degli allievi guardie libiche ed allievi ascari di polizia nelle bande.

L'arruolamento degli allievi guardie libiche e degli allievi ascari di polizia nelle bande è effettuato dal comandante della banda coadiuvato dal medico residenziale o ufficiale medico del Regio esercito incaricato del servizio sanitario della banda.

Art. 257.

Periodo di esperimento.

Gli allievi guardie libiche e gli allievi ascari di polizia delle bande durante i primi sei mesi di servizio possono essere prosciolti dalla ferma per non idoneità al servizio nelle bande.

Il provvedimento è adottato dal comandante della banda nei primi dieci giorni dall'arruolamento, dal comandante gruppo bande della rispettiva questura durante il rimanente periodo.

Art. 258.

Addestramento.

L'addestramento degli allievi guardie libiche e allievi ascari di polizia delle bande viene effettuato nel reparto.

L'istruzione militare viene impartita secondo i regolamenti in vigore per i reparti di fanteria, cavalleria e sahariani.

L'istruzione tecnica di polizia viene impartita secondo apposito programma stabilito dal comando generale del Corpo.

Art. 259.

Avanzamento degli allievi guardie libiche e degli allievi ascari di polizia delle bande.

Gli allievi guardie libiche e gli allievi ascari di polizia delle bande dopo un anno di servizio possono ottenere la promozione a guardia libica o ad ascari di polizia, previo un corso di due mesi presso il Centro di reclutamento-scuola.

Sulle domande di ammissione al corso decide il questore.

L'allievo che al termine del corso è giudicato non idoneo rientra nelle bande.

Art. 260.

Facilitazioni ai componenti delle bande di polizia di confine in congedo.

Ai componenti delle bande di polizia di confine in congedo che siano stabiliti nei villaggi dei settori di frontiera è concesso di usufruire per il proprio bestiame dei pozzi e dei pascoli dei quali usufruiscono le bande di confine.

CAPO II.

BANDE DI POLIZIA IRREGOLARI.

Art. 261.

Costituzione delle bande irregolari.

Le bande di polizia irregolari sono costituite ogni qualvolta se ne presenti la necessità e vengono disciolte non appena cessata la ragione del loro impiego.

La costituzione è ordinata con decreto del Governatore generale o del Governatore; il decreto determina la forza delle bande.

La spesa relativa grava sul bilancio del Governo nel cui territorio la banda è destinata ad operare.

Art. 262.

Compiti delle bande di polizia irregolari.

Il compito delle bande di polizia irregolari è quello di far fronte a speciali situazioni agendo isolatamente o in concorso con altre formazioni del Corpo.

Art. 263.

Dipendenza delle bande di polizia irregolari.

Per quanto riguarda la dipendenza per l'impiego e per l'organizzazione si applicano alle bande di polizia irregolari le disposizioni contenute nell'art. 252.

Art. 264.

Inquadramento e arruolamento.

Le bande di polizia irregolari sono poste ciascuna al comando di un capo locale il quale procede all'arruolamento dei gregari ed ha la facoltà di nominare, per l'inquadramento, il necessario numero di sottocapi.

La banda irregolare è posta sotto la direzione di un ufficiale del Corpo coadiuvato, se occorre, da alcuni graduati nazionali, libici e dell'A.O.I.

Art. 265.

Trattamento economico.

Il trattamento economico spettante ai componenti delle bande irregolari è stabilito dal decreto che ordina la costituzione della banda e non può superare quello previsto per i componenti delle bande regolari.

Art. 266.

Equipaggiamento.

Ai componenti delle bande irregolari vengono distribuiti all'atto dell'arruolamento: un distintivo ben visibile, un tascapane, una borraccia, un fucile con baionetta, una cartucciera.

Se del caso, vengono distribuiti anche un telo da tenda ed una coperta.

Ai comandante della banda ed ai sottocapi è fornita, quando ne siano sprovvisti, una cavalcatura con bardatura.

I mezzi di trasporto occorrenti alla banda sono forniti dall'amministrazione.

All'atto dello scioglimento della banda tutti gli oggetti di dotazione individuale e di reparto ed i quadrupedi vengono ritirati a cura dell'ente che provvede allo scioglimento.

Art. 267.
Disciplina.

I componenti delle bande di polizia irregolare sono soggetti, per tutti i reati preveduti dalla legge penale militare, alle pene da essa comminate ed alla giurisdizione militare.

Ai predetti non si applica il regolamento di disciplina per i militari indigeni dei Regi corpi di truppe libiche e coloniali.

La disciplina nelle bande irregolari è amministrata dal rispettivo comandante.

Le punizioni dei gregari sono quelle stabilite dalla consuetudine; i sottocapi possono essere, su proposta del comandante della banda, privati di metà del soldo.

Le somme ritenute sono dall'ufficiale preposto alla banda erogate per premiare sottocapi e gregari meritevoli. Le somme eventualmente non erogate saranno versate in tesoreria alla fine dell'esercizio finanziario.

Spetta all'ufficiale preposto alla banda di dirigere l'azione disciplinare del comandante della banda e sostituirsi a lui in caso di particolari emergenze.

Art. 268.
Ricompense e premi.

Ai componenti delle bande irregolari possono essere concesse le seguenti ricompense:

— ricompense al valor militare;

— onorificenze dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia;

— titoli onorifici locali;

— premi in danaro da lire dieci a cinquanta ai gregari e da lire cinquanta a duecento ai sottocapi.

L'ufficiale preposto alla banda assegna direttamente i premi in denaro prelevandoli dal fondo per spese di carattere politico assegnatogli e compila le proposte per la concessione delle altre ricompense.

Art. 269.
Pensioni, gratificazioni e sussidi.

Ai componenti delle bande di polizia irregolari resi inabili per infermità conseguenti da eventi di guerra o di servizio può essere concessa una pensione o gratificazione.

La pensione o la gratificazione non può superare la misura stabilita per i militari indigeni dei Regi corpi delle truppe libiche e coloniali e la concessione è sottoposta alle norme e condizioni in vigore per i predetti militari.

Nello stesso modo possono essere concessi sussidi alle famiglie dei componenti delle bande deceduti nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

TITOLO SETTIMO
AMMINISTRAZIONE

CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI.

SEZIONE I. — *Attribuzioni e cariche.*

Art. 270.
Sorveglianza dell'attività amministrativa del Corpo.

La sorveglianza dell'attività amministrativa di tutti gli enti del Corpo è esercitata dall'Ufficio IV del Comando generale.

Tale Ufficio uniformandosi agli ordinamenti amministrativo-contabili dell'A. I. predispone gli ordinamenti e le istruzioni relative a tale attività; esamina i bilanci dell'A.I. per la parte riguardante le spese relative ai servizi di polizia, e provvede a mezzo della Sezione approvvigionamenti e contratti di cui al successivo art. 278 alle forniture ed agli appalti per il Corpo.

Art. 271.
Enti amministrativi del Corpo.

Sono enti amministrativi del Corpo le questure e la Scuola di addestramento, le quali hanno le stesse attribuzioni previste per gli enti amministrativi autonomi delle truppe libiche e coloniali.

La Scuola di addestramento amministra anche il personale del Comando generale, gestisce i fondi per l'andamento degli uffici ed il funzionamento dei servizi del Comando stesso.

Art. 272.
Amministrazione degli ispettorati generali.

L'amministrazione relativa al personale, agli uffici ed ai servizi degli Ispettorati generali è affidata alle questure istituite nella stessa sede.

Art. 273.
Composizione dell'Ufficio IV del Comando generale.

Il capo dell'Ufficio IV ha alle sue dipendenze:

a) un ufficiale inferiore per le operazioni relative alla gestione di bilancio del Corpo e per la revisione delle contabilità in contanti e in materia della Scuola di addestramento e del magazzino centrale;

b) i sottufficiali e le guardie necessarie per il funzionamento dei vari servizi entro le aliquote di personale che può essere comandato a prestare servizio presso il Comando generale.

La destinazione alla cariche amministrative di cui sopra ha luogo con disposizione del Comando generale.

Art. 274.
Sostituzione in caso di assenza del capo dell'Ufficio IV.

In caso di assenza, il capo dell'Ufficio IV è sostituito dall'ufficiale del Corpo dello stesso Ufficio che lo segue nel grado o nell'anzianità.

Art. 275.
Ufficiale perito in merceologia.

Per lo svolgimento delle pratiche relative a fornitura di materiali e per la consulenza tecnica ed il collaudo degli stessi, è assegnato al Comando generale un ufficiale del Regio esercito, in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, perito in merceologia.

Art. 276.
Ufficiali del Regio esercito per il servizio amministrativo del Corpo.

Le cariche amministrative previste per gli ufficiali negli articoli 273 lettera *a*), 281 lettera *a*), 290, 291 lettera *a*), 375 del presente regolamento, possono essere affidate ad ufficiali dei ruoli amministrativi del Regio esercito.

Art. 277.
Attribuzioni del capo dell'Ufficio IV.

Sono particolari attribuzioni del capo dell'Ufficio IV:

a) sorvegliare il funzionamento amministrativo-contabile del Corpo;

b) fare la previsione delle spese per il funzionamento del comando generale, uffici e servizi dipendenti;

c) seguire le gestioni delle questure in base ai dati da chiedere alle questure stesse ed alle ragionerie dei rispettivi Governi;

d) curare che gli enti del Regno presentino i rendiconti in contanti e quelli in materia ed eseguirne il riscontro amministrativo;

e) provvedere ai lavori, alle forniture, ai collaudi ed all'accettazione dei materiali occorrenti al Corpo;

f) compiere, infine, ogni altro atto amministrativo che sia a lui deferito dalle presenti e da altre disposizioni.

Art. 278.

Sezione approvvigionamenti e contratti

Presso il Comando generale è istituita una Sezione approvvigionamenti e contratti con il compito di provvedere alle operazioni relative alla fornitura dei materiali occorrenti al Corpo ed a quelle relative alla stipulazione dei contratti.

La Sezione approvvigionamenti e contratti è retta da un ufficiale inferiore.

Art. 279.

Incompatibilità del cumulo delle cariche.

La carica di capo dell'Ufficio IV è incompatibile con quella di ufficiale addetto alla Sezione approvvigionamenti e contratti.

SEZIONE II. — *Amministrazione degli enti e reparti dipendenti.*

Art. 280.

Della scuola di addestramento.

La direzione dell'attività amministrativa della Scuola di addestramento è affidata al suo comandante che è funzionario delegato agli effetti della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 281.

Gestione amministrativa della Scuola di addestramento.

La gestione amministrativa della Scuola di addestramento è esercitata dal comandante il quale ha a sua disposizione:

a) un maggiore o capitano con la carica di capo dell'ufficio amministrativo;

b) un ufficiale subalterno con la carica di ufficiale cassiere e di matricola;

c) i sottufficiali e le guardie necessarie per il funzionamento degli uffici.

Alla destinazione della carica di capo dell'ufficio amministrativo provvede il comandante generale del Corpo.

Alla destinazione della carica di ufficiale cassiere e di matricola provvede il comandante della Scuola.

Art. 282.

Attribuzioni del comandante della Scuola.

Spetta al comandante della Scuola di addestramento di provvedere:

a) alla richiesta dei fondi occorrenti ed alla resa dei relativi rendiconti;

b) alla custodia delle casse pel denaro ed alla sicurezza dei magazzini;

c) ad ogni atto che interessi la disciplina, l'educazione, l'istruzione e l'igiene del personale;

d) ad ogni altro atto amministrativo che sia a lui deferito dalle presenti o da altre disposizioni.

Gli atti di cui alla lettera a), ed, in quanto possa occorrere, alle lettere c) e d), sono compiuti sentito il capo dell'Ufficio amministrativo.

Art. 283.

Registro delle disposizioni.

Tutte le disposizioni date dal comandante della Scuola di addestramento debbono essere annotate su apposito registro dal detto comandante o, sotto la sua responsabilità, da un ufficiale da lui delegato.

Le disposizioni devono essere controfirmate dal capo dell'Ufficio amministrativo.

Art. 284.

Attribuzioni del capo dell'ufficio amministrativo.

Spetta al capo dell'Ufficio amministrativo della Scuola di addestramento:

a) ordinare e dirigere il funzionamento amministrativo contabile della Scuola di addestramento;

b) fare la previsione delle spese per il funzionamento dei reparti, uffici e distaccamenti dipendenti;

c) fare la domanda dei fondi occorrenti per la Scuola e per i distaccamenti, e compilare i rendiconti in contanti;

d) provvedere alla vendita dei materiali fuori uso;

e) provvedere alla esecuzione di tutte le disposizioni amministrative relative alla gestione in danaro e di quelle date dal comandante della Scuola;

f) provvedere ai lavori, alle forniture, ai collaudi ed all'accettazione dei materiali occorrenti alla Scuola;

g) vigilare su ogni particolare di servizio per assicurarsi che tutto proceda ordinatamente e per impedire qualsiasi abuso;

h) compiere, infine, ogni altro atto amministrativo che sia a lui deferito dalle presenti o da altre disposizioni.

Art. 285.

Attribuzioni dell'ufficiale cassiere e di matricola.

L'ufficiale cassiere coadiuva il capo dell'Ufficio amministrativo nella predisposizione delle operazioni del contante ed effettua i pagamenti e le riscossioni; è inoltre incaricato del servizio matricolare della Scuola di addestramento.

Art. 286.

Distaccamenti della Scuola di addestramento.

Sono distaccamenti della Scuola di addestramento:

a) il reparto autonomo del Comando generale;

b) l'ufficio transito di polizia dell'Africa Italiana;

c) ogni altro distaccamento di cui sia necessaria la costituzione nel Regno.

Art. 287.

Reparto autonomo del Comando generale.

Il Reparto autonomo del Comando generale provvede all'amministrazione dei sottufficiali e delle guardie in servizio presso il Comando generale. Detto personale è amministrato per conto delle questure alle quali appartiene.

Il Reparto autonomo è comandato da un ufficiale inferiore del Corpo.

Art. 288.

Ufficio transito di polizia dell'Africa Italiana.

L'Ufficio transito di polizia dell'Africa Italiana provvede alle operazioni di ricevimento e di avviamento del personale e del materiale destinato nell'Africa Italiana. E' retto da un ufficiale inferiore del Corpo.

Art. 289.

Amministrazione degli ufficiali.

Gli ufficiali addetti al Comando generale ed ai distaccamenti di cui all'art. 286 sono amministrati dalla Scuola di addestramento.

Art. 290.

Ufficiali con funzioni ispettive presso gli Ispettorati generali.

A ciascun Ispettorato generale può essere assegnato un ufficiale superiore con funzioni ispettive e di consulenza in materia amministrativa.

Art. 291.

Gestione amministrativa delle questure.

La gestione amministrativa della questura è esercitata dall'ufficiale posto a capo della questura stessa, il quale ha a sua disposizione:

a) un maggiore o capitano con la carica di capo dell'Ufficio amministrativo e con le attribuzioni di cui all'articolo 284 in quanto riferibili alla questura;

b) un ufficiale subalterno con la carica di ufficiale cassiere e di matricola;

c) un ufficiale inferiore con la carica di consegnatario del materiale.

Per le disposizioni amministrative impartite dal questore viene tenuto il registro di cui all'art. 283.

Il questore ha, in quanto applicabili, le attribuzioni che negli articoli 280, 281 e 282 sono stabilite pel comandante della Scuola di addestramento.

Art. 292.

Distaccamenti delle questure.

Sono distaccamenti delle questure:

a) la compagnia comando;

b) le stazioni;

c) il centro di reclutamento-scuola;

d) le bande di polizia;

e) i distaccamenti e colonne di polizia.

Art. 293.

Amministrazione della compagnia comando delle questure.

La compagnia comando delle questure provede all'amministrazione dei propri agenti e di quelli in attesa di destinazione o da inviarsi in congedo.

La compagnia comando delle questure dislocate presso le sedi degli Ispettorati generali amministra anche gli agenti in servizio presso il rispettivo Ispettorato generale.

Gli altri distaccamenti elencati nel precedente art. 292 amministrano rispettivamente i propri agenti.

Gli agenti dell'Ufficio commissariale sono amministrati da una delle stazioni dislocate nella sede dell'Ufficio stesso.

Art. 294.

Rapporto situazione delle stazioni.

Le stazioni redigono e documentano ogni cinque giorni ed a fine mese, includendovi la forza dei dipendenti posti di polizia, il rapporto situazione che inviano col primo mezzo all'ufficio commissariale; quest'ultimo provvede agli incombenti di sua competenza e rimette a sua volta, col primo mezzo, i rapporti stessi documentati alla questura. I centri di reclutamento-scuola ed i comandi mobili permanenti o temporanei provvedono all'invio diretto del rapporto situazione alla questura dalla quale dipendono.

Art. 295.

Vigilanza sulle stazioni.

L'ufficio commissariale e le sezioni hanno l'obbligo della vigilanza amministrativo-contabile sulle stazioni dipendenti.

Art. 296.

Salariati non di ruolo per i servizi di fatica.

Per il servizio di fatica presso il Comando generale, presso la Scuola di addestramento e reparti dipendenti e presso le questure, si provvede mediante salariati non di ruolo, nel numero massimo complessivo di cento.

Il Comando generale del Corpo provvede a ripartire il suddetto personale fra gli enti sopraindicati.

Per quanto riguarda l'assunzione ed il trattamento economico si applicano le norme vigenti nel Regno o nell'Africa Italiana, rispettivamente per il personale assunto dal Comando generale o dalle questure.

Art. 297.

Somministrazione fondi ai distaccamenti.

Alla somministrazione dei fondi per i distaccamenti dipendenti provvede direttamente l'ufficio amministrativo della Scuola di addestramento e della questura, con rimesse mensili. Per le stazioni ed i comandi fissi o mobili dislocati in località lontane dalle sede della questura le somministrazioni possono anche essere fatte per trimestre.

I distaccamenti debbono segnalare tempestivamente all'Ufficio amministrativo per tramite dei comandi dai quali dipendono, gli eventuali notevoli aumenti o diminuzioni del proprio fabbisogno.

Art. 298.

Invio di fondi ai distaccamenti.

L'invio dei fondi ai distaccamenti è fatto, di regola, a mezzo di assegno di conto corrente postale pagabile nell'ufficio della sede del distaccamento o di quello più vicino; in casi eccezionali provvede l'ufficio amministrativo della questura con i mezzi che reputa più opportuni.

I fondi sono custoditi dai comandanti nel modo più sicuro e soto la loro responsabilità.

Art. 299.

Norme per l'amministrazione delle questure.

Per la previsione della spesa, la gestione del materiale e la resa dei conti delle questure sono osservate le norme degli ordinamenti amministrativo-contabili dell'A. I. e le altre disposizioni emanate dai competenti organi di Governo.

Art. 300.

Gestione dei fondi.

Per la gestione dei fondi si applicano le disposizioni vigenti per l'amministrazione degli enti amministrativi autonomi delle truppe libiche e coloniali nonchè le norme regolamentari per la gestione delle spese militari e l'amministrazione delle Forze militari terrestri nell'Africa Orientale Italiana (decreto interministeriale 20 maggio 1938-XVI registrato alla Corte dei conti addì 14 febbraio 1939, registro II Africa Italiana, foglio 131).

La questura rende conto delle aperture di credito ricevute entro il secondo mese successivo al trimestre cui dette aperture di credito si riferiscono.

Art. 301.

Fondo scorta.

Presso ogni ente amministrativo è costituito un fondo scorta per provvedere alle momentanee deficienze di cassa ed alle operazioni previste dai decreti del Ministro per le finanze 31 maggio 1929-VII e 11 ottobre 1929-VII.

Dell'impiego di tale fondo è responsabile il capo dell'ente amministrativo.

Per la gestione si applicano le disposizioni vigenti per i reparti autonomi coloniali.

Art. 302.

Custodia dei fondi.

Per la custodia dei fondi e dei titoli di valore, la Scuola di addestramento e le questure sono provviste di due casse forti a più congegni di chiusura, una di riserva, l'altra corrente. Le chiavi della prima sono rispettivamente tenute dal comandante della scuola o questore, dal capo dell'ufficio amministrativo e dall'ufficiale cassiere; quelle della cassa corrente dal capo dell'ufficio amministrativo e dall'ufficiale cassiere.

Ad ognuno dei reparti dipendenti dalla Scuola e dalle questure è assegnata una cassaforte per la custodia dei fondi in consegna.

Art. 303.

Cassa di riserva.

I fondi ed i valori depositati nella cassa di riserva ed i movimenti relativi sono dimostrati sugli appositi registri.

Art. 304.

Cassa corrente.

Nella cassa corrente non possono essere custoditi fondi di importo superiore a L. 25.000, salvo quando occorra predisporre pagamenti da eseguirsi nella giornata per somma maggiore.

Art. 305.

Sicurezza delle casse.

Spetta al comandante della Scuola di addestramento ed ai questori di prendere le misure necessarie per la vigilanza e la sicurezza delle casse.

Art. 306.

Movimenti di cassa.

Le riscossioni ed i pagamenti sono dimostrati:

a) sul giornale di cassa a cura del capo dell'ufficio amministrativo;

b) sul memoriale, dall'ufficiale cassiere.

Art. 307.

Riscossioni e pagamenti.

Delle riscossioni effettuate l'ufficiale cassiere rilascia quietanza staccata dall'apposito bollettario a madre e figlia. Le quietanze rilasciate debbono essere vidimate dal capo dell'ufficio amministrativo della Scuola di addestramento o delle questure.

I pagamenti da effettuarsi fuori della sede della Scuola di addestramento e delle questure sono di regola eseguiti a mezzo assegni di conto corrente postale; la compilazione e la custodia degli assegni del conto corrente sono affidate all'ufficiale cassiere.

Art. 308.

Ritenute sui pagamenti.

I pagamenti si effettuano al netto di qualsiasi ritenuta, tassa di quietanza compresa, e nella somma arrotondata, in base ad appositi prontuari.

La ragioneria centrale del Ministero dell'Africa Italiana e le ragionerie di Governo provvedono per il versamento globale di tutte le ritenute mediante accertamenti presuntivi sugli stanziamenti di bilancio.

SEZIONE III. — *Responsabilità amministrativa.*

Art. 309.

Responsabilità degli agenti.

Sono personalmente responsabili del denaro e dei materiali loro affidati in forza del presente regolamento o di altre disposizioni regolamentari, nonchè di qualsiasi danno che possa derivare allo Stato dalla loro opera:

a) i componenti degli uffici amministrativi della Scuola di addestramento e delle questure;

b) il consegnatario del magazzino centrale;

c) ogni altro ufficiale, sottufficiale o agente che abbia maneggio di denaro o consegna di materiali.

Art. 310.

Sottufficiale addetto al materiale.

Presso i reparti dipendenti dalla Scuola di addestramento e dalle questure, il materiale è dato in carico ai comandanti rispettivi e tenuto in consegna dal sottufficiale addetto al materiale, anche quando il reparto sia comandato da un ufficiale. Tale sottufficiale risponde in solido con il comandante delle mancanze e dei danni che possano derivare al materiale per incuria o negligenza nella custodia e nella manutenzione.

Art. 311.

Accertamento delle perdite per cause di forza maggiore.

Per l'accertamento della perdita o del danno, pel risarcimento delle mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di denaro e di materiali avvenute per causa di forza maggiore o di naturale deperimento, si applicano le disposizioni contenute negli ordinamenti amministrativo-contabili per l'Africa Italiana, per gli enti dislocati nell'Africa Italiana, e quelle della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per gli enti dislocati nel Regno.

SEZIONE IV. — *Contratti e servizi in economia.*

Art. 312.

Provvista dei materiali per i servizi del Corpo.

La provvista dei materiali occorrenti per la vestizione, l'equipaggiamento, l'armamento, il casermaggio, i mezzi automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei ed i mezzi tecnici di polizia o comunque necessari al servizio e funzionamento del Corpo è devoluta al Comando generale, che vi provvede con gli organi amministrativi a sua disposizione.

Per determinati materiali, la cui provvista sia riconosciuta più conveniente mediante acquisti in Africa Italiana, il Comando generale può autorizzare una o più questure per la stipulazione dei contratti relativi o per l'acquisto in economia.

Art. 313.

Provvista dei materiali di consumo.

La provvista del materiale di consumo occorrente per il funzionamento del Corpo nell'Africa Italiana è affidata alle questure, con le norme previste nell'art. 317.

Art. 314.

Stipulazione dei contratti.

I contratti sono stipulati in seguito a pubblico incanto o per mezzo di licitazione o trattativa privata osservando le norme della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per i contratti stipulati dal Comando generale e dalla Scuola di addestramento, e le norme degli ordinamenti amministrativo-contabili per l'Africa Italiana, per i contratti stipulati dalle questure.

Art. 315.

Capitolati d'oneri.

Le condizioni generali alle quali sono vincolate l'aggiudicazione di provviste e di lavori e la stipulazione ed esecuzione dei contratti sono determinate dagli appositi capitolati d'oneri o dalle speciali condizioni stabilite di volta in volta.

Art. 316.

Servizi ad economia.

Per i servizi ad economina si applicano le norme della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le norme degli ordinamenti amministrativo-contabili per l'Africa Italiana, a seconda che trattisi di acquisti che si effettuano dal Comando generale del Corpo o dalle questure.

Il Comando generale del Corpo, previa autorizzazione del Ministero per l'Africa Italiana, può eseguire ad economia acquisti o lavori il cui importo rimanga nel limite di L. 30.000.

Art. 317.

Limiti di competenza nelle spese.

Per il normale funzionamento dei servizi, gli enti amministrativi compilano, all'inizio di ogni esercizio finanziario, il fabbisogno delle spese occorrenti da sottoporre all'approvazione del Comando generale del Corpo, per la Scuola di addestramento, ed a quella dei competenti organi di Governo, per le questure.

Entro i limiti di tale fabbisogno, gli enti amministrativi suddetti sono autorizzati ad effettuare le spese.

SEZIONE V. — *Ispezioni amministrative.*

Art. 318.

Ispezioni ordinarie.

Le ispezioni amministrative sono fatte:

a) dal Comando generale del Corpo alla Scuola di addestramento ed al magazzino centrale; dagli Ispettorati generali alle questure;

b) dalle questure alle stazioni e reparti dipendenti;

c) dalla Scuola di addestramento ai suoi distaccamenti.

Circa le norme da seguire si applicano le disposizioni vigenti per i reparti autonomi dell'Arica Italiana.

Art. 319.

Ispezioni straordinarie.

Possono essere fatte ispezioni straordinarie, tutte le volte che sia ritenuto opportuno, oltre che dal Comando generale del Corpo, dagli Ispettorati generali, dalle questure e dalla Scuola di addestramento, per gli enti, comandi e reparti dipendenti.

Art. 320.

Rapporti sulle ispezioni.

I rapporti sulle ispezioni fatte dagli Ispettorati generali, dalle questure e dalla Scuola di addestramento sono rimessi, in duplice originale al Comando generale del Corpo. In caso di riscontrata irregolarità o di speciali rilievi viene compilata apposita relazione illustrativa.

Art. 321.

Visite periodiche ai reparti

Gli ufficiali, nelle occasioni delle loro visite periodiche alle stazioni o reparti dipendenti, debbono accertarne il normale funzionamento amministrativo-contabile e provvedere alla rimozione di eventuali irregolarità.

Gli ufficiali segnalano al proprio comando il risultato delle visite effettuate.

SEZIONE VI. — *Assegni fissi ed indennità eventuali.*

Art. 322.

Trattamento economico degli ufficiali.

Agli ufficiali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, in qualunque posizione o destinazione di servizio si trovino, sono dovuti gli assegni fissi e le indennità eventuali stabiliti per i funzionari della Stato del corrispondente grado gerarchico e nella medesima posizione o destinazione.

Inoltre è ad essi dovuta l'indennità di servizio speciale nella misura e colle modalità stabilite per i funzionari di pubblica sicurezza nel Regno e con gli effetti di cui all'articolo 187 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Per il capo della polizia dell'Africa Italiana l'indennità suddetta è stabilita in L. 12.000 annue (da assoggettare alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038), delle quali L. 4400 computabili agli effetti della pensione.

Gli assegni fissi e le indennità spettanti agli ufficiali del Corpo a norma del primo comma del presente articolo sono le seguenti: stipendio; supplemento di servizio attivo; ag-

giunta di famiglia; indennità coloniale; indennità di missione per servizi isolati; diarie, rimborsi e compensi per trasferimenti di sede; indennità di marcia per servizi collettivi; indennità di operazioni; indennità quadrupedi; indennità di disagiata residenza; indennità per la conoscenza di ligue locali; indennità di carica per gli ufficiali posti al comando di truppa libica o dell'A.O.I.; indennità per risarcimento di bagagli perduti; indennità perdità quadrupedi e bardature.

Art. 323.

Indennità di alloggio agli ufficiali ed agli agenti nazionali.

Ove manchi disponibilità di alloggi nelle sedi indicate nell'art. 213, verrà fornito altro alloggio nelle immediate vicinanze e qualora ciò non sia possibile o non opportuno, verranno applicate le disposizioni dell'art. 2, secondo comma, del R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 1886, integrato dal decreto del Ministro per l'interno 10 settembre 1928-VI.

Le singole sedi nell'Africa Italiana sono classificate, con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, tra le categorie di cui all'art. 4 del decreto ministeriale citato nel precedente comma.

Ai sottufficiali e guardie scelte ammogliati non provvisti di alloggio viene corrisposta l'indennità di alloggio nelle misure previste per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali del Regno.

Alle guardie ammogliate l'indennità di alloggio viene corrisposta nella misura prevista per le guardie scelte.

Art. 324.

Disposizioni concernenti gli assegni agli ufficiali.

Agli ufficiali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, per la corresponsione degli assegni e delle indennità di cui all'art. 322, si applicano le seguenti disposizioni:

a) testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458, e successive modificazioni;

b) ordinamento pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, approvato con R. decreto 3 settembre 1926-IV, n. 1608, e successive modificazioni;

c) ordinamento per il Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1786, e successive modificazioni;

d) ordinamento per il Regio corpo di truppe coloniali della Somalia, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, e successive modificazioni.

Art. 325.

Trattamento economico degli agenti nazionali.

Agli agenti nazionali del Corpo spettano gli stipendi, le paghe, gli assegni ed ogni altra competenza, stabiliti dagli ordinamenti dell'A.I. per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali in analoga posizione o destinazione di servizio.

Ai predetti agenti sono dovuti i soprassoldi giornalieri di servizio previsti dalle tabelle allegate agli ordinamenti dei Regi corpi per i militari dell'Arma dei Reali carabinieri.

Art. 326.

Premi di arruolamento e di rafferme coloniali.

Ai sottufficiali ed alle guardie di polizia dell'Africa Italiana, si applicano, per quanto riguarda i premi di arruolamento e di rafferme coloniali, le stesse disposizioni vigenti per i pari grado delle truppe libiche e coloniali.

Art. 327.

Concessioni di rafferme nel Corpo.

Per gli agenti provenienti da altre Forze armate dello Stato sono considerate utili a tutti gli effetti le rafferme compiute in precedenza.

La concessione delle rafferme con premio avrà sempre luogo indipendentemente dal numero degli anni di servizio comunque prestati purchè, tenuto conto dei premi di rafferma eventualmente percepiti in precedenza, l'ammontare complessivo di questi non superi la somma di L. 7000.

Art. 328.

Trattamento economico degli agenti libici e dell'A.O.I.

Agli agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo spettano le paghe, gli assegni ed ogni altra competenza, stabiliti dagli ordinamenti dell'A. I. per i pari grado indigeni dell'Arma dei carabinieri Reali in analoga posizione o destinazione di servizio ed i soprassoldi giornalieri di servizio previsti per gli stessi dalle tabelle allegate agli ordinamenti dei Regi corpi.

Art. 329.

Trattamento economico degli ascari delle bande.

Agli allievi ascari di polizia componenti delle bande è dovuto il trattamento economico stabilito per i pari grado ascari delle truppe coloniali, più il supplemento all'assegno giornaliero previsto per gli zaptiè dei carabinieri Reali.

Art. 330.

Pagamento degli assegni agli ufficiali.

I fogli stipendio e gli altri ordini di pagamento riguardanti indennità varie agli ufficiali sono compilati dall'ufficio amministrativo della questura, o della Scuola di addestramento, rispettivamente per gli ufficiali dipendenti.

Gli ufficiali residenti nella stessa località della questura riscuotono le loro competenze direttamente dal suddetto ufficio amministrativo. L'importo delle competenze dovute agli ufficiali residenti fuori dalla sede della questura è inviato al Comando presso cui detti ufficiali prestano servizio, con il mezzo che l'ufficio amministrativo reputa più opportuno.

Art. 331.

Pagamento degli assegni agli agenti nazionali, libici e dell'A.O.I.

Per gli agenti nazionali, libici e dell'A.O.I., i fogli nominativi di paga e d'indennità varie di carattere continuativo vengono compilati dalle stazioni che li hanno in forza estraendone i dati dal registro del vitto e delle paghe. Dei certificati di viaggio è redatto un doppio riepilogo che viene pure annesso all'estratto del giornale di cassa.

Al pagamento provvedono le stazioni stesse, a mese maturato.

Art. 332.

Certificati di viaggio.

I certificati di viaggio di ciascun mese, relativi ad agenti nazionali, libici e dell'A.O.I., prima di essere ammessi a pagamento debbono essere inviati alla questura dalla quale la stazione dipende; detti certificati, muniti del visto di controllo per la specie e durata dei servizi che vi sono dimostrati, sono restituiti per il pagamento. E' in facoltà della

questura di delegare agli uffici commissariali la facoltà di apporre il visto di controllo ai certificati di viaggio riguardanti gli agenti dislocati in sede lontana dalla questura.

Art. 333.

Pagamento premi di rafferma.

I premi di rafferma sono pagati dalle stazioni in seguito ad ordine dell'ufficio amministrativo della questura ed in base a titolo da questa compilato. Le autorizzazioni per il pagamento sono date dal Comando generale.

Art. 334.

Registro del vitto e delle paghe.

I comandi di stazione trascrivono sul registro del vitto e delle paghe, le competenze di ogni agente e le somme ritenute per vitto, retta d'ospedale, anticipi per viaggi e le altre spese fatte per conto di ciascuno. Alla fine del mese determinano su tale registro la somma netta dovuta che viene corrisposta all'interessato, ritirandone quietanza sul registro medesimo e sul foglio paga.

Art. 335.

Pagamento assegni agli agenti fuori sede.

Agli agenti in licenza, degenti in luoghi di cura fuori dalla propria sede o assenti per altri motivi, i Comandi ai quali detti agenti appartengono inviano le paghe loro spettanti, ed allegano le ricevute al foglio paga.

Art. 336.

Compensi agli insegnanti estranei al Corpo.

La misura dei compensi da corrispondersi agli insegnanti estranei al Corpo previsti nell'art. 25, secondo comma, è stabilita con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quello per le finanze.

CAPO II.

SERVIZI VARI.

SEZIONE I. — *Vitto e mense.*

Art. 337.

Razione viveri agli agenti nazionali.

I brigadieri, vice brigadieri, guardie scelte e guardie hanno diritto alla razione viveri in natura stabilita per le truppe libiche e coloniali. Quando però essi provvedono al vitto costituendo una mensa in comune, ricevono, in contanti, l'importo della razione stessa.

Art. 338.

Mense per sottufficiali e guardie.

I sottufficiali e le guardie celibi e gli allievi guardia provvedono al vitto istituendo mense in comune.

Per gli allievi guardia l'amministrazione concorre con una quota giornaliera di L. 4,50.

Art. 339.

Spese di primo impianto delle mense.

L'impianto delle mense di cui al precedente articolo è fatto a spese dell'amministrazione ed il materiale viene assunto in carico dall'ente presso cui ciascuna mensa funziona. Detto materiale è dato in consegna ad un sottufficiale convivente alla mensa.

Le spese per il mantenimento e la rinnovazione del materiale sono a carico degli utenti.

Art. 340.

Scotto giornaliero e fondo vitto.

Il vitto deve essere regolato in modo che la quota giornaliera sia contenuta nel limite stabilito dal comandante generale per i reparti nel Regno, e dai rispettivi questori per i reparti nell'Africa Italiana.

Per far fronte, nel corso del mese, alle spese per l'acquisto dei viveri e del combustibile, ogni agente nazionale costituisce presso il proprio reparto un fondo vitto di L. 200 che lo segue nei trasferimenti. Tale fondo è depositato in un libretto postale intestato al comandante di stazione o di reparto presso cui la mensa funziona, il quale effettua i prelevamenti di mano in mano che se ne presenta la necessità.

Art. 341.

Funzionamento delle mense per agenti nazionali.

Le mense funzionano sotto la direzione e sorveglianza del comandante della stazione o del reparto presso cui sono istituite; il controllo è esercitato dagli ufficiali dai quali direttamente dipendono le stazioni o i reparti.

Art. 342.

Vitto degli agenti libici e dell'A.O.I.

Non si costituiscono mense per gli agenti libici e dell'A. O.I. i quali provvedono al vitto per proprio conto.

SEZIONE 2ª. — *Vestiario ed equipaggiamento.*

Art. 343.

Confezione degli oggetti di corredo.

Per la confezione degli oggetti di corredo presso il magazzino centrale del Comando generale si provvede, normalmente, mediante l'opera di un imprenditore, previa stipulazione di apposito contratto.

Art. 344.

Vestizione ed equipaggiamento degli agenti nazionali libici e dell'A.O.I.

Le spese di prima vestizione e di equipaggiamento e quelle relative a modificazioni ed a completamenti per promozioni, degli agenti nazionali e degli agenti libici e dell'A.O.I. sono a carico dell'amministrazione. Ai marescialli non è dovuta, pertanto, l'indennità di equipaggiamento prevista dagli ordinamenti dell'Africa Italiana.

Art. 345.

Abiti civili.

Agli agenti del Corpo incaricati di compiere servizi in abito civile sono forniti a carico denll'amministrazione gli oggetti di corredo necessari.

La spesa relativa è autorizzata dal comandante generale del Corpo o dagli ispettori generali della Libia e dell'A.O.I., a seconda che trattisi di personale residente nel Regno o nell'Africa Italiana, entro il limite massimo di L. 500 per ogni agente.

Art. 346.

Rinnovazione e riparazione del corredo agli agenti nazionali.

La rinnovazione e riparazione del corredo degli agenti nazionali è a carico degli interessati, i quali vi provvedono con la indennità vestiario giornaliera di L. 2,50 al lordo del doppio dodici per cento e delle ritenute erariali.

La riparazione degli oggetti di corredo degli allievi guardia è a carico dell'amministrazione.

Art. 347.

Rinnovazione e manutenzione del corredo agli agenti libici e dell'A.O.I.

La rinnovazione del corredo degli agenti libici e dell'A.O.I. è a carico dell'amministrazione; alla manutenzione provvedono i singoli agenti con l'indennità vestiario nella stessa misura fissata per i pari grado indigeni dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 348.

Rinnovazioni e riparazioni a carico dell'amministrazione.

Le rinnovazioni e riparazioni che si rendono necessarie in seguito a deterioramento del corredo causato da servizi specialmente gravosi sono a carico dell'amministrazione.

L'autorizzazione è data di volta in volta dal comandante generale per i reparti nel Regno, e dagli ispettori generali della Libia e dell'A.O.I. rispettivamente per i reparti dipendenti.

Art. 349.

Conto personale corredo.

Per ciascun agente nazionale viene impiantato presso la stazione o il reparto che lo amministra, un conto personale corredo nel quale sono dimostrate:

a) a credito, le quote mensilmente maturate per indennità di vestiario;

b) a debito, i prelevamenti di oggetti di corredo dal magazzino e le riparazioni fatte eseguire a cura della stazione o del reparto di appartenenza.

In caso di trasferimento il conto si chiude e viene passato alla stazione o reparto di destinazione unitamente all'importo del credito eventualmente risultante.

Art. 350.

Custodia del fondo personale corredo.

Il fondo risultante dai conti personali corredo degli agenti nazionali di ciascuna stazione o reparto è tenuto in consegna dal rispettivo comandante, che lo deposita in un libretto postale di risparmio.

Art. 351.

Rinnovazione a pagamento degli oggetti di corredo.

Le distribuzioni di oggetti di corredo per rinnovazioni agli agenti nazionali sono fatte previo pagamento del prezzo di carico degli oggetti stessi, da prelevare dal conto personale corredo di cui all'art. 349.

Nel caso in cui nel conto suddetto non vi sia sufficiente disponibilità, la differenza è pagata dall'interessato.

L'importo relativo è inviato al competente ente amministrativo per essere introitato sul giornale di cassa e versato in tesoreria a reintegro della spesa.

Art. 352.

Liquidazione del conto personale corredo.

All'atto del congedo dell'agente nazionale, si chiude il conto personale corredo a lui intestato e si liquida l'eventuale credito o debito risultante.

Art. 353.

Provvista degli oggetti di corredo.

Alla provvista degli oggetti occorrenti alle questure per la prima vestizione, per la rinnovazione e per i completamenti resi necessari dalle successive promozioni, provvede il Comando generale del Corpo.

Per far fronte alla provvista di cui al precedente comma il Governo generale dell'A.O.I. ed il Governo della Libia, all'inizio di ogni esercizio finanziario, o man mano che se ne presenta la necessità, anticipano al Comando generale del Corpo i fondi necessari traendoli dagli stanziamenti loro assegnati per il funzionamento del Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

Sezione 3ª. — *Armamento, quadrupedi e dotazione mezzi di trasporto.*

Art. 354.

Distribuzione dell'armamento.

Le armi, gli accessori d'armamento, le buffetterie e i ferri di sicurezza sono distribuiti in seguito ad ordine del Comando generale del Corpo.

Art. 355.

Scorta materiali di armamento.

Presso il magazzino di ogni questura è costituita una scorta dei materiali di cui al precedente art. 354 per far fronte alle sostituzioni in caso di guasti, di perdita o di dichiarazione fuori uso.

Art. 356.

Riparazione dei materiali di armamento.

Le riparazioni che occorrano agli oggetti di cui all'articolo 354, sempre che non risultino imputabili a incuria o mal uso degli utenti, sono a carico dell'amministrazione che vi provvede valendosi dell'opera dei capi armaiuoli del Corpo o di quelli dei reparti coloniali o del personale specializzato del servizio di artiglieria.

In casi eccezionali le riparazioni possono essere affidate ad assuntori privati, sotto la sorveglianza di ufficiali specializzati.

Art. 357.

Quadrupedi degli ufficiali e degli agenti.

Per i quadrupedi degli ufficiali si applicano le norme vigenti per i reparti autonomi coloniali.

I quadrupedi che vengono assegnati agli agenti nazionali ed agli agenti libici e dell'A.O.I. sono dati loro in consegna e rimangono di proprietà dell'amministrazione.

Art. 358.

Quadrupedi per i sottufficiali libici e per gli sciumbasci ed i bulucbasci.

Per gli aiutanti, brigadieri e vice brigadieri libici e per gli sciumbasci ed i bulucbasci di polizia si applicano le norme vigenti per i pari grado delle truppe coloniali circa la facoltà di tenere un quadrupede di proprietà e relativa bardatura da riconoscersi di servizio.

Art. 359.

Razione foraggio.

La razione foraggio è somministrata in natura dall'Amministrazione, nella misura stabilita per i quadrupedi delle altre Forze armate. Su autorizzazione della questura può essere provveduto all'acquisto diretto della razione foraggio o di parte di essa.

Art. 360.

Mantenimento dei quadrupedi.

Le spese per la cura, la ferratura, le bardature e per gli arnesi di governo dei quadrupedi sono a carico dell'Amministrazione, salvo quanto è disposto nel successivo art. 361 per la ferratura dei quadrupedi in consegna agli agenti libici e dell'A.O.I.

Art. 361.

Ferratura dei quadrupedi in consegna agli agenti libici e dell'A.O.I.

Gli agenti libici e dell'A.O.I. che hanno in consegna quadrupedi dell'Amministrazione, provvedono alla ferratura con il supplemento all'assegno giornaliero che ricevono in base agli ordinamenti pei Regi corpi delle truppe libiche e coloniali.

Art. 362.

Vendita del letame.

Il ricavato dalla vendita del letame è introitato dagli enti che hanno in forza i quadrupedi, per essere poi versato in tesoreria come provento, a cura dell'ufficio amministrativo della questura

Art. 363.

Servizio veterinario.

Per il servizio veterinario, riforma ed abbattimento dei quadrupedi non più idonei al servizio si seguono le norme in vigore per le truppe libiche e coloniali.

Art. 364.

Assegnazione mezzi di trasporto.

Le dotazioni di mezzi animali e meccanici, terrestri, natanti ed aerei, da assegnare agli enti del Corpo per agevolare l'attività del personale e consentirgli la possibilità di rapidi spostamenti, sono stabilite con decreto del Ministro per l'Africa Italiana di concerto con quello per le finanze.

Per quanto si riferisce all'assegnazione ed all'uso di automezzi di servizio si applicano le norme previste nel regolamento sul servizio automobilistico delle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 3 aprile 1926-IV, n. 746.

L'autovettura a disposizione del comandante generale si intende concessa alla persona; tutte le altre sono di servizio.

Al personale specializzato addetto ai mezzi di trasporto sono dovuti i soprassoldi e le indennità previste per i pari grado delle altre Forze armate dello Stato dislocate nell'Africa Italiana in analoga posizione o destinazione di servizio.

SEZIONE 4ª — *Immobili.*

Art. 365.

Consegna dei locali.

Gli stabili occupati dal Corpo di polizia dell'Africa Italiana sono dati in consegna ad un ufficiale o sottufficiale responsabile, nominato dal Comando generale, per gli stabili siti nel Regno, dalle questure per quelli siti nell'Africa Italiana.

Art. 366.

Ordinaria manutenzione degli immobili.

Per l'ordinaria manutenzione degli immobili viene assegnato annualmente alla Scuola di addestramento per tutti gli immobili siti nel Regno, ed alle questure, per quelli siti nell'Africa Italiana, un apposito fondo nei limiti del quale debbono contenersi le spese relative.

Art. 367.

Affitto di locali.

Ove non sia possibile fruire di immobili di proprietà dell'Amministrazione, possono prendersi in affitto locali di proprietà privata, mediante stipulazione di contratti con la procedura prescritta dalle disposizioni vigenti.

SEZIONE 5ª — *Spese generali e varie.*

Art. 368.

Spese generali.

Gli enti amministrativi del Corpo provvedono alle seguenti spese con le modalità di cui all'art. 317:

a) di ufficio, illuminazione, pulizia e ordinaria manutenzione dei locali;

b) per l'igiene e la profilassi;

c) per l'educazione fisica;

d) per l'istruzione e per le esercitazioni di tiro;

e) per il funzionamento del servizio generale e dei mezzi tecnici di polizia.

Art. 369.

Apparecchi tipografici e litografici.

Il Comando generale del Corpo può provvedere con i fondi a sua disposizione all'acquisto di apparecchi tipografici e litografici ed altri mezzi di rapida scrittura, riproduzione o calcolo, nonchè alla manutenzione di tali materiali.

Art. 370.

Sorveglianza sul funzionamento degli apparecchi tipografici.

La sorveglianza sul funzionamento degli apparecchi di cui al precedente articolo 369 è affidata alla segreteria del Comando generale.

Art. 371.

Gabinetto merceologico.

Per l'esame tecnico ed il collaudo dei materiali di cui all'art. 275, il magazzino centrale è dotato di apposito gabinetto merceologico.

Art. 372.

Musica del Corpo.

E' istituita una musica con la denominazione di « musica del Corpo di polizia dell'Africa Italiana ». Essa dipende dal Comando generale del Corpo che ne dispone per l'impiego nell'Africa Italiana e nel Regno. Agli effetti matricolari ed amministrativi i componenti della musica sono in forza alla questura del Governo dello Scioa; gli stessi partecipano ai comuni servizi d'istituto.

Art. 373.

Funzionamento della musica del Corpo.

Le norme per il funzionamento della musica e per il trattamento economico dei musicanti sono da stabilire con decreto Reale, da emanare ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 374.

Spacci cooperativi.

Previa autorizzazione del Comando generale, per i reparti dislocati nel Regno, e degli Ispettorati generali, per quelli dislocati in Africa Italiana, possono istituirsi spacci cooperativi per la vendita di bevande, generi di conforto ed oggetti di prima necessità, con annessa sala di ritrovo.

Per la gestione degli spacci cooperativi si applicano le stesse norme vigenti per i reparti autonomi coloniali.

CAPO III.

GESTIONE DEL MATERIALE.

SEZIONE 1ª — *Magazzini.*

Art. 375.

Magazzino centrale.

E' istituito in Patria un magazzino centrale per la confezione degli oggetti di corredo e per la custodia e la conservazione dei materiali; ne è consegnatario un maggiore o capitano.

Per le spese di funzionamento del magazzino e per quelle autorizzate di volta in volta dal Comando generale, il consegnatario riceve i fondi occorrenti dalla Scuola di addestramento alla quale rende conto.

Alla designazione del consegnatario del magazzino provvede il comandante generale del Corpo.

L'ufficiale consegnatario del magazzino centrale è amministrato dalla Scuola di addestramento, i sottufficiali e le guardie dal Reparto autonomo comando generale, i salariati straordinari dalla Scuola di addestramento.

Art. 376.

Sottufficiale economo.

I materiali di arredamento e di funzionamento degli uffici del Comando generale sono dati in consegna ad un sottufficiale economo, che ne risponde verso il consegnatario del magazzino centrale.

Art. 377.

Magazzino presso gli enti amministrativi.

Presso ogni ente amministrativo viene normalmente istituito un magazzino di corpo, per la custodia e la conservazione del materiale di dotazione in carico. Ne è consegnatario un ufficiale inferiore.

Il servizio del materiale per le questure ove non si ritenga opportuno istituire il predetto magazzino di corpo, viene disimpegnato dal magazzino di altra questura designata dal Comando generale.

Art. 378.

Responsabilità dei consegnatari del materiale.

I consegnatari del materiale di cui agli articoli 375 e 377 sono responsabili della quantità e della conservazione dei materiali che hanno in carico e rendono il conto giudiziale alla fine di ogni esercizio finanziario o cessando dalla carica.

Art. 379.

Custodia e conservazione dei materiali nei magazzini.

Il consegnatario del materiale del magazzino centrale e quelli del materiale dei magazzini di corpo hanno l'obbligo di proporre rispettivamente al comandante generale ed ai questori, pel tramite del capo ufficio amministrativo, i provvedimenti intesi ad assicurare la custodia e la buona conservazione dei materiali contenuti nei magazzini.

Detti consegnatari sono responsabili dei danni che possano derivare dal non aver provveduto adeguatamente.

Art. 380.

Sostituzione del consegnatario.

Nel caso che il consegnatario del materiale debba assentarsi temporaneamente, la gestione provvisoria del magazzino è delegata ad altro ufficiale di sua fiducia. La delegazione è fatta risultare da apposito atto firmato dal consegnatario del materiale. La responsabilità continua però a rimanere al consegnatario, salvo per le irregolarità che potessero provarsi successe durante la sua assenza. E' perciò suo obbligo, al rientro in sede, di rendersi conto del modo con cui la gestione fu condotta e rappresentata, per riassumere per intero la responsabilità delle scritture.

Quando si tratti di malattia o di misure disciplinari, che lascino supporre una assenza maggiore di 30 giorni, il consegnatario ha il diritto di chiedere che si proceda alla consegna regolare del magazzino ad altro ufficiale, con facoltà di delegare, per le operazioni della consegna, persona di sua fiducia, la quale deve firmare il relativo verbale. La delegazione deve risultare da dichiarazione scritta dal consegnatario da allegarsi al verbale.

Nel caso di morte del consegnatario, che non sia già rappresentato da altro ufficiale, il comandante generale per il magazzino centrale ed i questori per i magazzini dipendenti, dispongono immediatamente per la chiusura dei registri e per la consegna del magazzino ad altro ufficiale alla presenza del capo ufficio amministrativo e di altra persona che rappresenti il defunto.

Art. 381.

Situazione del materiale.

All'inizio di ogni trimestre le questure fornite di magazzino inviano al Comando generale uno specchio indicante la situazione dei materiali in carico, dalla quale deve risultare la consistenza dei materiali esistenti, il fabbisogno che si prevede per il trimestre successivo e le conseguenti eccedenze od esuberanze. Il comando generale provvede per l'approvvigionamento dei materiali occorrenti e per gli eventuali spostamenti fra le questure.

Art. 382.

Fondo permanente per minute spese del magazzino.

Ai consegnatari del materiale è assegnato un fondo permanente per l'acquisto di chiodi, spago, oggetti d'imballaggio, sostanze insetticide, ecc., occorrenti per la manutenzione del materiale.

Art. 383.

Salariati non di ruolo per i servizi di fatica presso i magazzini.

Per il servizio di fatica nei magazzini si provvede mediante salariati non di ruolo nel numero massimo di cui all'art. 296.

Art. 384.

Quaderni di carico dei materiali in distribuzione.

I materiali che abbisognano ai reparti sono dati in consegna ai rispettivi comandanti e sono descritti in appositi quaderni trimestrali sui quali si registrano i buoni di ricevimento e di restituzione.

Le registrazioni vengono fatte nel momento stesso in cui si effettuano le operazioni di prelevamento e di versamento.

Alla fine di ogni trimestre, chiuso il conto, i reparti stabiliscono sul quaderno il carico del materiale risultante in consegna riportandolo sul quaderno del trimestre successivo.

Art. 385.

Parifica dei quaderni di carico del materiale.

Alla fine di ogni trimestre, i quaderni dei materiali in consegna ai reparti sono presentati al consegnatario del materiale pei debiti riscontri, ed a fine esercizio per l'assunzione nella consistenza dell'ente.

Art. 386.

Concordanza delle scritture.

Riconosciuta la concordanza delle scritture dei reparti con quelle del magazzino, il consegnatario firma, a prova dell'avvenuto riscontro, i corrispondenti quaderni e li conserva come titoli rappresentativi del materiale che si trova in distribuzione.

Art. 387.

Responsabilità di chi ha in consegna materiali.

I comandanti di reparto e gli altri ufficiali che hanno in custodia materiali, sono responsabili in solido con il sottufficiale addetto al materiale, delle robe loro affidate, sia provvisoriamente, sia a titolo di dotazione.

Rispondono, inoltre, dei danni al materiale in distribuzione alla truppa posta sotto i loro ordini quando i danni stessi derivino da loro negligenza o mancata vigilanza.

Art. 388.

Vigilanza sul materiale in distribuzione ai reparti.

Agli ufficiali incombe di vigilare che il materiale in distribuzione ai reparti dipendenti venga conservato in buono stato di servizio e che le relative scritture siano l'esatta espressione della esistenza reale degli oggetti.

Art. 389.

Perdita o avaria di materiali per causa di forza maggiore.

Ogni qualvolta avvenga che materiali in consegna ai reparti siano perduti, avariati o resi inservibili per causa di forza maggiore, si procede nel modo indicato all'art. 311.

Art. 390.

Vigilanza sui materiali custoditi nei magazzini.

Con frequenti visite al magazzino, il capo dell'ufficio IV del comando generale ed i capi degli uffici amministrativi delle questure devono assicurarsi che siano opportunamente osservate le cautele suggerite per la buona conservazione dei materiali, ed accertarsi, mediante ricognizioni saltuarie, dell'accordo delle scritture colla reale esistenza degli oggetti.

Art. 391.

Riscontro sul materiale in consegna ai reparti.

I capi degli uffici amministrativi devono altresì riscontrare frequentemente i materiali in consegna ai reparti, per riconoscerne lo stato e provvedere per le riparazioni e sostituzioni occorrenti, proponendo anche l'imputazione delle spese che ne derivano, secondo che queste siano rese necessarie dall'uso naturale o da difetto di cura per parte di chi ha i materiali in consegna.

Art. 392.

Relazioni sulle visite al materiale.

Del risultato di ogni visita il capo dell'Ufficio IV del Comando generale ed i capi uffici amministrativi delle questure fanno apposita relazione rispettivamente al comandante generale ed ai questori, dando ragione delle disposizioni prese e proponendo i provvedimenti necessari.

Art. 393.

Eccedenze e deficienze di materiali.

Le eccedenze di materiali rinvenute in seguito a ricognizioni ed ispezioni, sono assunte nei conti dell'Amministrazione.

Le deficienze non possono compensarsi colle eccedenze rinvenute, tranne che risulti provato che le une e le altre siano da attribuirsi ad errore contabile o di scritturazione.

Art. 394.

Mobili di ufficio.

I materiali di arredamento e di funzionamento degli uffici sono descritti in apposite tabelle affisse nei locali in cui si trovano.

I detti materiali, ad eccezione di quelli indicati nell'articolo 376, s'intendono dati in consegna ai capi degli uffici, i quali firmano le rispettive tabelle.

Art. 395.

Cessioni di materiali a pagamento.

Previa autorizzazione del capo dell'Ufficio IV, per il magazzino centrale, e dei questori, per i magazzini delle questure, possono essere ceduti a pagamento, agli ufficiali, agenti nazionali ed agenti libici e dell'A.O.I. del Corpo, materiali in carico ai magazzini suddetti; la cessione è fatta al prezzo per il quale i materiali trovansi in carico, con gli eventuali aumenti che fossero stabiliti dal Ministero.

L'importo relativo è versato in tesoreria a reintegro della spesa.

SEZIONE 2ª. — *Distinzione e conti del materiale.*

Art. 396.

Distinzione del materiale in gruppi.

I materiali si distinguono nei seguenti gruppi:

Gruppo A. — Corredo, che comprende: il vestiario, vale a dire gli effetti per il corredo personale della truppa; i panni, le tele, le altre materie prime e gli accessori occorrenti per la lavorazione degli oggetti di vestiario.

Gruppo B. — Materiale di equipaggiamento e di servizio generale, che comprende: i mobili, gli oggetti di servizio generale e tecnici di polizia, gli oggetti da cucina, le vettovaglie di riserva, i materiali pel servizio sanitario.

Gruppo C. — Armamento e trasporto, che comprende: le armi, le loro parti, gli assortimenti e gli accessori e gli strumenti per la verificazione e riparazione delle armi; le buffetterie, gli automezzi, le biciclette, il carreggio ed i loro accessori; gli oggetti pel governo dei cavalli; gli attrezzi e strumenti del genio; le munizioni.

I conti si rendono separatamente per i gruppi *A*, *B* e *C*.

Art. 397.

Richiesta di carico e scarico.

Gli aumenti e le diminuzioni nel carico dei materiali si effettuano per mezzo di richieste di carico e di scarico, compilato dal consegnatario del magazzino.

Le richieste compilate dal consegnatario del magazzino centrale sono vistate dall'ufficiale addetto alla sezione approvvigionamenti e contratti del Comando generale; le richieste compilate dai consegnatari dei magazzini delle questure sono vistate dai rispettivi capi degli uffici amministrativi.

Art. 398.

Registri analitici-riassuntivi.

I conti dei materiali sono tenuti in evidenza con registri analitici-riassuntivi, distinti per gruppo, che rappresentano l'inventario del materiale al primo giorno di ogni anno finanziario, gli aumenti e le diminuzioni avvenute nell'esercizio e dimostrano il carico risultante all'ultimo giorno dell'esercizio medesimo.

Art. 399.

Resa del conto giudiziale.

Per la resa del conto giudiziale del magazzino centrale si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; per la resa dei conti giudiziali dei magazzini delle questure si applicano le norme previste dagli ordinamenti amministrativo-contabili per l'africa Italiana.

Art. 400.

Nomenclatori del materiale.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana vengono approvati i nomenclatori dei materiali in uso presso il Corpo di polizia dell'Africa Italiana.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE FINALI

Art. 401.

Stampati del Corpo.

I registri, documenti contabili e stampati in genere in uso presso gli enti del Corpo di polizia dell'Africa Italiana sono elencati in apposito catalogo approvato dal Comando generale.

Le avvertenze poste sugli stampati, come guida più particolareggiata sulla tenuta e compilazione dei vari registri e documenti, sono considerate parte integrante del presente regolamento.

Art. 402.

Estensione di disposizioni regolamentari del Regio esercito in materia amministrativo-contabile.

Per quanto in materia amministrativo-contabile non è previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonchè quelle dei regolamenti e delle istruzioni per l'amministrazione e la contabilità degli enti del Regio esercito e per i servizi speciali di commissariato, artiglieria, genio ed automobilismo, in quanto non siano contrarie agli ordinamenti amministrativo-contabili per l'Africa Italiana ed alle altre speciali disposizioni emanate dai Governi dell'Africa Orientale Italiana e della Libia.

TITOLO OTTAVO.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 403.

Riduzione del periodo minimo di permanenza nel grado per la presa in esame per l'avanzamento.

Fino e non oltre il 1° luglio 1942-XX, il periodo minimo di permanenza nel grado prescritto dalla lettera *a*) dell'articolo 110 per poter essere presi in esame per l'avanzamento, è ridotto a due anni. L'ufficiale non può beneficiare della predetta riduzione per conseguire più di una promozione.

Art. 404.

Facoltà di limitare il numero delle promozioni.

Fino a che i ruoli dei singoli gradi degli ufficiali del Corpo non siano completati, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1942-XXI, il Ministro per l'Africa Italiana, nel convocare la commissione di avanzamento, ha la facoltà di limitare ad una cifra inferiore alle vacanze il numero dei posti da conferire previsto dall'ultimo comma dell'art. 127 del presente regolamento, restando in conseguenza limitato a detta cifra il numero delle promozioni da effettuare sino alla formazione del nuovo quadro.

Art. 405.

Riduzione dei requisiti prescritti per essere presi in esame per l'avanzamento.

Sono applicabili agli agenti le norme transitorie stabilite nei precedenti articoli 403 e 404 circa la riduzione del periodo minimo di permanenza nel grado e la facoltà di limitare il numero dei posti da conferire.

La facoltà prevista dall'art. 404 è consentita, nei riguardi degli agenti, fino a che i ruoli dei singoli gradi degli agenti non siano completati ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1944-XXIII.

Art. 406.

Disposizioni per l'avanzamento nel 1940-XVIII.

Nei riguardi degli ufficiali e degli agenti che saranno presi in esame per l'avanzamento nel 1940-XVIII, non vengono compilati gli specchi d'avanzamento di cui all'art. 126, secondo comma. Inoltre, nei riguardi dei capitani è sospeso l'obbligo della frequenza del corso valutativo.

Nel detto anno è in facoltà del Ministro per l'Africa Italiana di nominare i sottotenenti prescindendo dalla frequenza del corso di addestramento e di effettuare ad anzianità le promozioni dei brigadieri a maresciallo senza sottoporre i predetti ai prescritti esami.

Art. 407.

Guardie e guardie scelte ammesse al corso per allievi sottufficiali.

Le guardie e guardie scelte che siano state ammesse al corso allievi sottufficiali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento senza il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 159 possono essere prese in esame per l'avanzamento sempre che non abbiano riportata classifica inferiore a buono con punti tre e sempre che l'esito del corso sia stato favorevole.

Art. 408.

Rescissione di ferma.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, ha la facoltà di rendere validi a tutti gli effetti i provvedimenti di rescissione di ferma che siano stati adottati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento generale con procedura differente da quella prevista dal regolamento stesso.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

ALLEGATO N. 1.

(1) . . . .
. . . .

CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALL'ARRUOLAMENTO NEL CORPO DI POLIZIA DELL'AFRICA ITALIANA

Nome e paternità . . . .
Luogo di nascita . . . .
Distretto e Tribù . . . .
Commissariato o residenza. . . . .
Condizione ed occupazione. . . . .
Età accertata / approssimativa anni . . . .
Connotati fisici spiccati o segni particolari. . . . .
. . . .
. . . .
Coniugato con. . . . .
. . . .
. . . .
Nome ed età dei figli . . . .
. . . .
Possiede i seguenti beni. . . . .
. . . .
Ha i seguenti precedenti e pendenze penali . . . .
Note speciali dell'autorità sulla condotta e moralità dell'aspirante . . . .
. . . .
. . . .
A . . . . *addì* . . . . *19*. . .

Il (2) . . . .

(1) Commissariato di governo o Circondario di . . . .
(2) Il Commissario di governo o il Commissario circondariale.

ALLEGATO N. 2.

Corrispondenza dei gradi fra il Corpo di polizia dell' Africa Italiana ed il Regio esercito

Grado	Corpo di polizia dell'Africa Italiana		Regio esercito
	Qualifica	Qualifica militare	
4°	Capo della polizia dell'A. I.	Comandante generale	Generale di divisione
5°	Ispettore generale	Maggiore generale	Generale di brigata
6°	Questore	Colonnello	Colonnello
7°	Vice questore	Tenente colonnello	Tenente colonnello
8°	Ispettore capo	Maggiore	Maggiore
9°	Primo ispettore	Capitano	Capitano
10°	Ispettore	Tenente	Tenente
11°	Ispettore aggiunto	Sottotenente	Sottotenente
—	Aspirante ispettore	Aspirante	Aspirante
	Maresciallo maggiore		Maresciallo maggiore
	Maresciallo capo		Maresciallo capo
	Maresciallo ordinario		Maresciallo ordinario
	Brigadiere		Sergente maggiore
	Vice brigadiere		Sergente
	Guardia scelta		Caporale maggiore
	Guardia di polizia		Caporale
	Allievo guardia		Soldato
	Aiutante libico	Sciumbasci capo	Sciumbasci capo degli zaptiè
	Brigadiere libico	Sciumbasci	Sciumbasci degli zaptiè
	Vice brigadiere capo libico	Bulucbasci capo	Bulucbasci capo degli zaptiè
	Vice brigadiere libico	Bulucbasci	Bulucbasci degli zaptiè
	Guardia scelta libica	Muntaz	Muntaz degli zaptiè
	Guardia libica di polizia	Ascari di polizia	Zaptiè
	Allievo guardia libica	Allievo ascari	Allievo zaptiè

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3106398) Roma, 1940-XVIII - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.